




Relazione Annuale 2021

Organismo di vigilanza e tenuta
dell'albo unico dei **Consulenti Finanziari**

Roma, 27 giugno 2022




Relazione Annuale 2021

Organismo di vigilanza e tenuta
dell'albo unico dei **Consulenti Finanziari**




Sommario

| | |
|--|----|
| Premessa | 5 |
| Struttura del documento | 13 |
| 1. Temi generali del contesto normativo di riferimento | 14 |
| 1.1 L'evoluzione dell'ordinamento europeo sulla prestazione dei servizi di investimento | 18 |
| 1.2 Le novità sulla consulenza in materia di investimenti. La normativa sui requisiti degli iscritti all'albo unico e degli esponenti aziendali degli intermediari | 22 |
| 2. Le attività e le iniziative del 2021 | 28 |
| 3. La funzione di vigilanza sugli iscritti all'albo | 35 |
| 3.1 Istruttorie | 35 |
| 3.2 Provvedimenti | 38 |
| 4. La funzione di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari | 44 |
| 4.1 La sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede | 44 |
| 4.1.1 Le istruttorie e i provvedimenti | 44 |
| 4.1.2 I controlli | 48 |
| 4.2 Le sezioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria | 49 |
| 4.2.1 Le istruttorie e i provvedimenti | 49 |
| 4.2.2 I controlli | 51 |
| 5. La prova valutativa | 52 |
| 5.1 I risultati del 2021 | 52 |
| 5.2 Le caratteristiche dei candidati alla prova valutativa | 54 |



| | |
|--|-----|
| 6. L'analisi del settore | 57 |
| 6.1 Lo scenario attuale | 57 |
| 6.2 Le attività dei primi mesi del 2022 | 60 |
| 6.3 La presenza delle donne nella professione | 65 |
| 7. La composizione dell'albo: caratteristiche e distribuzione degli iscritti | 68 |
| 7.1 I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede | 68 |
| 7.2 I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria | 74 |
| 8. L'architettura dei sistemi e il portale web | 76 |
| 8.1 L'architettura dei sistemi (il nuovo SIOCF) | 76 |
| 8.1.1 Il portale web | 79 |
| 8.1.2 La gestione delle prove valutative | 82 |
| 8.1.3 La piattaforma di preparazione alla prova valutativa per gli aspiranti consulenti finanziari | 86 |
| 9. L'educazione finanziaria e le campagne di comunicazione istituzionale | 88 |
| 10. Il 2022: verso il ritorno ad una "rinnovata" normalità | 96 |
| Appendice | 103 |



Premessa

Il 2021 ha segnato una tappa importante nel difficile percorso volto al superamento delle conseguenze della pandemia da Covid-19. La fase dell'emergenza sanitaria sembra ormai alle spalle, l'economia dà segnali di ripresa, ma rimane ancora molta strada da fare per assorbire gli effetti di un evento tanto imponente, quanto inatteso.


Le limitazioni connesse alla gestione degli effetti della pandemia hanno fatto emergere l'importanza della tecnologia quale strumento a supporto di una riorganizzazione dell'attività, anche dei consulenti finanziari, ma, al contempo, in un contesto di forte incertezza economica, rileva altresì l'importanza del "fattore umano" nella relazione con il cliente, quale strumento irrinunciabile di mitigazione della paura e del deficit di fiducia nella tenuta del sistema economico e finanziario che la pandemia ha innestato.

Un ruolo di non poco conto quello dei consulenti finanziari, che hanno dovuto coadiuvare i risparmiatori nel progettare le proprie scelte di investimento con una consapevolezza rafforzata, adeguando altresì le proprie strategie al rinnovato contesto socioeconomico.

Nel 2021 fortissimo è stato l'interesse dell'industria finanziaria per le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, come quelle basate su registri distribuiti (c.d. DLT). I legislatori europeo e nazionali, nonché le Authority di settore, sono ormai costantemente alle prese con questa importante spinta verso una sempre più ampia "digitalizzazione" del mercato dei capitali e dei servizi ad esso connessi.

Una modernizzazione tecnologica, anche dei processi di prestazione della consulenza finanziaria, che tuttavia mai può sostituirsi al fattore umano (irrinunciabile, appunto, soprattutto in momenti di crisi di sistema), ma lo arricchisce, ponendosi piuttosto al suo "servizio". In questo binomio è necessario trovare l'equilibrio tra innovazione tecnologica e processi decisionali che non possono essere spersonalizzati.

Il sovrapporsi di sfide di nuova generazione (la tecnologia) e di sfide che sembravano destinate ad un lontano ricordo (una pandemia) continua a trovarci impreparati. Negli ultimi mesi, accantonata l'emergenza sanitaria, l'Europa si è trovata direttamente catapultata in eventi, quelli bellici tuttora in corso, che sembravano appartenere a un tempo lontano. E con essi ci si trova ad affrontare di nuovo un ribaltamento delle condizioni socioeconomiche connesse ad un rinnovato contesto



geopolitico che porta con sé variabili non facilmente definibili. Oltre alla tragedia umanitaria, ecco affacciarsi una nuova crisi globale, che spaventa i mercati.

Anche in questo complicato contesto il ruolo del consulente è essenziale nell'assistere i risparmiatori nel costruire o riorganizzare le proprie strategie di investimento e nel comprendere, con razionalità, i nuovi rischi in cui, anche nel breve periodo, si muove.


Un compito importante per ridimensionare la paura e l'incertezza e sfruttare al contempo anche le soluzioni a lungo termine che una politica di gestione della crisi deve mettere in campo.

È il caso, ad esempio, degli investimenti "ESG¹" che si rendono sempre più urgenti, ma che necessitano, per poter decollare, di essere sostenuti anche dai mercati finanziari. Insomma, vecchie paure, ma anche nuove scelte e nuove possibilità di sviluppo che si aprono ai risparmiatori e che necessitano di essere accompagnati costantemente e "singolarmente", come solo un consulente attento e preparato può fare.

*Venendo all'attività dell'OCF, per l'esercizio 2021, è continuata l'erogazione delle prove valutative a distanza, come già avvenuto da giugno 2020. Tale esperienza si è dimostrata positiva. Il numero dei partecipanti agli esami è in crescita. Unitamente alla prova valutativa a distanza, si ripete una iniziativa di particolare rilievo, adottata già dal 2020, che ha riguardato la riduzione del contributo quota annuale dovuto dagli iscrivendi appartenenti al target "giovani", al fine di sostenerne l'accesso alla professione e favorendo così anche il ricambio generazionale nell'attività di consulente finanziario. In particolare, l'Organismo ha previsto il pagamento in misura ridotta del 50% del contributo quota annuale dovuto dagli iscritti – persone fisiche – che al momento del superamento della prova valutativa svolta nel 2020 avevano un'età non superiore ai 30 anni. I neo-consulenti finanziari con questi requisiti hanno avuto diritto a tale riduzione per i 2 anni successivi alla data del conseguimento dell'idoneità. **I giovani sono il nostro futuro e OCF punta su di loro.** Infatti, si nota un incremento dei giovani a svolgere la professione di consulente finanziario. Tale iniziativa è stata prevista anche per i giovani candidati risultati idonei nell'anno 2021.*

Per quanto concerne le funzioni di vigilanza, nel 2021 sono proseguite le soluzioni adottate per l'emergenza epidemiologica che hanno consentito – e consentono – agli Uffici di proseguire

1. *Environmental, Social, Governance* indicano tutte quelle attività legate all'investimento responsabile che perseguono gli obiettivi tipici della gestione finanziaria tenendo in considerazione aspetti di natura ambientale, sociale e di *governance*.



nelle proprie attività da remoto con garanzia dei diritti di difesa attribuiti alle parti dei procedimenti di vigilanza. In particolare, l'Organismo ha continuato con le audizioni a distanza delle parti, prevedendo in ogni caso la possibilità dell'interessato di richiedere un'audizione in presenza. La nuova modalità a distanza prevista ai fini dell'espletamento delle audizioni si è rivelata uno strumento funzionale ed efficiente tanto da essere utilizzata quale strumento ordinario.

Andando ad analizzare i dati dell'albo unico dei consulenti finanziari, presentati con evidenza di dettaglio nella presente Relazione, con particolare riferimento ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i risultati del 2021 sembrano interrompere il trend negativo registrato nel triennio precedente e accentuare le tendenze di crescita già accennate lo scorso anno.

Gli iscritti alla sezione dell'albo alla fine dell'anno risultano in lieve aumento. Nello specifico, gli iscritti sono pari a 51.900 con un incremento rispetto al 2020 dello 0,5%.

Inoltre, con riferimento all'attivazione di nuovi mandati da parte degli intermediari autorizzati, si riscontra nel 2021 un incremento del 69,8% rispetto al 2020.

Aumenta del 2,4% la presenza del genere femminile rispetto allo scorso anno, mentre rimane stabile il numero di consulenti finanziari uomini, la cui incidenza sul totale della popolazione diminuisce lievemente.

L'interesse delle donne verso la professione è confermato quindi anche nel 2021, tenuto conto che il 34,5% delle domande di iscrizione alle prove valutative è pervenuto da candidate donne. Esse, però, rappresentano ad oggi poco più di un quinto degli iscritti, a dimostrazione del fatto che c'è ancora molto da fare.

Si ricorda che l'operatività delle sezioni dell'albo unico relative ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria è stata avviata il 1° dicembre 2018.

Al 31 dicembre 2021 risultano iscritti n. 428 consulenti finanziari autonomi e n. 49 società di consulenza finanziaria, in aumento quindi rispetto al 2020 (in cui erano rispettivamente n. 306 e n. 44).

Per quanto attiene all'esercizio dei poteri di vigilanza, le strutture di OCF preposte, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno consolidato nel corso del 2021 l'esercizio delle funzioni di vigilanza e sanzionatoria nei confronti dei consulenti finanziari.

Rispetto alle misure di natura cautelare, sono stati adottati in via d'urgenza n. 2 provvedimenti di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di 180 giorni, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, TUF, in presenza di elementi che hanno fatto presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del Testo Unico della Finanza.

L'Organismo ha avviato, altresì, n. 28 procedimenti, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, TUF, adottando in n. 19 casi delibere di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di un anno e nei restanti n. 9 casi la non adozione delle misure.

I provvedimenti di adozione della sospensione cautelare hanno riguardato, per lo più, fattispecie di assunzione da parte dei soggetti vigilati della qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 del codice di procedura penale, mentre in ipotesi residuali l'adozione della misura è stata assunta con riferimento all'avvenuta sottoposizione dei consulenti finanziari alle misure cautelari personali di cui al libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale.

L'Organismo, inoltre, in n. 3 casi ha proceduto alla revoca di una delibera cautelare adottata ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, TUF, in ragione del venir meno dei presupposti che ne avevano determinato l'assunzione e, in specie, dell'intervenuta assoluzione del consulente nel procedimento penale prima pendente.

Nel medesimo periodo, l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha determinato l'adozione di provvedimenti nei confronti di n. 109 soggetti iscritti, in particolare, n. 99 consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, n. 8 consulenti finanziari autonomi e n. 2 società di consulenza finanziaria.

Con riferimento ai provvedimenti di natura sanzionatoria sono state deliberate n. 23 radiazioni dall'albo, n. 30 sospensioni dall'albo per periodi da un minimo di uno a un massimo di quattro mesi, n. 37 sanzioni pecuniarie di importo pari ad euro 516, n. 17 richiami scritti e n. 2 archiviazioni.

Mi preme rilevare un dato significativo che ci rende orgogliosi. Notiamo con soddisfazione il consolidamento degli indirizzi contenuti nelle decisioni deliberate dal Comitato di Vigilanza da parte dell'Autorità giudiziaria.

I giudici di merito hanno quasi sempre confermato tutti i provvedimenti adottati dal Comitato di Vigilanza, segno questo di una corretta e ampia motivazione da parte dell'Organo decidente.

In due casi, poi, le Corti di Appello di riferimento si sono pronunciate in ordine alla legittimità dei poteri di vigilanza e sanzionatorio esercitati dall'Organismo considerandoli pienamente legittimi ed escludendo un possibile contrasto tra la normativa interna istitutiva dell'OCF (art. 9, comma 1, lett. o, l. n. 114/2015) e la direttiva europea n. 65/2014, c.d. MiFID II².

*OCF ha esercitato con impegno e dedizione le nuove competenze e continuerà la sua attività attraverso il consolidamento delle strutture per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e dell'attività di tenuta dell'albo continuando a collaborare con le Autorità di vigilanza del settore. Con tali pronunce, oltre che con l'attività ordinaria che svolge l'Organismo dal 1° dicembre 2018, OCF è entrato a fare pienamente parte del sistema di presidi istituzionali volti ad assicurare la tutela del risparmio. OCF oggi è l'istituzione che presidia **il settore e il mercato della consulenza finanziaria, attraverso la duplice funzione di tenuta dell'albo e di vigilanza sugli operatori, al fine di assicurare la tutela del risparmio.***

Di particolare rilevanza risulta l'inserimento dei dati in maniera massiva nel portale dell'Organismo, con riferimento sia agli intermediari sia alle singole società di consulenza finanziaria e ai consulenti finanziari autonomi, e ciò al fine di individuare situazioni di possibili condotte irregolari mediante l'utilizzo di indicatori di anomalia, secondo un modello di tipo risk-based.

Anche nel corso del 2021, infine, si rilevano casi di abusivismo della professione nei confronti dei quali OCF è riuscito ad intervenire contribuendo alla repressione del fenomeno. In altri termini, l'Organismo, nell'esercizio delle nuove funzioni di vigilanza sugli iscritti all'albo nelle sue tre sezioni, partecipa alla definizione di un settore maggiormente regolamentato, efficiente e sinergico ai fini della tutela del risparmio.

2. In particolare, nel pronunciarsi in ordine alla legittimità dei poteri di vigilanza esercitati dall'Organismo nei confronti dei consulenti finanziari, le Corti di Appello di riferimento hanno statuito innanzitutto che "il potere di vigilanza e sanzionatorio sull'attività degli agenti abilitati all'offerta fuori sede non costituisce materia disciplinata dalla MiFID II", escludendo quindi un possibile contrasto tra la normativa interna istitutiva dell'OCF e la MiFID II, che "all'art. 67 impedisce che un'associazione di tipo privatistico svolga funzioni chiaramente discrezionali, come la vigilanza, ed eserciti poteri chiaramente pubblici, come il potere sanzionatorio, nei confronti dei soggetti iscritti in un albo pubblico". Ripercorrendo le considerazioni espresse dalla Corte di Giustizia con sentenza dell'8 maggio 2019 resa nella causa C-53/18 (Mastromartino/Consob), le Corti hanno sostenuto, infatti, che "la direttiva si applica alle imprese di investimento e ai mercati regolamentati; il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, secondo la nozione che di esso fornisce l'art. 31, secondo comma, del TUF, non costituisce un'impresa di investimento bensì rientra nella distinta nozione di agente collegato, stabilita dall'art. 4, paragrafo 1, punto 25 della direttiva". Sotto diverso profilo, le Corti hanno valorizzato il disposto dell'art. 72 della direttiva MiFID II, statuendo che "il potere sanzionatorio è, quindi, per espressa disposizione della direttiva, delegabile anche a soggetti privati posto che l'art. 29, quarto comma, della direttiva, richiamato dall'art. 67, non distingue tra soggetti pubblici e soggetti privati che operino sotto il controllo dell'autorità competente. Se, dunque, la direttiva consente una siffatta delega, nessuna contrarietà alla stessa potrebbe rinvenirsi nel disposto della legislazione nazionale che attribuisca, a monte, l'esercizio di tali poteri ad un organismo privato il quale opera sotto il controllo dell'autorità competente – nel caso in esame, la Consob".

Nei primi mesi del 2022, i dati dell'albo sembrano confermare i trend del 2021. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede risultano complessivamente n. 52.267, pari allo 0,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Con riferimento ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria, i soggetti iscritti all'albo nelle rispettive sezioni sono complessivamente n. 475 consulenti finanziari autonomi e n. 56 società di consulenza finanziaria.

La prova valutativa a distanza è stata confermata anche per tutto il 2022 e, tenuto conto degli ottimi risultati in termini di fruibilità, sicurezza e flessibilità sia per OCF sia per i candidati, si auspica che tale modalità possa essere utilizzata in modo stabile.


Nel 2021, inoltre, l'OCF ha lanciato il portale "Informarsi Conviene", mirato a diffondere nozioni basilari, considerazioni generali e qualche consiglio pratico, per agevolare un avvicinamento ai servizi di investimento da parte dei risparmiatori.

Ulteriori iniziative di OCF e del Comitato di Educazione Finanziaria (EduFin), di cui l'Organismo fa parte, mirano a sensibilizzare il legislatore sulla necessità di realizzare interventi organici che consentano l'inserimento obbligatorio, nell'ambito dell'educazione civica, dell'educazione finanziaria nelle scuole dell'obbligo, nella consapevolezza che l'istruzione scolastica rimane uno dei fattori più importanti per garantire livelli adeguati di comprensione dei concetti finanziari. A questo proposito è necessario porre attenzione alla formazione e all'aggiornamento dei docenti stessi.

In tale ottica, la consulenza finanziaria si propone quale strumento per rafforzare le competenze e le conoscenze finanziarie degli investitori.

*L'educazione finanziaria rappresenta un tema su cui occorre certamente continuare a concentrarsi. **Non c'è crescita senza educazione, in ogni ambito. Per questo l'educazione finanziaria, pilastro per la stabilità e la crescita economico-sociale del Paese, rappresenta il cuore dell'innovazione e del miglioramento.** Come dimostrato però anche da una recente indagine³, il livello di alfabetizzazione degli italiani in materia finanziaria, previdenziale e assicurativa dimostra ancora un notevole divario tra l'Italia e gli altri Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Tuttavia, il livello di alfabetizzazione*

3. Consob, Rapporto 2021 sulle scelte di investimento delle famiglie italiane.



*risulta in lieve crescita rispetto agli anni passati. Un dato importante è che “più della metà dei partecipanti all’indagine (soprattutto giovani e individui con un alto livello di conoscenze finanziarie di base) in occasione di scelte finanziarie rilevanti approfondirebbe temi potenzialmente utili. Di questi, un terzo si rivolgerebbe al proprio intermediario e/o consulente finanziario”. Questo dato ci conforta. L’attività dei consulenti finanziari, attraverso il nuovo approccio olistico della consulenza, si pone, dunque, come un importante strumento di diffusione dell’educazione finanziaria fra i clienti-investitori, sul presupposto che un investitore “educato”, oltre ad essere un investitore maggiormente consapevole, in grado di assumere scelte di investimento non dettate dall’“emotività” ma dall’effettiva valutazione dei propri bisogni, unitamente ad una corretta analisi delle caratteristiche degli strumenti offerti dal mercato, è anche **un investitore che aiuta a migliorare la qualità del mercato nel suo complesso.***

In questo scenario, l’Organismo anche nel 2021 ha partecipato in modo attivo al coordinamento delle attività di educazione finanziaria a livello nazionale, in particolare attraverso il Comitato EduFin di cui siamo membri, programmando e promuovendo, congiuntamente alle altre Autorità di vigilanza di settore, iniziative di sensibilizzazione volte a rafforzare il livello di alfabetizzazione finanziaria delle famiglie.

*Il Presidente
Carla Bedogni Rabitti*



Struttura del documento

La Relazione Annuale affronta le principali tematiche emerse nel corso del 2021 che riguardano l'attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari - OCF e, più in generale, il contesto in cui l'Organismo stesso opera. Fornisce, inoltre, una breve panoramica dei progetti avviati da OCF nei primi mesi del 2022.

In particolare, il primo capitolo declina l'evoluzione del quadro normativo di riferimento a livello sia europeo sia nazionale mentre il secondo focalizza l'attenzione sugli aspetti principali che hanno caratterizzato l'attività svolta dall'Organismo.

Il terzo, il quarto e il quinto capitolo descrivono le attività svolte dalle funzioni di vigilanza e di tenuta dell'albo unico rispetto alle sezioni di cui si compone. Vengono altresì illustrati gli esiti delle prove valutative con dettaglio delle caratteristiche dei candidati.

Il sesto capitolo offre una sintesi dei principali andamenti del settore, propone una fotografia dell'albo e dell'attività di vigilanza aggiornata ai primi mesi del 2022 e si sofferma, infine, sulla presenza femminile nella professione.


Nel settimo capitolo sono inoltre descritte le caratteristiche di ciascuna categoria professionale iscritta all'albo.

L'ottavo capitolo presenta il sistema informativo di OCF e illustra le funzionalità del portale web di OCF con un focus sulla modalità di svolgimento a distanza della prova valutativa.

Successivamente, nel nono capitolo, ci si sofferma sul tema dell'educazione finanziaria e si dà evidenza dell'attuale livello di alfabetizzazione finanziaria dell'investitore italiano e delle iniziative realizzate da OCF in tale ambito.

Il decimo capitolo, in ultimo, anticipa le principali novità dell'Organismo a partire dal 2022.

In Appendice sono riportate, per approfondimenti, ulteriori informazioni e analisi sugli argomenti trattati nella Relazione.



1. Temi generali del contesto normativo di riferimento

Le principali linee di tendenza del contesto normativo di riferimento hanno evidenziato quali priorità di regolazione i temi della digitalizzazione della finanza, della sostenibilità degli investimenti, del completamento della *Capital markets union*, della *investor protection* e alcune novità in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il 2021 è stato infatti caratterizzato dalla composizione del quadro regolatorio europeo sulla digitalizzazione della finanza e dalla definizione della normativa sugli investimenti sostenibili⁴. Tali iniziative si presentano come strumenti reciprocamente integrati per il rafforzamento della competitività dell'economia europea, veicolata anche dall'attuazione dell'Unione dei mercati di capitali tanto che – al riguardo – è stata efficacemente coniata la locuzione *green capital markets union*⁵.

A trent'anni dall'adozione in Italia della c.d. Legge SIM (legge 2 gennaio 1991, n. 1 “*Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari in Italia*”) e in ottica di armonizzazione massima della normativa europea, sono state adottate ulteriori revisioni alla disciplina della direttiva 2014/65/UE (*MiFID II*) per ridurre i margini di *gold plating* e far convergere gli Stati membri su proporzionali prassi di vigilanza europee e nazionali.


Con particolare riferimento all'attività transfrontaliera svolta tramite agenti collegati e all'offerta fuori sede, tra le varie iniziative regolatorie, l'*ESMA* ha pubblicato una nota informativa⁶ per favorire la convergenza delle Autorità nazionali sulle aspettative di vigilanza nei confronti degli intermediari che si avvalgono di agenti collegati nel contesto delle specifiche discipline nazionali.

Sullo sfondo delle misure regolatorie di rafforzamento dello sviluppo del mercato unico e di protezione degli investitori, vi sono le disposizioni collegate al recesso del Regno Unito dall'Unione europea che prevedono, a partire dal 1° gennaio 2021, che la prestazione di servizi di investimento da parte di intermediari britannici sia assoggettata al regime di autorizzazione vigente per le imprese di Paesi terzi.

4. Il “*Green Deal europeo*” è stato lanciato con la Comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019, in linea con gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 e dell'Accordo di Parigi sul clima.

5. Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, ha efficacemente sostenuto il rafforzamento dell'agenda della *Capital markets union* attraverso lo sviluppo – appunto – della c.d. *green CMU*, accelerandone iniziative specifiche relative alla finanza sostenibile (si veda in argomento il discorso programmatico *Towards a green capital markets union for Europe*, *Speech at the European Commission's high-level conference on the proposal for a Corporate Sustainability Reporting Directive*, Francoforte, 6 maggio 2021).

6. *Supervisory Briefing on supervisory expectations in relation to firms using tied agents in the MiFID II framework*, 2 febbraio 2022.



Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. “*Milleproroghe*”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21) ha infatti previsto una specifica tutela dei clienti degli intermediari con sede legale nel Regno Unito, disciplinando altresì la proroga e le altre misure applicabili a intermediari bancari, finanziari e assicurativi in relazione alla c.d. *Brexit*. Per ridurre le discontinuità nello svolgimento delle relative attività, il citato provvedimento ha disposto che gli intermediari del Regno Unito che avessero presentato alla Consob e alla Banca d'Italia una istanza di autorizzazione non ancora perfezionata alla data del 31 dicembre 2020 potessero continuare ad operare – disciplinandone limiti e condizioni – fino al rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 2021. Si vedano sul punto anche il comunicato stampa in merito pubblicato dalla Consob il 2 gennaio 2021 e la dichiarazione del 13 gennaio 2021 con cui l'ESMA, in corrispondenza della fine del periodo di transizione, nel rilevare il ricorso ad alcune condotte scorrette nella prestazione di servizi di investimento da parte di imprese non stabilite o situate nell'Unione europea, ha rammentato alle imprese di investimento i requisiti vigenti in regime di *MiFID II*, con particolare riferimento alla “sollecitazione inversa”, pratica in cui il prodotto o servizio è commercializzato su esclusiva iniziativa del cliente, da parte di imprese di Paesi terzi.

Nell'ambito delle iniziative europee di regolazione e attuazione della *Capital markets union*, in previsione di una Strategia per gli investimenti al dettaglio, la cui adozione è programmata nel secondo trimestre del 2022, l'11 maggio 2021 la Commissione europea ha posto in pubblica consultazione il documento “*A retail investment strategy for Europe*”. Fra i temi di interesse, come si anticipava, vi sono la sostenibilità delle scelte degli investitori e la digitalizzazione dei servizi di investimento, ivi compresa la fenomenologia del *robo-advice*, il contenuto e la certificazione delle competenze dei consulenti finanziari, ma anche l'alfabetizzazione finanziaria⁷ e l'accesso dei risparmiatori ai prodotti finanziari, i requisiti in materia di trasparenza, la valutazione di adeguatezza e appropriatezza, le categorie di investitori, la complessità dei prodotti e gli strumenti di tutela, le limitazioni alla distribuzione e i poteri delle autorità di vigilanza e regolamentazione.⁸

Alle medesime istanze di protezione degli investitori maggiormente vulnerabili rispondono la *Call for evidence - On the European Commission mandate on certain aspects relating to retail investor protection* pubblicata dall'ESMA il 1° ottobre 2021, la dichiarazione del 28 ottobre 2021 sulle raccomandazioni di investimento diffuse attraverso i *social network*, con cui la medesima autorità

7. Sulla rilevanza strategica dell'educazione finanziaria, si veda anche la recente audizione al Senato della Repubblica (7ª Commissione Istruzione Pubblica e Beni Culturali) della Responsabile della Divisione Studi della Consob, Nadia Linciano, sui Disegni di legge nn. 2307, 50 e 1154 relativi all'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria (15 marzo 2022).
8. Ad un più ampio livello, nel marzo 2022 il Consiglio dell'Organizzazione internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari (*Iosco*) ha pubblicato i rapporti relativi alle consultazioni sulle più recenti tendenze degli investitori al dettaglio e sulla finanza decentralizzata. Il primo Rapporto di consultazione mira a sviluppare una “cassetta degli attrezzi” (*regulatory toolkit*) con strumenti normativi da utilizzare in rapporto a comportamenti di tipo nuovo nei mercati al dettaglio. L'incremento del numero di investitori *retail* nei mercati mobiliari potrebbe infatti accentuare l'influenza di tale componente sulle tendenze del mercato e sulla determinazione dei prezzi e comportare un incremento di pratiche scorrette (*misconduct*). Il documento ricostruisce il quadro globale di tale evoluzione degli investimenti e di particolari fenomeni in atto quali, tra gli altri, *gamification*, *trading* autodiretto e influenza dei *social media* sul comportamento degli investitori al dettaglio, soprattutto a seguito della pandemia da Covid-19, con l'aumento dell'offerta di prodotti particolarmente rischiosi. Il secondo Rapporto illustra come l'area dei servizi della finanza decentralizzata (“*DeFi*”) stia rapidamente modificandosi in funzione dell'evoluzione dei mercati finanziari convenzionali, identificando altresì i nuovi prodotti e servizi offerti dagli operatori.

ha chiarito che le informazioni diffuse da soggetti interni o esterni all'Unione con cui si propongono decisioni di investimento su strumenti finanziari destinati al pubblico e scambiati in ambito UE hanno natura di raccomandazioni di investimento ai sensi del diritto europeo⁹, e l'aggiornamento delle *Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics*¹⁰.

Il 25 novembre 2021, poi, la Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure (*Capital Markets Union Package*) riguardante il complessivo miglioramento dell'ambiente regolamentare dei mercati di capitali.¹¹

In materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel luglio 2021 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte per consolidare la normativa esistente, adeguandola perlopiù agli standard richiesti dall'innovazione tecnologica (e.g. le valute virtuali) e per agevolare la conformità degli operatori soggetti alla normativa AML (*Anti-Money Laundering*), in particolare quelli che operano a livello transfrontaliero. Il pacchetto si compone infatti di quattro proposte legislative, fra cui quella della VI Direttiva c.d. antiriciclaggio, che abroga la Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva AML, a sua volta modificata dalla quinta) per armonizzare le norme vigenti nei vari paesi dell'Unione attraverso una serie di disposizioni da recepire nel diritto degli Stati membri, come le norme sulla collaborazione degli organismi di vigilanza nazionali e le relative Unità di informazione finanziaria. Nel medesimo intervento sono stati posti in pubblica consultazione anche un regolamento che istituisce una nuova autorità dell'UE in materia, un regolamento contenente norme direttamente applicabili, fra l'altro, in relazione all'adeguata verifica della clientela e alla titolarità effettiva, e una revisione del Regolamento del 2015 sui trasferimenti di fondi ai fini del tracciamento dei trasferimenti di cripto-attività (Regolamento (UE) 2015/847).

Nell'ambito dell'attuazione della strategia di finanza digitale europea¹², nel novembre 2021 il Consiglio dell'UE ha adottato la propria posizione sul "*Pacchetto di Finanza Digitale*" presentato dalla Commissione il 24 settembre 2020, contenente alcune iniziative in materia di pagamenti al dettaglio, cripto-attività e resilienza operativa digitale, e avviato i triloghi con il Parlamento europeo. Le proposte di regolamentazione allo studio sono da leggere congiuntamente e constano di tre regolamenti, due dei quali di carattere "verticale" – il *MiCAR*, che introduce una disciplina specifica dei mercati delle

9. *ESMA's Statement on Investment Recommendations on Social Media*.

10. Nel momento in cui si scrive l'ultimo aggiornamento delle Q&A in parola risale al novembre 2021.

11. Le proposte della Commissione interessano, fra l'altro, la revisione della direttiva AIFMD, del regolamento sui fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) e del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari MiFIR.

12. Cfr. anche la Comunicazione della Commissione europea sulla *open strategic autonomy* nel settore finanziario del 19 gennaio 2021.

cripto-attività diverse dagli strumenti finanziari e il Regolamento *Pilot*, relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito¹³ – e il terzo di carattere “orizzontale” – il *DORA*, sulla resilienza operativa digitale, con l’obiettivo di innalzare gli standard di sicurezza cibernetica dei mercati finanziari in tutta l’Unione¹⁴ –, oltre ad una proposta di direttiva unica di modifica delle direttive sui servizi finanziari. Gli obiettivi perseguiti consistono nella rimozione della frammentazione del mercato unico nell’ambito dei servizi finanziari digitali mediante lo sfruttamento del meccanismo del passaporto europeo, nell’innovazione anche tramite l’utilizzo della tecnologia di registro distribuito (*DLT*) e dell’intelligenza artificiale, nell’adozione di una strategia europea dei dati, potenziandone l’accesso e la condivisione all’interno dell’Unione e nella gestione dei nuovi rischi, salvaguardando stabilità, tutela del consumatore, integrità del mercato, concorrenza leale e sicurezza.


Sulle ulteriori proposte gemelle di regolamento, il *Digital Service Act (DSA)* e il *Digital Markets Act (DMA)*, rispettivamente concernenti i servizi e i mercati digitali europei, gli Stati membri hanno approvato all’unanimità la posizione del Consiglio il 25 novembre 2021 e, il successivo 24 marzo, è stato raggiunto l’accordo provvisorio fra il Consiglio e il Parlamento europeo sulla normativa sui mercati digitali, che definisce, fra l’altro, norme chiare per le piattaforme online di grandi dimensioni, con l’obiettivo di garantire che nessuna piattaforma che si trovi in una posizione di *gatekeeper* nei confronti di un gran numero di utenti abusi di tale posizione a scapito delle imprese che desiderino accedere a tali utenti. Per quanto riguarda invece il regolamento sui servizi digitali, che stabilisce un quadro giuridico trasversale ed è applicabile ai servizi intermediari quali quelli offerti da prestatori di servizi di *hosting*, motori di ricerca, piattaforme e mercati online, l’accordo politico provvisorio tra il Consiglio e il Parlamento UE è intervenuto il 23 aprile 2022.

Sempre nell’ambito del Piano d’azione della *Capital markets union*, su iniziativa della Commissione europea, il 12 marzo 2021 è stata inoltre avviata la valutazione e revisione del quadro strutturale della vigilanza europea attraverso la pubblicazione del documento di consultazione *Targeted consultation on the supervisory convergence and the single rule book*.

A livello nazionale, con legge 22 aprile 2021, n. 53, è stata adottata la Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione a livello

13. La Commissione europea ha proposto per le cripto-attività già diversamente regolate un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (“*Regolamento sulle infrastrutture di mercato DLT*”), che permetterà alle autorità nazionali di testare lo svolgimento delle funzioni di *trading* e *post-trading* su un’unica piattaforma di negoziazione, per avviare la nascita di un mercato secondario degli strumenti finanziari in forma di *token*. Sul Regolamento *MICA*, la Banca Centrale Europea ha reso il parere di competenza il 19 febbraio 2021.

14. A tutela degli interessi nazionali nel cyberspazio, il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 ha istituito l’Autorità italiana per la cybersicurezza (ACN), che garantisce l’attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza adottata dal Presidente del Consiglio, promuove un quadro normativo coerente nel settore ed esercita funzioni ispettive e sanzionatorie. L’Autorità nazionale per la cybersicurezza sviluppa altresì collaborazioni a livello internazionale con agenzie omologhe e assicura il coordinamento tra i soggetti pubblici e la realizzazione di azioni pubblico-private volte a garantire la sicurezza e la resilienza cibernetica per lo sviluppo digitale del Paese.



15. La Legge di delegazione europea 2019-2020 riguarda il recepimento, tra gli altri, del Regolamento (UE) 2019/2033 e della Direttiva 2019/2034/UE (cc.dd. *IFR/IFD*) sui requisiti prudenziali delle imprese di investimento, che hanno altresì modificato la disciplina *MiFID II/MIFIR* riguardante il regime dei paesi terzi; e la Direttiva 2019/879/UE (*BRRD II*) concernente la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. La normativa nazionale è stata adeguata alla disciplina *IFR/IFD* con decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 201 e alla *BRRD II* con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 193. Fino al 27 maggio 2022, sono in consultazione pubblica due schemi di regolamento predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze afferenti ai requisiti di onorabilità e i criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, previsti, rispettivamente, dal TUB e dal TUF. Analogamente, il 6 maggio 2022 la Banca d'Italia ha sottoposto a consultazione pubblica fino al 5 luglio 2022 uno schema di Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM che completa il recepimento delle disposizioni europee in materia di vigilanza prudenziale e procede a un generale riordino della relativa disciplina secondaria; e uno schema di modifiche al regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lett. b) e c-*bis*), del TUF, che riguardano in particolare la disciplina su governo societario, remunerazioni e controlli interni nella prestazione di servizi e attività di investimento.

16. La direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 febbraio 2021 ed è entrata in vigore il successivo 27 febbraio.

primario degli atti dell'Unione europea 2019-2020 recante numerose iniziative di recepimento della normativa europea incidenti sulla regolazione finanziaria.¹⁵ Con legge 23 dicembre 2021, n. 238 (legge europea 2019-2020) sono invece state adottate le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione.


1.1 L'evoluzione dell'ordinamento europeo sulla prestazione dei servizi di investimento

Tra i temi di evoluzione normativa delineati nel paragrafo precedente, sono qui trattati più specificamente quelli collegati alle iniziative regolatorie della *MiFID III* e *MiFID review*, concernenti le remunerazioni, la valutazione di adeguatezza e appropriatezza e i provvedimenti principali in materia *ESG* e di cripto-attività.

Il quadro normativo europeo in materia di servizi di investimento, nel corso dell'anno 2021, è stato caratterizzato dai lavori di revisione della disciplina in materia di mercati degli strumenti finanziari sulla c.d. *MiFID III*, avente ad oggetto l'impianto regolatorio esistente e la modifica delle regole di protezione degli investitori in tutte le fasi della prestazione del servizio, in bilanciamento con l'esigenza di incentivarne la partecipazione ai mercati a seconda della tipologia di clientela interessata, del prodotto oggetto di investimento e del servizio individuato, svincolando la clientela professionale dalle logiche di maggior tutela.

Nelle more dell'adozione della proposta della nuova direttiva, per mitigare le difficoltà economiche dovute alla crisi pandemica e facilitare la ricapitalizzazione delle imprese europee sui mercati finanziari, è stato intrapreso il processo di revisione rapida della *MiFID II*, c.d. di *quick fix*, completato con l'adozione da parte del Consiglio europeo della Direttiva 2021/338/UE, che afferisce al "*Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali*" e che ha modificato la *MiFID II* semplificando gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione e l'applicazione alle imprese di investimento della normativa prudenziale delle *CRD IV* e *V* (Direttive 2013/36/UE e 2019/878/UE).¹⁶

Le modifiche consistono per lo più in attenuazioni degli oneri prescritti nei confronti della clientela professionale e delle controparti qualificate, ma alcuni emendamenti, come la progressiva abolizione delle informative cartacee, interessano trasversalmente tutte le categorie di investitori. Contestualmente



la Direttiva prevede, all'art. 5, il riesame dell'assetto normativo e strutturale dei mercati, anche con particolare riguardo alle forme di remunerazione dei consulenti e al loro livello di qualifica professionale. Al riguardo, il 19 luglio 2021 l'ESMA ha fatto seguire una consultazione pubblica per definire le linee guida su alcuni aspetti dei requisiti di remunerazione ai sensi della MiFID II e il relativo documento finale è stato adottato il 31 marzo 2022¹⁷.

Fra le attività istituzionali dell'Autorità europea, si segnala altresì la pubblicazione, il 29 gennaio 2021, del documento di consultazione *Guidelines on certain aspects of the MiFID II appropriateness and execution-only requirements* sull'applicazione di alcuni aspetti dei requisiti di appropriatezza e di ricezione ed esecuzione di ordini per la profilazione della clientela nei servizi di investimento senza consulenza (il relativo rapporto finale è stato adottato il 3 gennaio 2022) e, il 24 settembre 2021, il *Consultation Paper Review of the MiFID II framework on best execution reports*.

Il 27 gennaio 2022, l'ESMA ha avviato un'altra consultazione pubblica su una proposta di modifica alle proprie Linee guida in materia di requisiti di adeguatezza ai sensi della MiFID II (*Consultation Paper on Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirements*), in particolare relativamente alla raccolta, all'aggiornamento e alla valutazione di informazioni dai clienti sulle preferenze di sostenibilità, nonché alla relativa adeguata formazione del personale in merito.

Sempre in una logica di rafforzamento dei presidi di tutela, il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato un Questionario sulla direttiva riguardante la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002), con l'obiettivo di verificarne l'attualità dei precetti allo scopo di garantire la libera circolazione dei servizi finanziari nel mercato unico, armonizzando le norme per la tutela dei consumatori.¹⁸

Il 25 febbraio 2021 l'ESMA ha altresì pubblicato le prime Q&A sul Regolamento ECSP (Regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese) e, il successivo 26 febbraio, il documento di consultazione pubblica della bozza di regole tecniche di attuazione relativa ai prestatori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese.

Nell'ambito delle attività legate all'investimento "sostenibile", individuate con l'acronimo ESG¹⁹, il 6 luglio 2021 la Commissione europea ha

17. *Guidelines on certain aspects of the MiFID II remuneration requirements*.

18. In particolare, la direttiva fornisce dettagli sulle informazioni che un consumatore dovrebbe ricevere in merito a un servizio finanziario e al relativo fornitore prima di concludere un contratto a distanza e prevede il diritto di recesso per alcuni servizi finanziari.

19. *Environmental, Social, Governance*. Nel corso degli anni il significato di "sostenibilità" si è ampliato fino a includere il perseguimento di obiettivi di gestione finanziaria che tengano in considerazione ambiti di natura non strettamente ambientale, ma anche sociale e di *governance*.

20. *Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy.*
21. Il 4 marzo 2021, alle soglie dell'applicabilità delle previsioni del Regolamento *SFDR*, la Consob ha pubblicato il Richiamo di attenzione n. 3/2021 e le *Q&A* in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. In tema di sensibilizzazione degli emittenti a rendere informazioni di sostenibilità attendibili e comparabili, con un comunicato stampa del 1° marzo 2021, la Consob ha rilanciato, supportandole, le raccomandazioni del 2017 relative alle modalità di rendicontazione delle informazioni necessarie per valutare i rischi e le opportunità legate al cambiamento climatico della *Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)*, costituita in seno al *Financial Stability Board* e gli Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario della Commissione europea, richiamati dall'*ESMA* nelle *European Common Enforcement Priorities (ECEP)* per la vigilanza sui report finanziari e non finanziari del 2020.
22. Nell'acronimo *FAs*, il Regolamento *SFDR* include le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari che prestano la consulenza in materia di assicurazioni riguardo prodotti di investimento assicurativi nonché imprese di investimento, enti creditizi, gestori di *FIA* e *OICVM* che forniscono consulenza in materia di investimenti.
23. A livello di prodotto si richiede di fornire all'investitore le seguenti informazioni: (i) per la generalità di prodotti finanziari resi disponibili, una spiegazione chiara e motivata che indichi in che modo un prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità; (ii) con riferimento ai prodotti con caratteristiche ambientali o sociali (*light green products*) e ai prodotti con obiettivi di investimento sostenibile (*dark green products*), informazioni su come il prodotto sia conforme agli aspetti *ESG* che lo stesso si propone di rispettare e/o perseguire.

presentato una Comunicazione²⁰ che delinea una nuova strategia per migliorare il quadro della finanza sostenibile dell'Unione. In un contesto in cui si stanno affastellando molteplici provvedimenti normativi di secondo e terzo livello, è possibile ridurre la regolamentazione “quadro” in argomento almeno ai provvedimenti menzionati di seguito. Da un lato, il Regolamento (UE) 2019/2088, *SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation, abbreviato: Disclosure)*, direttamente applicabile a decorrere dal 10 marzo 2021²¹, stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari e, nel declinare gli obblighi informativi in materia di sostenibilità definiti dal medesimo regolamento in capo ai partecipanti al mercato (c.d. *FMPs*) e ai *financial advisors*²², opera una differenziazione sia con riferimento all'oggetto dell'informativa (informazioni riferite al soggetto o attività, *entity level*, ovvero al prodotto, *product level*²³), sia alla modalità di prestazione (a seconda se trattasi di informativa resa su sito internet, informativa precontrattuale ovvero periodica), integrando (non già sostituendo) gli obblighi di informazione già vigenti in forza delle discipline su prodotti finanziari e servizi di investimento (principalmente il regime di *product governance* e adeguatezza previsti da *MiFID II* e *IDD*) e inserendo i rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti. Dall'altro, il Regolamento (UE) 2020/852 modifica il Regolamento (UE) 2019/2088 (*SFDR*) e istituisce un quadro comune, c.d. *Tassonomia*, che – basandosi su dati empirici – possa favorire gli investimenti sostenibili e definisca gli indicatori chiave di *performance (Key Performance Indicators - KPIs)*, che imprese non finanziarie e gestori patrimoniali sono tenuti a presentare.

Nell'area della sostenibilità degli investimenti, si segnala il pacchetto di misure adottato dalla Commissione europea il 21 aprile 2021 per orientare l'interesse degli investitori verso tecnologie e imprese più sostenibili e rendere l'Europa “climaticamente neutra” entro il 2050, segnatamente il Regolamento delegato (UE) 2021/1253 e la Direttiva delegata (UE) 2021/1269 rispettivamente sull'integrazione dei fattori, dei rischi e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento (di modifica della normativa delegata sulla valutazione di adeguatezza di cui alla *MiFID II*) e sulla integrazione

dei fattori di sostenibilità negli obblighi di governo dei prodotti (c.d. *product governance MiFID II*).²⁴

Il 24 marzo 2022 il Comitato congiunto delle Autorità di vigilanza europee (*Joint Committee of the European Supervisory Authorities - ESAs*) ha aggiornato il proprio *Supervisory statement* sull'applicazione del regolamento *SFDR*, che mira a promuovere un'applicazione efficace e coerente e una supervisione nazionale del regolamento in materia di informativa sulla finanza sostenibile e condizioni di parità per una migliore tutela degli investitori.

La descritta linea di indirizzo ha trovato riscontro nell'ordinamento nazionale con l'introduzione della tutela dell'ambiente nella Costituzione italiana attraverso la modifica degli articoli 9 e 41 apportata dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.

Con riferimento agli aspetti *fintech*, si assiste ad una sempre più fitta integrazione fra attività monetarie e finanziarie tradizionali e virtuali, con l'attenzione delle Autorità²⁵ particolarmente rivolta alla digitalizzazione dei servizi bancari e di investimento, all'offerta diretta di servizi finanziari da parte di grandi società tecnologiche che contano su di una amplissima base di clienti e ai servizi di fornitori-terze parti per la conservazione e gestione dei dati. Non ultime, le criticità connesse alla negoziazione di cripto-attività²⁶ – sia con riferimento ai profili di tutela degli investitori e dell'integrità dei mercati, sia agli aspetti di riciclaggio e finanziamento di attività criminali – e all'elusione fiscale²⁷.


In questa prospettiva, il 25 maggio 2021, l'*ESMA* ha lanciato una *call for evidence* sulla *Digital Finance*, sollecitando valutazioni su: la crescente frammentazione delle catene del valore nel sistema finanziario come conseguenza dell'affidamento a terzi di servizi rilevanti; il ruolo crescente delle piattaforme digitali e della possibilità di aggregazione di diversi servizi finanziari; la presenza di gruppi di attività misti che forniscono congiuntamente servizi finanziari e non finanziari. Su tali basi, il 10 giugno 2021 il Comitato di Basilea ha avviato una pubblica consultazione sui requisiti prudenziali delle banche che detengono cripto-attività. La consultazione, che non prende in considerazione le valute digitali emesse dalle banche centrali, affronta tre temi: il trattamento prudenziale delle cripto-attività, gli obblighi di supervisione e quelli di *disclosure*.

24. In estrema sintesi, le iniziative 2021 sulla *green economy* hanno incluso in particolare: (i) l'atto delegato relativo agli aspetti climatici della Tassonomia UE, che precisa le attività economiche dotate di maggiore incisività nel perseguimento degli obiettivi ambientali europei; (ii) una proposta di direttiva di armonizzazione dell'informativa in materia di sostenibilità delle imprese in modo che imprese e investitori possano disporre di informazioni comparabili e affidabili (c.d. *Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD*) e (iii) sei atti delegati modificativi su doveri fiduciari, consulenza in materia di investimenti e assicurazioni, per far sì che imprese, consulenti e gestori includano la sostenibilità nelle proprie procedure e nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.

25. Si veda al riguardo l'audizione del segretario generale della Consob, M. Antonietta Scopelliti, in Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, *Fintech: Profili di attenzione e opportunità per gli emittenti e il risparmio nazionale*, 6 luglio 2021.

26. Con riferimento a questo ultimo tema, vi sono stati molteplici avvertimenti delle autorità di vigilanza e regolamentazione europee - in particolare da parte delle *ESAs* - per mettere in guardia i consumatori sulla rischiosità e volatilità delle cripto-attività.

27. A livello nazionale, è del 30 marzo 2022 il disegno di legge n. 2572 recante Disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio.



Al fenomeno delle cripto-attività sono collegati una serie di ulteriori “istituti”: le *initial coin offering* che implicano un processo di raccolta di capitali cui corrisponde l'emissione di *token*, che possono o meno assegnare diritti su beni, servizi o strumenti finanziari, le piattaforme di *trading* e i mercati di derivati e i fondi che gestiscono portafogli di cripto-attività.²⁸ Come si anticipava, nell'ordinamento dell'Unione il criterio discrezionale delle ipotesi di regolazione è la distinzione concettuale fra cripto-attività che rappresentano strumenti finanziari – alle quali si applica la normativa esistente (e.g. *MiFID* e *Prospectus*) – e quelle alle quali si applicherebbe la normativa *MiCAR*.²⁹ Al riguardo, il 17 marzo 2022, il Parlamento europeo ha pubblicato un report relativo alla proposta di regolamentazione dei mercati di cripto-attività. Al riguardo, si segnala infine che entro il 1° gennaio 2025 qualsiasi attività di *mining* di criptovalute sarà inclusa nella tassonomia della finanza sostenibile dell'UE e saranno stabiliti i requisiti di sostenibilità ambientale per le cripto-attività.

28. Nell'ordinamento nazionale, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono state stabilite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio italiano, su cui il legittimo esercizio dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale è riservato ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro tenuto dall'OAM (Organismo Agenti e Mediatori).

29. In particolare, non ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento *MiCA*, in quanto già compiutamente oggetto di altra regolamentazione, i *crypto-asset* qualificabili quali: strumenti finanziari o depositi strutturati come definiti dalla *MiFID*; moneta elettronica come definita dalla Direttiva 2009/110/CE (con l'eccezione per i casi in cui si qualifica come *e-money token* ai sensi del *MiCAR*); depositi come definiti dalla Direttiva 2014/49/UE, cartolarizzazioni come definite dal regolamento (UE) 2017/2402.


30. Ci si riferisce alla prestazione della consulenza in materia di investimenti mediante nuovi strumenti tecnologici e l'applicazione dell'intelligenza artificiale.

31. Si veda al riguardo il Piano strategico Consob 2022-24.

1.2 Le novità sulla consulenza in materia di investimenti. La normativa sui requisiti degli iscritti all'albo unico e degli esponenti aziendali degli intermediari

L'anno 2021 è stato caratterizzato dal perfezionamento della regolamentazione secondaria di settore, da un lato, e dall'impegno a presidiare i rischi derivanti dallo sviluppo del *robo-advisory*³⁰ e a contrastare il *greenwashing* sugli investimenti sostenibili e nelle relazioni fra intermediari e clienti, dall'altro.³¹

Segnatamente, con delibera n. 21755 del 10 marzo 2021, la Consob ha adottato alcune prime modifiche al Regolamento Intermediari, che trovano applicazione unicamente con riguardo ai soggetti che hanno iniziato ad operare successivamente alla data di entrata in vigore della delibera stessa (31 marzo 2021). Anche alla luce del parere reso dal Comitato degli operatori di mercato e degli investitori (COMI), che in occasione della relativa consultazione pubblica aveva espresso la propria preferenza per l'opzione di *deregulation*, il documento dà luogo ad una semplificazione *principle-based* della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale addetto a fornire informazioni o consulenza agli investitori, superando la puntualità della precedente disciplina e delegandone la relativa concreta attuazione agli intermediari sulla base del principio di proporzionalità. In particolare, sono



stati previsti: un innalzamento da diciotto mesi a due anni del periodo minimo di esperienza richiesto in caso di prestazione del servizio di consulenza da parte del personale dotato di diploma di istruzione secondaria superiore; e una integrazione della disciplina degli obblighi di documentazione previsti in capo agli intermediari, fra cui quello di rilasciare al dipendente che ne faccia richiesta idonea attestazione sui periodi di esperienza acquisiti e sull'attività di formazione e di sviluppo professionale svolta.

I conseguenti interventi al Regolamento Intermediari hanno interessato gli articoli 107 e 109 (sulla commercializzazione di OICR propri e di terzi), 146 (albo unico dei consulenti finanziari), 154 (obblighi dei soggetti abilitati e delle società di consulenza finanziaria nei confronti dell'Organismo), 156 (modalità di aggiornamento professionale) e 159 (regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti), oltre alla maggior definizione del *set* minimo di regole specifiche sull'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi (art. 164) e sulla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (art. 135-*vicies semel*).

Il 9 aprile 2021, l'Autorità ha altresì aggiornato le Q&A concernenti i requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari e dei consulenti finanziari autonomi, contenenti i chiarimenti applicativi necessitati dalla sostanziale rivisitazione del Titolo IX, della Parte II, del Libro III, del Regolamento Intermediari.

Il 17 febbraio 2022, l'Autorità ha posto in consultazione ulteriori modifiche al Regolamento Intermediari per l'adeguamento della disciplina nazionale alla direttiva (UE) 2021/338 di modifica della normativa *MiFID II* in materia di *investor protection* nell'ambito del *Capital Markets Recovery Package*³², agli atti delegati di implementazione delle normative *MiFID II*, *UCITS* e *IDD* in tema di finanza sostenibile³³, nonché alla direttiva (UE) 2019/2034 di modifica della *MiFID II* in materia di *reverse solicitation* per quanto concerne la prestazione dei servizi di investimento da parte delle imprese non UE su esclusiva iniziativa dei clienti³⁴.

Con tale consultazione è stato altresì proposto un intervento di precisazione riguardante la disciplina recata dall'art. 78 del Regolamento Intermediari in tema di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari,

32. Per quanto riguarda le modifiche regolamentari in recepimento della direttiva (UE) 2021/338, gli interventi proposti riguardano la Parte II del Libro III del Regolamento Intermediari in relazione alle seguenti discipline: trasparenza dei costi e degli oneri connessi agli strumenti finanziari e ai servizi di investimento; valutazione di adeguatezza nella prestazione dei servizi di consulenza e di gestione di portafogli, con specifico riferimento all'analisi costi-benefici delle operazioni di *switch*; disciplina dei rendiconti; normativa applicabile alle controparti qualificate.

33. Con riferimento alle modifiche regolamentari in materia di finanza sostenibile: la disciplina in tema di *product governance* applicabile alla prestazione dei servizi di investimento è stata adeguata alle novità recate dalla direttiva delegata (UE) 2021/1269; la disciplina sui conflitti di interesse e sugli obblighi di diligenza cui i gestori sono tenuti nella prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio è stata adeguata agli atti delegati di implementazione delle normative *UCITS* e *AIFMD*; la disciplina sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (*IBIP*) è stata allineata alle modifiche di matrice *MiFID II*, tenuto conto anche di quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2021/1257.

34. Per quanto concerne il recepimento della direttiva (UE) 2019/2034, le modifiche in consultazione incidono sulla disciplina riguardante la prestazione dei servizi e delle attività di investimento a seguito dell'iniziativa esclusiva dei clienti da parte delle imprese non UE diverse dalle banche.

nello specifico, in ragione delle esigenze di certezza giuridica emerse dalla concreta applicazione, da parte degli intermediari, degli obblighi di tenuta della documentazione, con riferimento alla decorrenza del termine quinquennale di conservazione della documentazione riguardante i requisiti di conoscenza e competenza del personale e i periodi di esperienza acquisiti dagli stessi, nonché della documentazione relativa all'attività di formazione e sviluppo professionale svolta.

Fra l'altro, il documento del 17 febbraio ha costituito l'occasione per sottoporre al mercato una serie di interventi al Libro XI del Regolamento Intermediari, relativo all'albo e all'attività dei consulenti finanziari, con particolare riguardo a: la pubblicità offerta dall'albo unico dei consulenti finanziari (artt. 139 e 146); la procedura di cancellazione dall'albo per omesso pagamento del contributo di vigilanza (art. 152); gli obblighi di comunicazione dei consulenti finanziari nei confronti dell'Organismo (art. 153); le regole di condotta dei consulenti finanziari (artt. 159 e 162); l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi (art. 164); la disciplina delle informazioni che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria sono tenuti a fornire a clienti e potenziali clienti (artt. 170 e 171) per meglio precisare i relativi obblighi e la disciplina sanzionatoria (art. 180).³⁵

L'impianto regolamentare nazionale per la disciplina dei consulenti finanziari sarà completato, con riferimento ai requisiti per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, dall'emanando decreto ministeriale unico recante il *"regolamento in materia di requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimonialità allo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza e dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ai sensi degli articoli 18-bis, 18-ter e 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"*, di cui si attende la versione definitiva a seguito della consultazione condotta nel 2019 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il nuovo regolamento conterrà, fra l'altro, l'attuazione a regime della disciplina dell'esperienza professionale necessaria per l'iscrizione nella sezione dell'albo unico dedicata ai consulenti finanziari autonomi³⁶ prevista all'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129³⁷.

In materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi,

35. La consultazione si è conclusa il 19 marzo 2022 e, al momento in cui si scrive, si è in attesa dell'adozione della relativa normativa.

36. In particolare, l'esperienza professionale dovrà essere previamente acquisita tramite attività di praticantato svolta presso consulenti finanziari autonomi e/o società di consulenza finanziaria iscritti nella relativa sezione dell'albo ovvero presso soggetti abilitati, con possibilità di computare i periodi di operatività svolti in qualità di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (anche *under supervision*).

37. Il citato comma prevede che: *"Ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 31, comma 4, ai consulenti finanziari autonomi, alle società di consulenza finanziaria e al personale delle società di consulenza finanziaria che svolgono le attività previste dall'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE si applicano i requisiti di esperienza professionale ivi stabiliti e le relative disposizioni attuative adottate anche dalla Consob"*.

degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti, con provvedimento del 5 maggio 2021 adottato a seguito dell'apposita consultazione pubblica avviata il 20 gennaio dello stesso anno³⁸, la Banca d'Italia ha dettato le nuove disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti.

Successivamente, nel mese di giugno 2021, la Banca Centrale Europea ha posto in consultazione pubblica la propria guida sulla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità dei componenti dell'organo di amministrazione³⁹ e l'aggiornamento del relativo questionario. La Guida persegue l'obiettivo di aumentare la trasparenza procedurale e migliorare la qualità e l'efficienza delle modalità di verifica dei requisiti *fit and proper* e riguarda i componenti che ricoprono funzioni di gestione (esecutivi) e funzioni di supervisione strategica e controllo (non esecutivi) presso tutti i soggetti sottoposti alla vigilanza diretta della BCE (enti significativi), che siano enti creditizi o società di partecipazione finanziaria (mista), nonché agli enti meno significativi nel contesto di autorizzazioni all'attività bancaria o partecipazioni qualificate. La Guida alla verifica dei requisiti di idoneità aggiornata è stata adottata dalla BCE nel successivo mese di dicembre 2021. Con comunicazione del 7 aprile 2022, la Banca d'Italia ha comunicato l'adozione del questionario predisposto dalla BCE, come integrato con le specificità nazionali, nell'ambito della verifica dell'idoneità degli esponenti delle banche significative.

Parallelamente, il 2 luglio 2021, l'ESMA e l'EBA hanno pubblicato la versione finale congiunta delle proprie Linee guida, in applicazione a partire dal 31 dicembre 2021, sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave degli enti creditizi, imprese di investimento, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista.⁴⁰ Con nota n. 22 del 20 dicembre 2021, la Banca d'Italia ha reso noto di aver dichiarato all'Autorità bancaria europea l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti in parola, dando attuazione al Titolo IX degli stessi.

Con riferimento al recepimento della direttiva c.d. *CRD V*, di modifica della *CRD IV*, e alla revisione del complesso delle linee guida della *European*

38. *“Documento di consultazione: procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti”.*


39. *Guide to fit and proper assessments.*

40. *Final report on joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU.* Le Linee guida tengono conto delle modifiche introdotte dalle modifiche alla Direttiva 2019/878 sui requisiti patrimoniali (*CRD V*) e alla Direttiva (UE) 2019/2034 sulle imprese di investimento (*IFD*) e del loro effetto sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione, in particolare per quanto riguarda il rischio di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e diversità di genere.

41. Le consultazioni si sono concluse rispettivamente il 18 gennaio e il 22 febbraio 2021.
42. *Orientamenti per sane politiche di remunerazione ai sensi della direttiva 2013/36/UE.*
43. A seguito della razionalizzazione del riparto di competenze di vigilanza ispettiva e regolamentare fra la Consob e l'IVASS sui soggetti che realizzano, raccomandano o distribuiscono *IBIPs*, con attribuzione della vigilanza nell'ambito della distribuzione diretta in capo all'IVASS, la Consob – con delibera n. 21773/2021 del 25 marzo 2021 – ha proceduto all'abrogazione parziale degli obblighi di comunicazione di dati e notizie e di trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati, per espungere gli obblighi informativi delle imprese di assicurazione nei propri confronti.
44. Le previsioni del c.d. Correttivo *IDD* si inseriscono nel solco della uniformazione della disciplina applicabile alla distribuzione di *IBIPs* e seguono, a distanza di un anno, gli interventi operati dal decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165 (*"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari"*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 9 gennaio 2020.
45. Regolamento IVASS n. 40/2018.

Banking Authority, a fine 2020 la Banca d'Italia ha avviato due consultazioni sulle modifiche da apportare alle proprie disposizioni di vigilanza (Circolare n. 285/2013) in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione e di governo societario delle banche e dei gruppi bancari, conclusesi rispettivamente con l'emanazione del 37° e del 38° aggiornamento alla predetta Circolare del 24 novembre 2021 e del 22 febbraio 2022.⁴¹ In particolare, le nuove disposizioni tengono conto degli indirizzi e dei criteri concordati in sede internazionale, tra cui quelli dell'*EBA* e del *Financial Stability Board*. Il 2 luglio 2021 l'*EBA* ha infatti novellato le proprie linee guida in materia di remunerazione.⁴²

Infine, non da ultimo, si segnala il completamento del recepimento della direttiva *IDD*, con l'applicazione, dal 31 marzo 2021, degli interventi di regolazione della distribuzione assicurativa adottati nel 2020 da parte della Consob e dell'IVASS, a completamento del percorso di confronto e coordinamento fra le Autorità, in modo da comporre una disciplina quanto più possibile uniforme applicabile alla distribuzione di *IBIPs* da parte dei diversi canali distributivi e allineata alla normativa di derivazione *MiFID II* sulla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, considerato (i) il carattere di armonizzazione minima della *IDD* e (ii) la succedaneità che caratterizza i prodotti di investimento assicurativi rispetto agli strumenti finanziari, nella ravvisata opportunità di garantire agli investitori un livello di tutela analogo a quello agli stessi riconosciuto nell'ambito della prestazione dei servizi e delle attività di investimento.⁴³ Il riordino della materia è stato sigillato con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 19 del 25 gennaio 2021, del decreto legislativo 30 dicembre 2020, n. 187, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato per il recepimento della direttiva *IDD* (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa).⁴⁴ Tra le modifiche apportate dal provvedimento, si segnala che, in tema di conoscenze e competenze dell'intermediario persona fisica che intenda iscriversi nella sezione F del RUI, è stato previsto il possesso di idonee *"cognizioni e capacità professionali"*, accertato secondo le modalità definite con regolamento adottato dall'IVASS⁴⁵, con il quale sono altresì disciplinati gli obblighi di aggiornamento professionale e le relative modalità di registrazione ed è stato introdotto l'obbligo per le



imprese che operano come distributori e le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti di impartire ai propri dipendenti direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione ovvero ai produttori diretti non solo una formazione adeguata, ma anche un aggiornamento professionale.

In chiusura è necessario dare atto del crescente impegno profuso dalle autorità competenti nel contrasto all'operatività di soggetti che, in assenza di autorizzazione, effettuano attività di promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari e nella repressione dei fenomeni di abusivismo che, proliferando in presenza di vuoti normativi, sono suscettibili di minare la fiducia nel sistema finanziario stesso. Al riguardo si sottolinea l'importanza funzionale della gestione diretta delle sperimentazioni in ambiente vigilato (*sandbox*), attuata nell'ordinamento nazionale con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2021, n. 100 e, per quanto qui interessa, con la delibera Consob n. 22054 del 27 ottobre 2021, di adozione del Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti individuali previsti dal predetto decreto.

2. Le attività e le iniziative del 2021

Dopo il 2020, anche il 2021 è stato segnato dall'emergenza sanitaria da Covid-19 (cd. coronavirus) e dalle misure di prevenzione e contenimento adottate dalle autorità competenti. In tale contesto, l'Organismo ha continuato a svolgere regolarmente, nel rispetto della normativa anche emergenziale, le proprie funzioni istituzionali che, grazie ad un ulteriore rafforzamento dell'informatizzazione, sono state svolte prevalentemente con modalità "a distanza" e attraverso il ricorso al c.d. "lavoro agile" del personale.

Nel 2019 l'Organismo ha avviato un processo di riorganizzazione interna in un'ottica di ulteriore efficientamento nello svolgimento delle proprie funzioni. Dopo le modifiche apportate con decisione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo di OCF rispettivamente allo Statuto e al Regolamento Interno generale di Organizzazione e attività (RIO) a fine 2020, nel corso del 2021 sono state portate avanti le interlocuzioni con le Autorità competenti e le attività di studio ulteriori sulle modifiche all'assetto organizzativo e regolamentare ritenute necessarie al fine di integrare i presupposti autorizzativi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'art. 31, comma 4 del TUF.

L'Organismo ha inoltre partecipato al processo di confronto sulle modifiche ai regolamenti ministeriali concernenti i requisiti di iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e la Consob: sono infatti proseguite nel corso dell'anno le interlocuzioni con le Autorità che hanno coinvolto gli Uffici OCF per la definizione dello schema di decreto ministeriale recante il regolamento unico in materia di requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimonialità per lo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ai sensi degli articoli 18-*bis*, 18-*ter* e 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'Organismo ha altresì elaborato e trasmesso all'attenzione degli Uffici dell'Autorità di vigilanza alcune proposte di modifica al Regolamento Intermediari derivanti dalla propria esperienza nell'applicazione del Regolamento.

Si ricorda, infine, l'iniziativa "quota giovani" decisa per la prima volta a fine 2020 e volta a favorire l'ingresso e il permanere dei consulenti finanziari più giovani nella professione. In particolare, i candidati di età non superiore ai 30 anni che hanno superato la prova valutativa nel corso del 2020 hanno avuto la possibilità di fruire per il biennio successivo all'iscrizione (2021-2022) della riduzione del 50% del contributo quota annuale dovuto all'Organismo. Questa possibilità è stata confermata anche per i giovani candidati risultati idonei alle prove svolte nel 2021.

Le funzioni istituzionali di OCF


Le funzioni di vigilanza

Nel 2021 l'Ufficio Vigilanza Albo ha proseguito l'attività di vigilanza a evento, vigilanza preventiva e vigilanza programmata nei confronti dei soggetti iscritti, in esito alla quale si è proceduto ove ne ricorressero i presupposti all'avvio di un procedimento sanzionatorio, di cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha condotto la fase istruttoria di propria competenza.

L'attività di vigilanza a evento è stata avviata in seguito alla ricezione, da parte di fonti interne o esterne all'OCF, di segnalazioni ed esposti relativi a ipotesi di violazione della normativa sui consulenti finanziari.

Con particolare riferimento all'attività di vigilanza preventiva, sono state implementate nuove funzionalità informatiche al fine di ottimizzare l'estrazione e l'organizzazione dei dati ricevuti. Inoltre, nel mese di marzo 2021 l'Ufficio Vigilanza Albo ha ampliato il perimetro del set di dati utili da raccogliere ai fini dell'attività di monitoraggio periodico, richiedendo agli iscritti nelle sezioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria la trasmissione di flussi informativi utili al rilevamento di un nuovo indicatore di anomalia a partire dall'ultimo trimestre del 2021.

Con riguardo all'attività di vigilanza programmata, sono state svolte le verifiche periodiche in merito all'adesione dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e relativamente all'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi, anche operanti per conto di società di consulenza finanziaria, tenuto conto delle modifiche regolamentari apportate dalla Consob all'art. 164 del Regolamento Intermediari in vigore dal 31 marzo 2021.



Nel corso dell'anno 2021, l'Ufficio Vigilanza Albo ha svolto altresì attività di vigilanza ispettiva nei confronti dei soggetti iscritti mediante accertamenti *on site*, tesi a verificare l'adozione dei presidi e delle procedure necessari a garantire il corretto svolgimento dell'attività.

Al riguardo, a dicembre 2021 sono state integrate e aggiornate le policy e le procedure di vigilanza, così da completare la definizione dei principi e dei criteri necessari al raggiungimento degli obiettivi di vigilanza dell'OCF.

La funzione di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

Nel corso del 2021, nonostante le restrizioni dovute al perdurare dell'emergenza sanitaria, gli Uffici Albo Consulenti Finanziari e l'Ufficio Consulenza Legale, quest'ultimo limitatamente ai procedimenti di cancellazione dall'albo in seguito a sopravvenienza di una situazione impeditiva, hanno garantito la continuità operativa svolgendo tutte le attività di loro competenza.


Sono state, pertanto, condotte le istruttorie dei procedimenti di iscrizione e di cancellazione, consentendo l'adozione dei relativi provvedimenti da parte del Comitato Ristretto.

Sono stati attivati, altresì, i controlli sui requisiti richiesti dalla normativa per la permanenza nell'albo, trasmettendo le informazioni raccolte all'Ufficio Vigilanza Albo per i profili di interesse.

Sono state valutate, nei casi previsti, le variazioni degli elementi informativi prodotte dagli iscritti all'albo e invitati a provvedere alla comunicazione i soggetti che risultassero inadempienti.

È stata curata la redazione di news pubblicate sul portale dell'Organismo sulle questioni di competenza. In particolare, è stata pubblicata la news con la quale sono stati invitati gli iscritti nella sezione dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria a prestare particolare attenzione all'entrata in vigore, il 10 marzo 2021, del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Sono state aggiornate le *Frequently Asked Questions* (F.A.Q.) inerenti alla presentazione della domanda di iscrizione e di cancellazione dall'albo e forniti



tutti i chiarimenti necessari per la compilazione dei relativi moduli. Infine, sono state elaborate e rese pubbliche nuove F.A.Q. sulla prova valutativa a distanza.

Infine, è stata assicurata, l'assistenza agli utenti, ai candidati alle prove valutative e ai soggetti abilitati, nonché la gestione di tutte le richieste comprese quelle di accesso agli atti e di informazioni da parte di Autorità terze per i dati di propria competenza.

La prova valutativa⁴⁶

In considerazione dell'incertezza legata all'andamento della pandemia da Covid-19, in conformità al Regolamento Interno generale di Organizzazione e attività di OCF, sono state indette per il primo e per il secondo semestre dell'anno prove valutative "a distanza", suddivise in cinque sessioni e dieci appelli mensili, a partire da febbraio fino a dicembre 2021, alle quali è stata aggiunta una sessione dedicata alle persone fisiche iscritte nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI).

Nelle date individuate la prova è stata organizzata prevedendo lo svolgimento di due tornate giornaliere con la presenza di massimo n. 35 candidati per ciascuna tornata.

Sono stati tempestivamente resi pubblici sul portale web dell'Organismo i calendari con le date in cui poter sostenere la prova così da permettere ai candidati la presentazione della domanda di partecipazione. Allo stesso tempo, per lo svolgimento della stessa, sono state adottate le delibere di nomina dei membri delle cinque Commissioni esaminatrici.

A seguito dell'alto numero di richieste pervenute è stato necessario integrare le date inizialmente previste nel bando del primo semestre con la previsione di ulteriori giornate d'esame. In tal modo è stato possibile consentire a oltre 4.000 candidati di sostenere la prova entro il mese di luglio.

Le giornate aggiuntive sono state adeguatamente pubblicizzate attraverso news pubblicate sul portale di OCF e nell'area riservata dei singoli candidati.

Per il secondo semestre è stato possibile presentare la domanda di partecipazione alla prova a partire dal 10 febbraio 2021 con la previsione di circa 3.700 posti

46. Si veda il capitolo 5 per quanto riguarda i risultati della prova valutativa del 2021 e per la descrizione delle caratteristiche principali dei candidati iscritti. Si vedano anche i paragrafi 8.1.2 e 8.1.3 per la descrizione del sistema informatico di gestione della prova valutativa e degli strumenti a supporto della preparazione dei candidati messi a disposizione da OCF.

disponibili e una giornata di prova dedicata alle persone fisiche iscritte nella sezione A del RUI.

Alla fine del mese di settembre i posti disponibili per l'anno 2021 in base al calendario definito, pari complessivamente a 7.820, risultavano tutti prenotati.

Gli Uffici Albo Consulenti Finanziari hanno ricevuto le domande di partecipazione alla prova e curato l'istruttoria necessaria alla verifica della completezza e regolarità delle singole domande nonché valutato l'effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando per l'ammissione e dichiarati dai candidati richiedendo, se necessario, chiarimenti ed integrazioni agli interessati ovvero effettuando i controlli presso terzi, adottando anche provvedimenti di esclusione nei confronti dei candidati che non risultavano in possesso dei requisiti previsti.

Gli Uffici hanno curato, inoltre, l'aspetto organizzativo della prova, assistendo altresì le Commissioni esaminatrici nel corso delle singole tornate, svolgendo l'attività di identificazione e vigilanza sui candidati. Hanno inoltre fornito supporto nella redazione dei verbali e curato l'invio di eventuali comunicazioni di invalidazione della prova ai candidati ovvero esclusione dalla stessa.

È continuato, infine, il consueto aggiornamento annuale del database dei quesiti della prova e della piattaforma di *eLearning* per recepire gli adeguamenti normativi che si sono resi necessari.

I sistemi informativi e il portale web di OCF

In generale, l'emergenza sanitaria e, di conseguenza, la necessità di assicurare agli uffici OCF una modalità di lavoro agile (c.d. *smart working*) hanno richiesto, come già nel 2020, aggiornamenti infrastrutturali mirati, atti ad abilitare l'accesso remoto e in sicurezza ai sistemi operativi dell'Organismo da parte di tutte le risorse interne. Tali interventi hanno consentito una totale continuità operativa di OCF senza alcuna interruzione.

Il nuovo contesto ha comportato il prosieguo nell'utilizzo integrato con il SIOCF della piattaforma in *outsourcing* di erogazione della prova valutativa in modalità a distanza con l'avvio di *room* virtuali per le Commissioni esaminatrici per ogni tornata di esame. L'erogazione della prova "a distanza", infatti, prevede

la remotizzazione anche del controllo del corretto svolgimento delle prove da parte delle Commissioni. In particolare, nell'anno si è proceduto con la realizzazione, ai fini delle prove 2022, di una nuova piattaforma più performante ed "evoluta", potenziata sotto il profilo sia infrastrutturale sia applicativo con l'implementazione dell'utilizzo di una seconda telecamera⁴⁷ e l'ampliamento della capacità della singola tornata di esame da 35 ad un massimo di 70 candidati oltre a *features* aggiuntive atte ad agevolare il presidio svolto dalla Commissione esaminatrice durante lo svolgimento delle prove⁴⁸. La nuova prova prevede anche l'organizzazione di un presidio presso le sedi di OCF da parte delle Commissioni con la messa a disposizione di "aule" opportunamente attrezzate nel rispetto dei vincoli dettati dalle restrizioni emergenziali dovute all'epidemia da Covid-19⁴⁹.

Come previsto nel piano operativo 2021, è stata effettuata la messa in esercizio del nuovo sistema documentale OCF ovvero della versione evoluta di livello *enterprise* sulla nuova infrastruttura hardware/di rete di OCF⁵⁰.

Per la gestione documentale, in particolare, sono state svolte le analisi propedeutiche ed avviate le attività progettuali necessarie all'implementazione degli adeguamenti dei sistemi di gestione documentale e di conservazione, alle nuove linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici⁵¹ e sulla base delle verifiche congiunte con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) in relazione agli adempimenti privacy sugli archivi digitali.

Nell'anno è stato avviato in modalità *outsourcing* il servizio di conservazione "a norma"⁵² – integrato con il sistema documentale di OCF da cui si alimenta (archivio corrente) – per la conservazione dei documenti protocollati inerenti alle fatture elettroniche (in ottemperanza alle normative di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/06/2014 e alle disposizioni dell'Agenzia delle Entrate) e la messa in sicurezza dei registri di protocollo.

Coerentemente con la strategia di digitalizzazione di OCF, si è proseguito nell'anno con il potenziamento funzionale e strutturale dei sistemi "core" (SIOCF) parallelamente all'attività di *tuning* e di potenziamento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture critiche. Sotto il profilo applicativo, in particolare, è stato avviato lo sviluppo di un Nuovo Sistema Pagamenti (NSP) integrato

47. Sviluppo App installabile su dispositivo mobile (iOS o Android).

48. Avvio della nuova piattaforma al 22 dicembre 2021.

49. Da un punto di vista logistico la nuova organizzazione delle prove ha comportato ulteriori investimenti nell'anno sulla connettività delle sedi di Roma e Milano con la contrattualizzazione di un servizio potenziato anche in sicurezza che include, tra l'altro, un ulteriore aumento di banda garantita (avvio del nuovo servizio nel primo trimestre del 2022).

50. Virtual Data Center (VDC) di ultima generazione in *outsourcing* che già ospita il SIOCF.

51. Le nuove linee guida AgID sono entrate in vigore il 10 settembre 2020 con data iniziale di attuazione entro il 7 giugno 2021 e successiva proroga al 1° gennaio 2022.

52. Tramite attivazione di un sistema presso Conservatore esterno accreditato AgID.


nell'architettura del SIOCF di gestione dei pagamenti albo e della riscossione coattiva integrando i flussi informativi con l'Agenzia delle Entrate. Il nuovo sistema sarà operativo nel 2022.

Comunicazione istituzionale ed educazione finanziaria

Parallelamente alle suddette attività, OCF ha confermato la propria attenzione verso le iniziative di comunicazione e informazione istituzionale focalizzate sull'educazione finanziaria e sull'importanza della consulenza finanziaria a tutela degli investitori e dei cittadini.

Si rinvia al capitolo 9 per un approfondimento dei temi di educazione finanziaria e comunicazione istituzionale⁵³.

53. Le precedenti campagne di comunicazione di OCF sono consultabili sul portale web www.organismocf.it e sono altresì descritte nelle Relazioni Annuali di OCF.



3. La funzione di vigilanza sugli iscritti all'albo

Nel corso dell'anno 2021 le funzioni di vigilanza sono state svolte con piena continuità dall'Organismo, facendo registrare nel complesso una attività operativa sostanzialmente in linea con quella svolta nell'anno precedente. In particolare, nell'anno 2021 si sono registrati i seguenti dati.

3.1 Istruttorie

L'Organismo ha aperto complessivamente n. 516 procedimenti di vigilanza di cui circa il 94% ha avuto ad oggetto condotte ascrivibili a consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e il restante 6% ha riguardato le nuove categorie di consulenti finanziari, ossia i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria (cfr. tabella "Attività istruttoria sui soggetti vigilati – Tipologia" sottoesposta).


Sono state effettuate in totale n. 934 richieste di informazioni, di cui n. 98 all'Autorità giudiziaria, al fine di acquisire gli elementi informativi e documentali necessari allo svolgimento dell'attività istruttoria, in esito alla quale sono stati avviati complessivamente n. 93 procedimenti sanzionatori mediante trasmissione della lettera di contestazione degli addebiti ex art. 196 TUF ai soggetti interessati (cfr. tabella "Attività istruttoria sui soggetti vigilati – Tipologia").

| Attività istruttoria sui soggetti vigilati – Tipologia | 2020 | 2021 |
|--|------|------|
| Procedimenti di vigilanza | 603 | 516 |
| Richieste di informazioni | 755 | 934 |
| Procedimenti sanzionatori avviati ⁵⁴ | 123 | 93 |

54. Il dato si riferisce al numero totale di soggetti vigilati nei confronti dei quali nell'anno solare di riferimento è stata formulata una contestazione degli addebiti ex art. 196 TUF.

Oltre il 70% delle istruttorie è stato originato dalle segnalazioni degli intermediari, dagli esposti degli investitori e da comunicazioni di soggetti terzi (Autorità giudiziaria, Autorità di vigilanza e altri). Circa il 25% delle istruttorie è scaturito, inoltre, dall'attività degli uffici dell'OCF (cfr. grafico 1).

Grafico 1 - Tipologie delle segnalazioni 2021




Con riferimento alle tipologie di violazioni della normativa di settore contestate nel 2021 ai soggetti vigilati, le stesse hanno riguardato, per lo più, le seguenti condotte ascrivibili ai consulenti finanziari:

- la comunicazione o la trasmissione al cliente o all'intermediario di informazioni o documenti non rispondenti al vero;
- l'inosservanza degli obblighi di comunicazione di elementi informativi relativi all'iscrizione;
- l'acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza della clientela;
- la ricezione di forme di compenso o di finanziamento da parte della clientela;
- il perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente, spesso correlato alla contraffazione della firma dell'investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a operazioni dal medesimo poste in essere;
- la ricezione o l'utilizzo da parte del consulente dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dell'investitore;


- la promozione e il collocamento di forme di investimento estranee all’offerta ufficiale di prodotti dell’intermediario mandante;
- l’inadempimento degli obblighi identificativi del cliente (cfr. grafico 2).

Grafico 2 - Tipologie delle violazioni contestate 2021



In merito alla casistica delle violazioni accertate, nel 2021 si rileva una tendenza che conferma sostanzialmente i dati registrati nell’anno precedente per quanto riguarda le condotte connotate da maggiore gravità, quali la comunicazione o la trasmissione al cliente o all’intermediario di informazioni o documenti non rispondenti al vero e l’acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza della clientela (cfr. grafico 3).

Grafico 3 - Tipologie delle violazioni accertate nel 2020 e nel 2021




3.2 Provvedimenti

Nel corso del 2021, per quanto attiene ai poteri di natura cautelare di cui all'art. 7-*septies* del Testo Unico della Finanza, l'Organismo ha assunto complessivamente n. 39 provvedimenti (cfr. tabella "*Provvedimenti concernenti i poteri cautelari ex art. 7-septies TUF*" sottoesposta).

In particolare, sono state adottate in via d'urgenza n. 2 delibere di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di 180 giorni, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, TUF, in presenza di elementi che hanno fatto presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del Testo Unico della Finanza.

Sono state adottate, altresì, n. 19 delibere di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF e in n. 9 casi l'archiviazione di procedimenti cautelari avviati ai sensi della medesima norma. I provvedimenti di adozione della sospensione cautelare hanno riguardato, per lo più, fattispecie di assunzione da parte dei soggetti vigilati della qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 del codice di procedura penale, mentre in ipotesi residuali l'adozione della misura è stata assunta con riferimento all'avvenuta sottoposizione dei consulenti finanziari alle misure cautelari personali di cui al libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale.

L'Organismo, inoltre, in n. 2 ipotesi ha proceduto alla conferma di altrettante delibere cautelari adottate in virtù dell'art. 7-*septies*, comma 2, TUF e ha revocato in autotutela n. 3 provvedimenti cautelari assunti ai sensi del medesimo articolo, in ragione del venir meno dei presupposti che ne avevano determinato l'assunzione e, in specie, dell'intervenuta assoluzione del consulente nel procedimento penale prima pendente. In n. 4 ipotesi l'Organismo ha deciso di non accogliere altrettante istanze di riesame presentate, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento Interno generale di Organizzazione e attività dell'OCF (RIO), avverso delibere di sospensione cautelare adottate ex art. 7-*septies*, comma 2, TUF.



| Provvedimenti concernenti i poteri cautelari ex art. 7-septies TUF | 2020 | 2021 |
|--|-----------|-----------|
| Delibere di sospensione cautelare ex art. 7-septies, comma 1, TUF | 14 | 2 |
| Delibere di sospensione cautelare ex art. 7-septies, comma 2, TUF | 20 | 19 |
| Decisioni di non adozione di misura cautelare ex art. 7-septies, comma 2, TUF | 15 | 9 |
| Conferme di delibere di sospensione cautelare ex art. 7-septies, comma 2, TUF | 0 | 2 |
| Revoche di delibere di sospensione cautelare ex art. 7-septies, comma 2, TUF | 1 | 3 |
| Decisioni di non accoglimento di istanze di riesame di delibere di sospensione cautelare ex art. 7-septies, comma 1, TUF | 2 | 0 |
| Decisioni di non accoglimento di istanze di riesame di delibere di sospensione cautelare ex art. 7-septies, comma 2, TUF | 1 | 4 |
| Totale | 53 | 39 |

Con riguardo ai procedimenti istruiti nel corso del 2021, si registrano inoltre i seguenti adempimenti istruttori curati dall'Ufficio Vigilanza Albo:


- svolgimento di n. 8 audizioni personali di consulenti finanziari;
- accoglimento di n. 55 istanze di accesso agli atti, relative sia a procedimenti cautelari sia sanzionatori, presentate dai soggetti interessati;
- esame e gestione di n. 7 istanze di riesame di delibere di sospensione cautelare ex art. 7-septies, TUF, presentate dai soggetti vigilati ai sensi dell'art. 61 del RIO.

Nel medesimo periodo, l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha determinato l'adozione di provvedimenti nei confronti di n. 109 soggetti iscritti (n. 107 provvedimenti sanzionatori e n. 2 archiviazioni – vedi *infra*).

In particolare, sono stati conclusi n. 111 procedimenti sanzionatori a seguito dei quali sono stati adottati provvedimenti nei confronti di n. 99 consulenti finanziari abilitati all'offerta sede, n. 8 consulenti finanziari autonomi e n. 2 società di consulenza finanziaria. Relativamente ai procedimenti nei confronti dei consulenti finanziari autonomi va rilevato che un provvedimento è stato adottato a fronte di condotte poste in essere dall'iscritto quando ancora operava in qualità di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.

Nel dettaglio, con riferimento ai provvedimenti adottati nel 2021, sono state deliberate n. 23 radiazioni dall'albo, n. 30 sospensioni dall'albo per periodi da un minimo di uno a un massimo di quattro mesi, n. 37 sanzioni pecuniarie di importo pari ad euro 516, n. 17 richiami scritti e n. 2 archiviazioni (cfr. grafico 4).

Grafico 4 - Provvedimenti sanzionatori 2021



Sulla base dei dati sopra evidenziati emerge che oltre il 50% delle delibere adottate dall'Organismo nel corso del 2021 è rappresentato da provvedimenti sanzionatori che incidono sullo *status* dei soggetti iscritti all'albo, quali radiazioni e sospensioni sanzionatorie ex art. 196 TUF. D'altro canto, si registra altresì un crescente numero di sanzioni pecuniarie e richiami scritti; dato che, tuttavia, si pone in linea con l'ampliamento del perimetro dell'attività di vigilanza dell'Organismo sui soggetti iscritti all'albo, che – con il passaggio di funzioni dalla Consob all'Organismo – ha interessato anche violazioni di minor rilevanza.

Dall'analisi dei procedimenti conclusi a partire dal suddetto trasferimento delle funzioni emerge pertanto un trend in costante aumento relativo alle fattispecie portate all'esame del Comitato di Vigilanza e al numero dei provvedimenti sanzionatori complessivamente adottati ex art. 196 TUF.

| Anno | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|------------------|------|------|------|
| Provvedimenti sanzionatori | 89 ⁵⁵ | 89 | 98 | 107 |


55. Di cui n. 11 provvedimenti sanzionatori risultano essere stati adottati da parte di OCF, nel mese di dicembre 2018, a seguito del trasferimento del potere deliberativo.

L'analisi condotta sui procedimenti conclusi nel corso del 2021 ha rilevato inoltre – al pari di quanto verificatosi nel 2020 – una crescente partecipazione al procedimento sanzionatorio da parte dei soggetti destinatari delle lettere

di contestazione degli addebiti che hanno conseguentemente ricevuto la Relazione Finale predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative ai sensi dell'art. 58, comma 1, del RIO, al fine di presentare conclusivamente le proprie controdeduzioni.

Analizzando i procedimenti conclusi nel corso del 2021, si è infatti registrata una partecipazione pari al 66% rispetto al totale, con un aumento di 10 punti percentuali rispetto all'anno precedente (cfr. grafico 5).

Grafico 5 - Dati relativi alla partecipazione ai procedimenti sanzionatori 2021



Sul punto, si rileva che la partecipazione al procedimento sanzionatorio risulta essere stata agevolata anche dall'introduzione della "Procedura per l'audizione a distanza delle parti", adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020 al fine di far fronte alla situazione di crisi epidemologica. Ed invero, a partire dalla sua approvazione, tale modalità di audizione ha raccolto il *favor* dei soggetti iscritti all'albo, facendo registrare un aumento delle istanze di audizione presentate rispetto all'anno precedente⁵⁶.

Con riguardo ai procedimenti istruiti nel corso del 2021, si registrano, inoltre, i seguenti adempimenti istruttori curati dall'Ufficio Sanzioni Amministrative:

- n. 24 audizioni personali (di cui n. 23 svolte in modalità telematica)⁵⁷;
- n. 54 istanze di accesso agli atti, presentate ai sensi dell'art. 55, comma 3, del RIO, riscontrate positivamente dall'Ufficio Sanzioni Amministrative⁵⁸;
- n. 1 relazione integrativa predisposta su richiesta del Comitato di Vigilanza ai sensi dell'art. 58, comma 7, del RIO.

Rispetto all'attività collegata alla fase "*post-decisoria*", risultano pervenute n. 4 istanze di riesame di cui all'art. 61 del Regolamento Interno generale di Organizzazione e attività dell'OCF, che l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha

56. In particolare, nel corso del 2020 si sono tenute n. 18 audizioni personali, di cui n. 16 svolte in modalità telematica. Nel corso del 2021 risultano invece essersi tenute complessivamente n. 24 audizioni personali, di cui solo una è stata svolta su richiesta della parte presso la sede l'Organismo.

57. In particolare, un'audizione è relativa ad una richiesta effettuata nel 2020.

58. Si specifica che tale numero computa anche le reiterate richieste di accesso agli atti formulate dal medesimo soggetto nell'ambito di procedimenti plurisoggettivi. Si segnala, inoltre, che nel corso del 2021 sono state presentate ulteriori n. 2 istanze, positivamente riscontrate nel primo mese del 2022.

trattato e gestito al fine di consentire la decisione del Comitato di Vigilanza, intervenuta entro i termini normativamente previsti, che ha confermato il precedente provvedimento assunto.


Infine, con riferimento ai procedimenti sanzionatori e cautelari sono state effettuate complessivamente n. 50 segnalazioni all'Autorità giudiziaria inerenti a fattispecie di possibile rilevanza penale, emerse nel corso delle istruttorie svolte dagli Uffici della vigilanza. Tali segnalazioni hanno riguardato, in particolare, ipotesi di sussistenza di profili di illiceità penale aventi ad oggetto condotte dirette a carpire la buona fede degli investitori.

Con riguardo al contenzioso dell'Area Vigilanza, l'Organismo ha ricevuto n. 34 ricorsi. In particolare, n. 14 ricorsi sono stati presentati ai Tribunali amministrativi regionali (TAR) competenti per territorio, di cui: (i) n. 2 hanno impugnato i provvedimenti, adottati dall'Organismo, di sospensione cautelare per un periodo di 180 giorni ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF; (ii) n. 12 hanno impugnato i provvedimenti, adottati dall'Organismo, di sospensione cautelare per un periodo di un anno ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF. I rimanenti 20 ricorsi hanno riguardato l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dinanzi alle Corti d'Appello di competenza.

Dei ricorsi presentati innanzi ai TAR:

- n. 10 si sono chiusi con il rigetto della domanda cautelare, per n. 8 dei quali sono stati a seguito presentati i relativi ricorsi dinanzi al Consiglio di Stato;
- n. 2 hanno accolto la domanda cautelare;
- n. 1 si è chiuso per rinuncia dell'azione proposta dalla parte;
- n. 1, pur presentando ricorso all'Organismo, non è stato depositato il ricorso al TAR avverso la delibera adottata dall'OCF, di fatto così rinunciando al ricorso.

In particolare, in n. 1 ordinanza del TAR, che ha accolto la domanda cautelare di controparte, il Tribunale ha rappresentato che: *“... l'Organismo di Vigilanza possa – e non già debba – e, quindi, in assenza di qualsivoglia automatismo, comminare al soggetto in questione la misura cautelare della sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di un anno. Ciò sulla scorta di una valutazione di natura discrezionale avente ad oggetto, per come chiarito dalla norma regolamentare di cui sopra, non soltanto il “titolo di reato”, ex se considerato, ma anche tutte “le circostanze per le quali”, nei confronti del soggetto iscritto all'albo, è stata esercitata l'azione penale nonché l'idoneità di*



siffatte circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario. La legittimità di siffatta valutazione discrezionale, del tutto indipendente dai possibili esiti del procedimento penale in cui l'iscritto risulta coinvolto, è, dunque, certamente condizionata dalla compiutezza dell'attività istruttoria ossia dall'effettiva presa in carico, da parte dell'Organismo di Vigilanza, di tutte le obiettive circostanze – anche ulteriori e diverse rispetto a quelle stigmatizzate nel capo di imputazione – comunque inerenti la condotta penalmente rilevante ascritta all'intermediario, delle quali, complessivamente considerate, occorre valutare l'idoneità a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario. Siffatta valutazione, onde legittimare l'irrogazione di una misura di natura pacificamente cautelare, quale quella della sospensione dell'attività di intermediario (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 10 settembre 2015, n. 4226), deve, quindi, necessariamente essere svolta in concreto e deve avere riguardo all'idoneità "attuale" di tutte le specifiche circostanze per le quali nei confronti del soggetto iscritto all'albo è stata esercitata l'azione penale a pregiudicare la fiducia dei risparmiatori nel corretto funzionamento del mercato finanziario (cd. strepitus fori)". Per tale pronuncia, l'Organismo ha deciso di proporre appello.

Dei ricorsi presentati al Consiglio di Stato (n. 8): (i) n. 7 si sono chiusi positivamente per l'Organismo; (ii) n. 1 si è chiuso negativamente per l'Organismo. In tutti i casi in cui il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi cautelari non ha rinvenuto i presupposti per la sospensiva in quanto l'OCF *"ha adottato la determinazione di sospensione all'esito del riscontrato rinvio a giudizio dell'appellante per un reato previsto dall'art. 7-septies del d.lgs. n. 58/1998, valutando le circostanze connotanti l'imputazione ascritta al medesimo come idonee a pregiudicare gli interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di promotore finanziario"*.

In merito ai ricorsi presentati alle Corti di Appello, n. 10 si sono chiusi positivamente per l'Organismo con condanna della controparte soccombente a rifondere le spese di lite. Per i restanti n. 10 ricorsi l'Organismo è in attesa dell'esito del giudizio di merito.

4. La funzione di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

I procedimenti condotti dall'Organismo nell'ambito della funzione di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari si riferiscono alle iscrizioni all'albo, alle cancellazioni dall'albo e a eventuali procedimenti di riesame dei provvedimenti adottati.

Inoltre, vengono recepite, ed eventualmente valutate, le comunicazioni di variazione degli elementi informativi dei soggetti iscritti previste dall'art. 153 del Regolamento Intermediari (es. luogo di conservazione della documentazione, residenza, domicilio, variazioni delle condizioni per la permanenza nell'albo) nonché vengono intrattenuti i rapporti con i soggetti abilitati per le comunicazioni di competenza di cui dall'art. 154 dello stesso Regolamento⁵⁹.

4.1 La sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

4.1.1 Le istruttorie e i provvedimenti

Nel 2021 le domande di iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede pervenute sono state n. 2.673.

Ogni domanda di iscrizione è stata oggetto di verifica rispetto ai requisiti previsti dalla decretazione ministeriale. Nel corso dell'istruttoria, ove necessario, sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni documentali.

I **provvedimenti di iscrizione all'albo** adottati sono stati n. **2.735** così suddivisi:
– a seguito di superamento della prova valutativa n. **2.146** (78,5%);
– per possesso dei requisiti di professionalità n. **589** (21,5%) di cui n. **208** re-iscrizioni.

Nel corso del 2021, in n. 3 casi è stata inviata la comunicazione dei motivi ostativi all'iscrizione ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990.

Rispetto al 2020 i provvedimenti di iscrizione sono significativamente aumentati (+84,5%). Nel dettaglio, le iscrizioni a seguito di superamento della prova

59. Secondo tale disposizione i soggetti abilitati comunicano all'Organismo: il venir meno in capo ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo; i nominativi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede operanti sotto supervisione ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), nonché ogni successiva variazione; i nominativi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

valutativa sono più che raddoppiate e quelle per possesso dei requisiti di professionalità sono aumentate del 40,9%.

| Sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede - iscrizioni | Anno | | | | | Δ%* |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Superamento della prova valutativa | 1.548 | 1.308 | 1.017 | 1.064 | 2.146 | 101,7% |
| Possesso dei requisiti di professionalità | 1.539 | 877 | 439 | 418 | 589 | 40,9% |
| Totale | 3.087 | 2.185 | 1.456 | 1.482 | 2.735 | 84,5% |

* Confronto 2021-2020.

Nella suddivisione dei provvedimenti di iscrizione all'albo per fasce di età, si conferma un ulteriore aumento dell'incidenza degli *under 30*.

| Fasce d'età/composizione percentuale delle iscrizioni | % 2017 | % 2018 | % 2019 | % 2020 | % 2021 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <30 anni | 9,5% | 11,0% | 23,8% | 30,1% | 42,3% |
| 30-39 anni | 25,1% | 28,6% | 32,3% | 29,1% | 25,7% |
| 40-49 anni | 38,5% | 35,5% | 24,8% | 24,6% | 21,1% |
| 50-65 anni | 26,1% | 24,2% | 18,3% | 15,9% | 10,6% |
| >65 anni | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 0,3% |
| Totale n. iscrizioni all'albo | 3.087 | 2.185 | 1.456 | 1.482 | 2.735 |

Rispetto alla **distribuzione sul territorio nazionale dei provvedimenti d'iscrizione** si rileva che il 51,4% ha interessato il nord Italia mentre il 48,6% il centro-sud e le isole.

Emerge, infine, che n. 1.624 iscritti nel 2021 hanno iniziato ad operare per conto di un soggetto abilitato alla data di redazione del presente documento⁶⁰.

I provvedimenti di cancellazione dall'albo hanno riguardato complessivamente **n. 2.467** consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, di cui:

- su domanda dell'interessato n. **1.432**;
- per il mancato pagamento nei termini del “contributo quota annuale Albo” n. **934**;
- per decesso n. **84**;
- per perdita dei requisiti n. **9**;
- per adozione del provvedimento di radiazione dall'albo n. **8**.

60. Estrazione dati marzo 2022.

Non sono stati adottati provvedimenti di cancellazione per iscrizione all'albo ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare.

I provvedimenti di cancellazione sono diminuiti complessivamente del 22,1% rispetto all'anno precedente; quelli su domanda dell'interessato sono diminuiti del 5,3% mentre quelli per il mancato pagamento nei termini del contributo quota annuale del 38,6%.

| Sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede – cancellazioni* | Anno | | | | | Δ%** |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Domanda dell'interessato | 1.405 | 1.674 | 2.883 | 1.512 | 1.432 | -5,3% |
| Mancato pagamento nei termini del contributo annuale | 808 | 950 | 422 | 1.521 | 934 | -38,6% |
| Perdita dei requisiti (onorabilità e situazioni impeditive) | 6 | 1 | 3 | 14 | 9 | -35,7% |
| Totale | 2.219 | 2.625 | 3.308 | 3.047 | 2.375 | -22,1% |

* Sono escluse le cancellazioni per decesso e per provvedimento di radiazione dall'albo.

** Confronto 2021-2020.

Avuto riguardo alla **distribuzione sul territorio nazionale dei provvedimenti di cancellazione** si rileva che il 58,9% ha interessato il nord Italia mentre il 41,1% il centro-sud e le isole.

Il grafico che segue mostra l'andamento complessivo dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione deliberati dall'Organismo dal 2017 al 2021.

Grafico 6 - Sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede – numero di provvedimenti di iscrizione e cancellazione adottati dall'Organismo nel periodo 2017-2021



Con riferimento al contenzioso relativo ai provvedimenti adottati dagli Uffici Albo Consulenti Finanziari e dall'Ufficio Consulenza Legale, al 31 dicembre 2021, l'Organismo ha ricevuto n. 13 ricorsi⁶¹.

In particolare, dei ricorsi presentati innanzi al TAR (complessivamente n. 8):

- n. 1, avverso provvedimento di annullamento della prova valutativa per mancanza del titolo di studio richiesto, è stato dichiarato perento con provvedimento del 2017;
- n. 1, avverso provvedimento di annullamento dell'iscrizione per mancanza dei requisiti per l'esonero dalla prova valutativa, è pendente e in attesa di fissazione dell'udienza di merito;
- n. 1, avverso provvedimento di diniego di accesso documentale, si è concluso positivamente, con l'integrale rigetto delle pretese del ricorrente e la conferma del provvedimento adottato dall'Organismo;
- n. 5, avverso provvedimenti di cancellazione dall'albo per sopravvenuta situazione impeditiva ex art. 2 D.M. 472/1998, si sono conclusi positivamente in fase cautelare con la conferma dei provvedimenti adottati dall'Organismo; per n. 2 provvedimenti di questi 5 sono stati presentati, inoltre, ricorsi al Consiglio di Stato che si sono ugualmente chiusi positivamente per l'Organismo. Per quanto concerne invece le relative fasi di merito, i ricorrenti non hanno reiterato istanze di fissazione di udienza né formulato istanze di prelievo.

I ricorsi presentati irritualmente dinanzi alle Corti di Appello sono complessivamente n. 5, avverso delibere di cancellazione dall'albo per sopravvenuta situazione impeditiva ex art. 2 D.M. 472/1998. Di questi, n. 1 è stato dichiarato inammissibile; n. 1 è stato dichiarato estinto per rinuncia agli atti del ricorrente e per i rimanenti 3 sono state adottate ordinanze di rigetto delle istanze cautelari presentate dalle controparti. Uno di questi ultimi 3 si è chiuso positivamente per l'Organismo, con l'adozione della sentenza emessa il 25 novembre 2021 dalla Corte d'Appello di Milano, di rigetto del ricorso. Per i restanti 2, a seguito dell'udienza di trattazione di merito, non è stata ancora emessa sentenza.

Sono stati, inoltre, proposti nel corso del 2021 n. 3 reclami ex art. 144 del Regolamento Intermediari, di cui n. 2 avverso provvedimenti di cancellazione per mancato pagamento nei termini del contributo quota annuale albo e n. 1 avverso un provvedimento di cancellazione per situazione impeditiva ex art. 2 D.M. 472/1998, risultati tutti non accolti dalla Consob.

61. Si precisa che n. 3 ricorsi, inizialmente presentati dinanzi alla Corte d'Appello nell'anno 2020, sono stati riproposti nel 2021 dinanzi alla diversa giurisdizione del TAR.

4.1.2 I controlli

Le verifiche sugli iscritti all'albo hanno come obiettivo quello di garantire il permanere nell'albo dei soli soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione nel pieno rispetto della disciplina vigente e delle esigenze del mercato.

Viene assicurato, inoltre, il continuo aggiornamento dell'albo ai fini dell'applicazione di criteri di trasparenza e di correttezza dei dati a disposizione di tutti i soggetti interessati.

I controlli eseguiti hanno riguardato i requisiti di onorabilità, professionalità e l'assenza di situazioni impeditive per un totale nel 2021 di n. 9.662.

I soggetti da sottoporre a controllo sono individuati attraverso parametri predefiniti e regolati internamente che includono "indicatori di rischio". L'Organismo effettua altresì i controlli necessari ogni qual volta riceva una segnalazione o venga a conoscenza di presunte irregolarità commesse da iscritti.

Nel 2021, per quanto riguarda il requisito di onorabilità, sono stati attivati sugli iscritti n. 8.971 controlli.

In base agli esiti, i soggetti vengono inseriti ovvero mantenuti e sottoposti a controlli periodici. Gli Uffici Albo Consulenti Finanziari di Roma e Milano, in esito a tali controlli, provvedono a comunicare all'Ufficio Vigilanza Albo dell'OCF le informazioni e le circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza e dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari previsti dalla normativa oppure ad avviare eventuali procedimenti di cancellazione dall'albo per perdita dei requisiti.

L'Organismo procede, inoltre, alla verifica a campione del titolo di studio dichiarato in fase di iscrizione dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Nel 2021 tali controlli sono stati attivati su n. 123 soggetti.

Nell'ambito degli ulteriori controlli effettuati dall'Organismo su imprese operanti nel settore finanziario, creditizio e mobiliare destinatarie di provvedimenti di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, sono stati

sottoposti a verifica n. 568 soggetti con incarichi di gestione, direzione e controllo; tali controlli sono stati effettuati al fine di verificare se nella composizione degli organi societari vi fossero consulenti finanziari ricadenti nelle situazioni impeditive previste dalla normativa.

4.2 Le sezioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria⁶²

4.2.1 Le istruttorie e i provvedimenti

Sezione dei consulenti finanziari autonomi

Nel 2021 le domande di iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari autonomi pervenute sono state n. 183.

Ogni domanda di iscrizione è stata oggetto di verifica rispetto ai requisiti previsti dalla decretazione ministeriale. Nel corso dell'istruttoria, ove necessario, sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni documentali.

I **provvedimenti di iscrizione all'albo** adottati sono stati n. **140**, così suddivisi:

- a seguito del superamento della prova valutativa n. **137** (97,9%);
- per possesso dei requisiti di professionalità n. **3** (2,1%).

| Sezione dei consulenti finanziari autonomi – iscrizioni | Anno | | |
|---|--------------------|-----------|------------|
| | 2019 ⁶³ | 2020 | 2021 |
| Superamento della prova valutativa | 71 | 67 | 137 |
| Possesso dei requisiti di professionalità | 95 | 8 | 3 |
| Totale | 166 | 75 | 140 |

Non è stato necessario inviare comunicazioni dei motivi ostativi all'iscrizione ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990.

I **provvedimenti di cancellazione dall'albo** adottati sono stati n. **18**, di cui:

- su domanda dell'interessato n. **17**;
- per perdita dei requisiti n. **1**.

62. L'operatività delle sezioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria è stata avviata il 1° dicembre 2018.

63. Nel 2019 si è concluso il c.d. regime transitorio. In particolare, dal 2 luglio 2018 al 1° giugno 2019 i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria operanti al 31 ottobre 2007 e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 del D.M. n. 206/2008 hanno potuto presentare l'istanza di iscrizione all'albo. Allo stesso tempo, dopo l'avvio delle nuove sezioni a partire dal 1° dicembre 2018, è proseguito l'esame delle domande di coloro che hanno presentato l'istanza ai sensi dell'art. 2 del summenzionato decreto, in quanto non operativi nel settore della consulenza in materia di investimenti.

Anche nel 2021, come gli anni precedenti, non sono stati adottati provvedimenti di cancellazione per il mancato pagamento nei termini del “contributo quota annuale Albo”.

| Sezione dei consulenti finanziari autonomi – cancellazioni* | Anno | | |
|---|--------------------|-----------|-----------|
| | 2019 ⁶³ | 2020 | 2021 |
| Su domanda dell'interessato | 9 | 16 | 17 |
| Per mancato pagamento nei termini del contributo annuale | 0 | 0 | 0 |
| Per perdita dei requisiti | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 10 | 17 | 18 |

* Sono escluse le cancellazioni per decesso e per provvedimento di radiazione dall'albo.

Nel 2021 è stato presentato n. 1 ricorso giurisdizionale avverso il diniego di iscrizione nella relativa sezione. Il procedimento è ancora in corso di definizione. Tuttavia, il giudice ha rigettato l'istanza cautelare presentata dall'aspirante consulente.

Sezione delle società di consulenza finanziaria

Nel 2021 le domande di iscrizione alla sezione delle società di consulenza finanziaria pervenute sono state n. 13.


Ogni domanda di iscrizione è stata oggetto di verifica rispetto ai requisiti previsti dalla decretazione ministeriale. Nel corso dell'istruttoria, ove necessario, sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni documentali.

I provvedimenti di iscrizione all'albo adottati sono stati n. **6**.

Non è stato necessario inviare comunicazioni dei motivi ostativi all'iscrizione ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990.

È stato adottato n. **1 provvedimento di cancellazione** dall'albo su domanda dell'interessata.

| Sezione delle società di consulenza finanziaria – iscrizioni e cancellazioni | Anno | | |
|--|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Iscrizioni | 24 | 10 | 6 |
| Cancellazioni su domanda dell'interessata | 1 | 2 | 1 |



4.2.2 I controlli

Le verifiche sugli iscritti all'albo hanno come obiettivo quello di garantire il permanere nell'albo dei soli soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione nel pieno rispetto della disciplina vigente e delle esigenze del mercato.

Viene assicurato, inoltre, il continuo aggiornamento dell'albo ai fini dell'applicazione di criteri di trasparenza e di correttezza dei dati a disposizione di tutti i soggetti interessati.

I controlli attivati dagli Uffici Consulenti Finanziari di Roma e Milano sugli iscritti alle sezioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria hanno avuto ad oggetto i requisiti di onorabilità, professionalità, patrimoniali, organizzativi e l'assenza di situazioni impeditive per un totale nel 2021 di n. 1.660.

In merito alle verifiche dei requisiti di professionalità, il controllo ha coinvolto anche i membri effettivi dei Collegi Sindacali delle società; analogamente il controllo sui requisiti di onorabilità è stato esteso agli esponenti aziendali non iscritti nella sezione dei consulenti finanziari autonomi.

5. La prova valutativa

5.1 I risultati del 2021

Come nel 2020, anche nel 2021, nel corso dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione della pandemia da Covid-19, le prove valutative si sono tenute nella modalità "a distanza" in conformità al Regolamento Interno generale di Organizzazione e attività di OCF. Le prove sono state suddivise in cinque sessioni e dieci appelli mensili, a partire dal mese di febbraio fino a dicembre 2021. È stata aggiunta altresì una sessione dedicata alla prova semplificata prevista per le persone fisiche iscritte nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI), per un totale complessivo di 114 giornate di prove.

Esiti delle prove valutative a distanza 2021

I partecipanti alle prove valutative a distanza sono stati n. 6.729 a fronte di n. 7.820 domande di iscrizione ricevute (di cui n. 7.734 confermate), con una percentuale di successi del 60,1%. Gli aspiranti consulenti finanziari idonei alla professione sono stati complessivamente n. 4.046.⁶⁴

| Sessioni online prove valutative 2021 | N. domande | N. rifiutati | N. iscritti confermati |
|---------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| I Sessione | 714 | 4 | 710 |
| I Sessione Agenti Assicurativi | 19 | 3 | 16 |
| II Sessione | 1.300 | 17 | 1.283 |
| III Sessione | 2.075 | 23 | 2.052 |
| IV Sessione | 1.674 | 16 | 1.658 |
| V Sessione | 2.038 | 23 | 2.015 |
| Totale | 7.820 | 86 | 7.734 |

| Sessioni online prove valutative 2021 | N. iscritti | N. presenti | % presenti | N. idonei | % idonei |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I Sessione | 710 | 693 | 97,6% | 531 | 76,6% |
| I Sessione Agenti Assicurativi | 16 | 7 | 43,8% | 0 | 0,0% |
| II Sessione | 1.283 | 1.138 | 88,7% | 716 | 62,9% |
| III Sessione | 2.052 | 1.747 | 85,1% | 1.043 | 59,7% |
| IV Sessione | 1.658 | 1.411 | 85,1% | 822 | 58,3% |
| V Sessione | 2.015 | 1.733 | 86,0% | 934 | 53,8% |
| Totale | 7.734 | 6.729 | 87,0% | 4.046 | 60,1% |

64. Si veda l'Appendice per l'andamento storico delle prove valutative OCF.

Il numero delle domande di iscrizione è quasi raddoppiato rispetto all'anno precedente (+94,9%) e rappresenta il record di domande ricevute da quando è operativo l'Organismo (2009). Si ritiene che questo risultato possa essere stato influenzato anche dalla nuova modalità a distanza dello svolgimento della prova che permetterebbe una maggiore facilità di accesso alla stessa da parte dei candidati sotto il profilo logistico e organizzativo.


Al netto delle domande presentate dai soggetti che hanno ripetuto l'esame in più sessioni, le domande pervenute sono state n. 6.868 (n. 3.707 nel 2020) e alle prove hanno preso parte n. 6.049 candidati (n. 3.399 nel 2020).

Per quanto attiene la percentuale di effettiva partecipazione (rispetto al numero di domande presentate), questa si assesta all'87,0%, in diminuzione rispetto al 2020 (pari al 91,1%).

Analizzando l'affluenza alle singole sessioni di prova, la terza, svoltasi nei mesi di giugno e luglio, è stata quella con il maggior numero di partecipanti, pari a n. 1.747.

Grafico 7 - Andamento delle prove valutative dal 2017 al 2021

Prove valutative OCF



Il voto medio conseguito dai candidati risultati idonei è stato 90,1/100, pressoché in linea rispetto allo scorso anno (91,5/100). Si ricorda che per il superamento della prova valutativa è necessario conseguire un punteggio minimo pari a 80/100.

I quesiti utilizzati per le prove sono periodicamente oggetto di accurate indagini al fine di verificarne la difficoltà empirica. Dalla tabella che segue risulta che nel 2021 le “Risposte errate”, in funzione dell’argomento, hanno mediamente una oscillazione compresa tra il 17,6% e il 22,4%.

La materia più complessa per i candidati partecipanti alle prove nel 2021, come nel 2020, risulta essere “Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari”.

Con riferimento alle prove dedicate agli agenti assicurativi iscritti alla lettera A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) previste dal Regolamento Intermediari⁶⁵, sono stati esclusi i contenuti già previsti nella prova di iscrizione al RUI, eliminando dall’esame n. 6 quesiti e dal *database* le domande relative alla materia di “Nozioni di diritto previdenziale ed assicurativo”. La prova dedicata risulta composta quindi da 54 quesiti complessivi, rispetto ai 60 della prova unica.


| Descrizione | Numero di domande somministrate nel 2021 | % per materia | % risposte corrette | % risposte errate |
|---|--|---------------|---------------------|-------------------|
| Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari | 161.520 | 40% | 77,6% | 22,4% |
| Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria e finanza comportamentale | 127.870 | 32% | 80,1% | 19,9% |
| Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo ⁶⁶ | 40.338 | 10% | 79,7% | 20,3% |
| Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario | 40.380 | 10% | 81,1% | 18,9% |
| Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale | 33.650 | 8% | 82,4% | 17,6% |
| Totale | 403.758 | | | |

65. Articolo 150 del nuovo Regolamento Intermediari n. 20307 in vigore dal 20 febbraio 2018.

66. Le domande riconducibili alle “Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo” non sono previste per le prove indette ai sensi dell’art. 150 del Regolamento Intermediari della Consob.

5.2 Le caratteristiche dei candidati alla prova valutativa

Al fine di comporre un quadro completo dei candidati iscritti alle prove valutative si fornisce il dettaglio sull’età e sul titolo di studio.



L'età media degli iscritti alle prove del 2021 è di 34,8 anni, pressoché in linea con quella registrata nel 2020 (34,9). La fascia degli *under 30* risulta essere nel 2021 la più numerosa.

| Fascia d'età candidati iscritti alle prove | % 2017 | % 2018 | % 2019 | % 2020 | % 2021 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| <30 anni | 27,2% | 27,3% | 32,4% | 33,2% | 35,4% |
| 30-39 anni | 40,5% | 42,8% | 41,9% | 38,3% | 34,3% |
| 40-49 anni | 23,9% | 22,2% | 19,5% | 21,7% | 23,2% |
| 50-65 anni | 8,2% | 7,5% | 6,0% | 6,7% | 7,1% |
| >65 anni | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,1% |

Per quanto riguarda il titolo di studio posseduto dai candidati, oltre la metà delle domande di iscrizione alla prova valutativa è stata presentata da candidati in possesso di laurea o diploma di laurea (58,8%). Il dato conferma una tendenza già rilevata negli anni precedenti a partire dal 2016.

Se si analizza la composizione dei candidati per fasce di età e titolo di studio, si rileva che nel 2021 gli aspiranti fino a 50 anni sono prevalentemente in possesso di laurea (60,8%).

La selettività della prova ai fini dell'accesso alla professione di consulente finanziario è dimostrata anche dalla distribuzione della percentuale dei successi ottenuta dai candidati laureati (pari al 54,6% dei partecipanti laureati) rispetto a quella raggiunta dagli aspiranti consulenti in possesso di un diploma di scuola media superiore (pari al 49,1% dei partecipanti diplomati).

| Fascia di età | Titolo di studio | % Domande di iscrizione alle prove 2020 |
|---------------|------------------|---|
| <30 anni | DIPLOMA | 35,0% |
| | LAUREA | 65,0% |
| 30-39 anni | DIPLOMA | 37,3% |
| | LAUREA | 62,7% |
| 40-49 anni | DIPLOMA | 48,2% |
| | LAUREA | 51,8% |
| 50-65 anni | DIPLOMA | 67,9% |
| | LAUREA | 32,1% |
| >65 anni | DIPLOMA | 57,1% |
| | LAUREA | 42,9% |
| Totale | DIPLOMA | 41,2% |
| | LAUREA | 58,8% |

Il 41,9% (n. 1.697) dei candidati risultati idonei nel 2021 si è iscritto all'albo nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e di questi il 45,6% (n. 773) ha ottenuto un mandato da parte di un intermediario autorizzato.

L'1,9% degli idonei (n. 76) si è iscritto alla sezione dei consulenti finanziari autonomi e di questi il 72,4% (n. 55) opera per conto di una società di consulenza finanziaria e il restante 27,6% (n. 21) opera in proprio.⁶⁷

N. Idonei 2021: 4.046 di cui iscritti alla sezione dei:

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------|--|--|--|
| CF abilitati all'offerta fuori sede n. 1.697 (41,9%) | <i>CF abilitati all'offerta fuori sede con mandato n. 773</i> | CF autonomi n. 76 (1,9%) | <i>CF autonomi operanti per conto di una società di consulenza finanziaria n. 55</i> | <i>CF autonomi operanti in proprio n. 21</i> | <i>CF autonomi operanti per conto di una società di consulenza finanziaria e in proprio n. 0</i> |
|---|---|---------------------------------|--|--|--|

Focalizzando l'attenzione sui neo-consulenti *under 30*, sono risultati idonei n. 1.553 giovani di cui il 51,3% (n. 796) risulta iscritto all'albo nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e di questi il 46,2% (n. 368) ha sottoscritto un mandato ad operare.

L'1,7% degli idonei *under 30* (n. 27) si è iscritto alla sezione dei consulenti finanziari autonomi e di questi il 77,8% (n. 21) opera per conto di una società di consulenza finanziaria e il restante 22,2% è composto da consulenti finanziari autonomi che operano in proprio.

N. Idonei *under 30* 2021: 1.553 di cui iscritti alla sezione dei:

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------|--|---|--|
| CF abilitati all'offerta fuori sede n. 796 (51,3%) | <i>CF abilitati all'offerta fuori sede con mandato n. 368</i> | CF autonomi n. 27 (1,7%) | <i>CF autonomi operanti per conto di una società di consulenza finanziaria n. 21</i> | <i>CF autonomi operanti in proprio n. 6</i> | <i>CF autonomi operanti per conto di una società di consulenza finanziaria e in proprio n. 0</i> |
|---|---|---------------------------------|--|---|--|

67. Estrazione dati del 6 aprile 2022.

6. L'analisi del settore

6.1 Lo scenario attuale

Nel 2021 l'economia italiana ha registrato una crescita eccezionale per il forte recupero dell'attività produttiva, dopo un 2020 caratterizzato dagli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19.⁶⁸ Tale ripresa, seppur significativa, non ha determinato un ritorno del prodotto interno lordo ai livelli pre-pandemici e si è inserita in uno scenario di slancio a livello europeo.

A fine 2021, le stime della ripresa economica tenevano conto degli effetti degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dell'orientamento ancora espansivo della politica monetaria e dell'assenza di significative misure di contenimento delle attività sociali e produttive legate all'emergenza sanitaria.⁶⁹

Le prospettive per l'economia italiana per il 2022 rientravano in un quadro favorevole.⁷⁰ Ma ai preesistenti fattori di rischio al ribasso che caratterizzavano la congiuntura mondiale per l'incertezza ancora legata all'evoluzione della pandemia, si è aggiunta la crisi geopolitica internazionale scaturita dal conflitto russo-ucraino scoppiato a fine febbraio 2022.

Le forti tensioni geopolitiche hanno modificato sostanzialmente il quadro internazionale e la possibile evoluzione dell'economia italiana. La quantificazione degli effetti sulle prospettive economiche italiane della crisi geopolitica internazionale è estremamente difficile da valutare e legata all'incertezza riguardante gli esiti del conflitto.

I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

Nel contesto appena descritto, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono stati al fianco dei propri clienti e dei risparmiatori, continuando a svolgere la loro funzione di supporto e di riferimento nelle scelte di investimento, facendosi trovare pronti anche nella nuova fase di incertezza e volatilità determinatasi nel 2022 gestendo l'emotività e i timori dei propri clienti, il cui numero è aumentato⁷¹.

Al 31 dicembre 2021 la raccolta netta complessiva realizzata dalle reti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, pari a 57,3 miliardi di euro,

68. A trascinare la crescita in volume del Pil italiano (+6,6% rispetto all'anno precedente) è stata soprattutto la domanda interna, mentre la domanda estera e la variazione delle scorte hanno fornito contributi molto limitati. La crescita dell'attività produttiva si è accompagnata a una espansione dell'input di lavoro e dei redditi. Fonte: Istat – Statistiche Flash, Prodotto interno lordo, indebitamento netto e saldo primario delle Amministrazioni pubbliche, 1° marzo 2022.

69. Fonte: Istat – Previsioni, Le prospettive per l'economia italiana nel 2021-2022, 3 dicembre 2021.

70. A febbraio, la fiducia dei consumatori, su livelli storicamente elevati, aveva segnato moderate correzioni, con la componente clima futuro ancora in deciso aumento. Nello stesso mese, anche la fiducia delle imprese era cresciuta dopo il forte calo di gennaio, in particolare nelle costruzioni e nei servizi di mercato. Fonte: Istat – Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana, 2 febbraio 2022.

71. Nel 2021 sono clienti primi intestatari n. 4,794 milioni; nel 2020 erano n. 4,634 e nel 2019 n. 4,489 milioni. Fonte: Assoreti – Relazione Annuale 2021

registra un incremento del 32,2% rispetto al 2020. Le dinamiche di crescita degli ultimi cinque anni sono state caratterizzate da un volume medio pari a circa 41 miliardi di euro, mai inferiore ai 30 miliardi di euro.

Il patrimonio complessivo rappresentativo dei prodotti finanziari e dei servizi d'investimento distribuiti dalle imprese aderenti ad Assoreti è stato pari a 786,4 miliardi di euro, con un incremento del 17,8% rispetto al 2020.

Nei primi quattro mesi del 2022 segnati anche dalla crisi geopolitica internazionale, i dati rilevati da Assoreti indicano una raccolta netta positiva per le reti di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede pari a 17,6 miliardi di euro da inizio anno in contrazione del 5,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (18,6 miliardi di euro).

Con riferimento ai dati dell'albo,⁷² i risultati del 2021 sembrano interrompere il trend negativo registrato nel triennio precedente e accentuare le tendenze di crescita già accennate lo scorso anno.

In particolare, i provvedimenti di iscrizione sono aumentati in maniera più consistente e le cancellazioni sono ancora diminuite, con un saldo finale positivo e un incremento del numero complessivo degli iscritti alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Il numero degli iscritti alla sezione al 31 dicembre 2021 è pari a 51.900, lo 0,5% in più rispetto al 2020. La popolazione dei consulenti finanziari rimane intorno al livello raggiunto nel 2013.

Grafico 8 - Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo dal 2002 al 2021



72. Per approfondimenti si vedano il capitolo seguente, che descrive le caratteristiche e la distribuzione degli iscritti all'albo, e il capitolo 5 sui risultati delle prove valutative.

Aumenta la presenza femminile, mentre rimane stabile il numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede appartenenti al genere maschile, la cui

incidenza sul totale della popolazione diminuisce lievemente.

Le donne rappresentano il 22,1% del totale (erano pari al 21,7% nel 2020). Nel paragrafo 6.3 si dà conto, in dettaglio, degli andamenti principali registrati rispetto alla popolazione femminile.

Anche con riferimento alle dinamiche di crescita della professione, si riscontra nel 2021 un ulteriore e più consistente aumento relativamente all'attivazione di nuovi mandati da parte degli intermediari autorizzati, rispetto a quello rilevato nel 2020 (+69,8%).

Dal punto di vista qualitativo, si evidenziano i seguenti elementi.

Il processo di consolidamento della categoria, già in atto negli anni precedenti come peraltro l'opera di razionalizzazione portata avanti dagli intermediari, è proseguito anche nel 2021.

Se si analizzano i provvedimenti di cancellazione su domanda dell'interessato adottati nel corso dell'anno (n. 1.432), si rileva che circa il 53,1% si riferisce essenzialmente a consulenti finanziari inattivi ma con almeno un'esperienza lavorativa precedente al 2021; il 17,8% non ha mai avuto un mandato da parte di un intermediario autorizzato; il restante 29,1% dei provvedimenti riguarda consulenti finanziari in attività alla fine del 2020.

Con riferimento alle dinamiche di crescita della professione anche nel 2021 la maggioranza dei nuovi mandati, pari a circa il 79%, si riferisce a consulenti finanziari con contratto di agenzia⁷³ mentre la restante parte a consulenti finanziari dipendenti.

Infine, l'età media degli iscritti per la prima volta dopo circa un ventennio non aumenta e rimane pressoché stabile a quasi 52 anni.

Aumentano ancora i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede *over 50*, che costituiscono il 62,4% di tutta la popolazione.

Tuttavia, i dati dell'albo indicano anche un aumento rispetto al 2020 dei consulenti finanziari *under 40* e, in particolare, di quelli che non superano i 30 anni, che raggiungono il 3,2% del totale.

I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria⁷⁴

L'operatività delle sezioni dell'albo unico relative ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria è stata avviata il 1° dicembre 2018.

⁷³ Si veda il par. 7.1 per il dettaglio dei rapporti aperti dagli intermediari autorizzati con i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede nel 2021.

⁷⁴ Le figure professionali iscritte alle sezioni dell'albo dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria svolgono l'attività di consulenza finanziaria in materia di investimenti in conformità con le disposizioni contenute negli articoli 18-*bis* e 18-*ter* del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi di investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti.

Nel corso del 2021 sono pervenute n. 196 domande di iscrizione (di cui n. 183 da parte di persone fisiche e n. 13 da parte di persone giuridiche).

Al 31 dicembre 2021 risultano iscritti n. **428** consulenti finanziari autonomi e n. **49** società di consulenza finanziaria, in aumento quindi rispetto al 2020 (erano rispettivamente n. 306 e n. 44) e secondo una tendenza in crescita a partire dall'anno di avvio dell'operatività della sezione.

In relazione a tali sviluppi, l'Organismo continua la raccolta dei dati utili all'alimentazione di un archivio storico delle nuove figure professionali dell'albo i cui elementi distintivi si andranno meglio a definire nei prossimi anni.

6.2 Le attività dei primi mesi del 2022

I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

I primi quattro mesi del 2022 sembrano confermare i trend del 2021.

Ad aprile 2022 i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo risultano essere n. 52.267 – di cui attivi, cioè con mandato, n. 34.417 (65,8%) – pari allo 0,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2021.⁷⁵

I provvedimenti di iscrizione adottati sono pari a n. 764. Il 77,7% delle iscrizioni si riferisce a consulenti che sono risultati idonei alla prova valutativa, il 15,7% è relativo a iscrizioni per possesso dei requisiti di professionalità e il 6,5% è costituito da re-iscrizioni.⁷⁶

Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente le iscrizioni (erano n. 918) sono diminuite. Il saldo tra le iscrizioni e le cancellazioni è comunque positivo (+364).

Con riferimento al contenzioso relativo ai provvedimenti adottati dagli Uffici Albo Consulenti Finanziari e dall'Ufficio Consulenza Legale, nei primi mesi del 2022 si è chiuso positivamente per l'Organismo n. 1 procedimento con l'adozione della sentenza emessa il 24 gennaio 2022 dalla Corte d'Appello di Milano, di rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di processuali quantificate in euro 8.066,00 oltre accessori.

I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria

Anche per i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria le tendenze dei primi quattro mesi del 2022 sembrano porsi in continuità rispetto all'anno precedente.

75. Estrazione dati OCF del 29 aprile 2022.

76. Dati OCF al 13 aprile 2022.

Ad aprile 2022 i soggetti iscritti all'albo nelle rispettive sezioni sono complessivamente n. 475 consulenti finanziari autonomi e n. 56 società di consulenza finanziaria, in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

N. 239 consulenti finanziari autonomi operano in proprio, n. 228 operano per conto di società di consulenza finanziaria⁷⁷ e n. 8 operano sia in proprio sia per conto di società di consulenza finanziaria.

I provvedimenti di iscrizione adottati dall'inizio dell'anno sono pari a n. 63 di cui n. 56 si riferiscono a consulenti finanziari autonomi e n. 7 a società di consulenza finanziaria.⁷⁸

Nello stesso periodo dell'anno precedente le iscrizioni erano state n. 41, rispettivamente n. 40 relative a persone fisiche e n. 1 relativa a persona giuridica.

Le prove valutative OCF

In considerazione del perdurare della pandemia da Covid-19 e tenuto conto dei risultati positivi in termini di sicurezza, flessibilità e maggiore facilità di accesso alla prova da parte dei candidati sotto il profilo logistico e organizzativo, l'erogazione delle prove valutative prosegue nel 2022 nella modalità "a distanza".⁷⁹

Le domande di iscrizione alla prova pervenute da gennaio ad aprile 2022, pari a n. 4.428, sono in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (n. 4.883). Le richieste ricevute già includono prenotazioni fino alle tornate previste nel mese di dicembre e le date ancora disponibili partono dal mese di luglio.

Le domande pervenute da parte di giovani *under 30* sono n. 1.426, pari al 32,2% del totale, in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (n. 1.829, pari al 37,5% del totale).

I candidati che hanno partecipato alle prove da febbraio ad aprile sono stati n. 1.651 di cui idonei n. 770, pari al 46,6% del totale.

La funzione di vigilanza sugli iscritti

Nel primo quadrimestre dell'anno 2022 l'Organismo ha aperto n. 163 procedimenti di vigilanza, di cui n. 152 nei confronti di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e n. 11 nei confronti di consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria. In esito all'attività istruttoria sono stati avviati complessivamente n. 31 procedimenti sanzionatori.

77. Tale numero include n. 3 soggetti che alla data di riferimento sono impossibilitati ad operare in quanto risultati temporaneamente non in possesso dei requisiti previsti.


78. Dati OCF al 13 aprile 2022.

79. Si veda il capitolo 10 per la descrizione delle prove valutative 2021.

Con riguardo alle misure di natura cautelare, nel primo quadrimestre dell'anno 2022 l'Organismo ha assunto complessivamente n. 13 provvedimenti. In particolare, per quanto concerne la sospensione cautelare a un anno ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, sono stati deliberati n. 2 provvedimenti di adozione della misura cautelare e n. 6 provvedimenti di archiviazione del relativo procedimento. Inoltre, l'Organismo ha adottato in via d'urgenza n. 5 provvedimenti di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività per un periodo di 180 giorni ex art. 7-septies, comma 1, del TUF.

Con riguardo invece ai provvedimenti deliberati dal Comitato di Vigilanza dell'Organismo, si registrano n. 5 provvedimenti di radiazione, n. 14 provvedimenti di sospensione dall'albo per un periodo da un minimo di un mese ad un massimo di quattro mesi, n. 12 provvedimenti di sanzione pecuniaria, n. 7 provvedimenti di richiamo scritto e un'archiviazione (cfr. grafico 9).

Grafico 9 - Provvedimenti sanzionatori 2022



I dati sopra evidenziati, se proiettati sull'intero anno, sembrano configurare un'attività sanzionatoria per l'anno in corso in linea con quella registrata lo scorso anno – quando i provvedimenti assunti nei confronti degli iscritti al 31 dicembre 2021 erano stati n. 109.


| Periodo | Gen. - Apr. 2019 | Gen. - Apr. 2020 | Gen. - Apr. 2021 | Gen. - Apr. 2022 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Provvedimenti adottati | 18 | 23 | 49 | 39 |

Si rileva, ulteriormente, che n. 7 procedimenti sanzionatori, per i quali la Relazione Finale è già stata trasmessa al Comitato di Vigilanza, sono in attesa di poter essere

conclusi, dovendosi attendere che le parti presentino le proprie controdeduzioni scritte, entro il termine di scadenza prescritto dall'art. 58 del RIO.

L'analisi dei procedimenti conclusi nel primo quadrimestre del 2022 conferma, inoltre, il significativo aumento della partecipazione al procedimento sanzionatorio da parte dei soggetti destinatari delle lettere di contestazione degli addebiti che hanno pienamente esercitato i loro diritti di difesa, ricevendo pertanto la Relazione Finale predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative ai sensi dell'art. 58, comma 1, del RIO: nei primi mesi del 2022 è emerso infatti che solo n. 8 consulenti hanno ritenuto di non partecipare al procedimento avviato nei loro confronti (cfr. grafico 10).

Grafico 10 - Dati relativi alla partecipazione al procedimento sanzionatorio



Con riguardo al contenzioso dell'Area Vigilanza, nei primi mesi del 2022 l'Organismo ha ricevuto n. 8 ricorsi riguardanti l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dinanzi alle Corti d'Appello di competenza e n. 1 atto di citazione relativo ad un'azione di risarcimento del danno. Inoltre, l'Organismo, in qualità di persona offesa dal reato, si è costituito parte civile nell'ambito di n. 1 procedimento penale avviato nei confronti di un consulente finanziario.

Si sono chiusi positivamente per l'Organismo n. 2 procedimenti instaurati a seguito della proposizione dei relativi ricorsi e per n. 1 procedimento è stata dichiarata l'estinzione del processo a seguito della rinuncia agli atti del giudizio ad opera del ricorrente. In particolare, i n. 2 procedimenti instaurati a seguito della proposizione dei relativi ricorsi si sono conclusi con l'adozione della sentenza emessa il 18 marzo 2022 dalla Corte d'Appello di Bologna sul ricorso

n. r.g. 1578/2021 e della sentenza emessa il 2 aprile 2022 dalla Corte di Appello di Torino sul ricorso n. r.g. 693/2021, entrambe di rigetto dei ricorsi e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite quantificate, da un lato, in euro 8.000,00 oltre accessori e, dall'altro, in euro 9.515,00 oltre accessori.

In dettaglio, nel pronunciarsi in ordine alla legittimità dei poteri di vigilanza esercitati dall'Organismo nei confronti dei consulenti finanziari, la Corte d'Appello di Torino, giungendo nel contenuto alle medesime conclusioni della Corte d'Appello di Bologna, ha statuito, in primo luogo, che *"il potere di vigilanza e sanzionatorio sull'attività degli agenti abilitati all'offerta fuori sede non costituisce materia disciplinata dalla MiFID II"*, escludendo quindi un possibile contrasto tra la normativa interna istitutiva dell'OCF (l. n. 114/2015, art. 9, comma 1, lett. o) e la direttiva europea n. 65/2014, c.d. *MiFID II* che *"all'art. 67 impedisce che un'associazione di tipo privatistico svolga funzioni chiaramente discrezionali, come la vigilanza, ed eserciti poteri chiaramente pubblici, come il potere sanzionatorio, nei confronti dei soggetti iscritti in un albo pubblico"*. Ripercorrendo le considerazioni espresse dalla Corte di Giustizia con sentenza dell'8 maggio 2019 resa nella causa C-53/18 (Mastromartino/Consob) la Corte ha sostenuto, infatti, che *"la direttiva si applica alle imprese di investimento e ai mercati regolamentati; il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, secondo la nozione che di esso fornisce l'art. 31, secondo comma, del TUF, non costituisce un'impresa di investimento bensì rientra nella distinta nozione di agente collegato, stabilita dall'art. 4, paragrafo 1, punto 25 della direttiva"*.

Sotto diverso profilo, la Corte, valorizzando il disposto dell'art. 72 della direttiva *MiFID II*, ha statuito che *"il potere sanzionatorio è, quindi, per espressa disposizione della direttiva, delegabile anche a soggetti privati - posto che l'art. 29, quarto comma, della direttiva, richiamato dall'art. 67, non distingue tra soggetti pubblici e soggetti privati che operino sotto il controllo dell'autorità competente. Se, dunque, la direttiva consente una siffatta delega, nessuna contrarietà alla stessa potrebbe rinvenirsi nel disposto della legislazione nazionale che attribuisca, a monte, l'esercizio di tali poteri ad un organismo privato il quale opera sotto il controllo dell'autorità competente - nel caso in esame, la Consob"*.

6.3 La presenza delle donne nella professione

Le donne al 31 dicembre 2021 costituiscono:

Sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

Il 22,1% (n. 11.493) degli iscritti

Il 29,2% (n. 798) dei provvedimenti di iscrizione all'albo

Il 27,6% (n. 381) dei mandati sottoscritti con i neo-isritti nel 2021*

*Il 75,3% dei mandati a CF abilitate all'offerta fuori sede iscritte nel 2021 si riferisce a CF agenti/mandatari

Sezione dei consulenti finanziari autonomi

Il 9,1% (n. 39) degli iscritti

Il 9,3% (n. 13) dei provvedimenti di iscrizione

Prove valutative

Il 34,5% (n. 2.665) delle iscrizioni alle prove valutative

Il 33,5% (n. 1.356) degli idonei

Sezione consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

Nel 2021 le donne iscritte nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'albo unico sono n. 11.493, in aumento del 2,4% rispetto al 2020. L'incremento registrato, a saldo delle iscrizioni e cancellazioni deliberate, recupera la diminuzione dell'anno precedente riportando il numero delle donne iscritte allo stesso livello del 2019.

I provvedimenti di iscrizione sono stati n. 798, pari al 29,2% del totale, e sono quasi raddoppiati rispetto all'anno precedente (+92,8%). A fine anno il saldo rispetto alle cancellazioni è risultato positivo.

Le consulenti finanziarie abilitate all'offerta fuori sede costituiscono il 22,1% della popolazione totale degli iscritti (erano il 21,7% nel 2020). La percentuale è solo lievemente più alta di quella delle donne con mandato rispetto al totale dei consulenti finanziari in attività (21,8%).


I mandati sottoscritti dalle consulenti finanziarie abilitate all'offerta fuori sede iscritte nell'anno sono stati n. 381 (pari al 27,6% del totale).⁸⁰

80. Estrazione dati OCF marzo 2022.

Dopo il significativo incremento registrato nel biennio 2013 e 2014, il dato di crescita è stato in flessione fino al 2019, per poi tornare ad aumentare lo scorso anno. Rispetto al 2020 (erano n. 224) il numero dei rapporti si è ancora incrementato del 70,1%.⁸¹ Il 75,3% dei rapporti si riferisce a professionisti agenti, come si evince dal grafico che segue. L'incremento ha interessato solo le consulenti con contratto di agenzia/mandato.

Lo stesso andamento in crescita rispetto all'anno precedente è osservabile anche con riferimento ai rapporti aperti dai consulenti neo-iscritti. L'incremento ha interessato sia i consulenti finanziari agenti sia dipendenti, sebbene i primi in maniera molto più consistente.

Grafico 11 - Mandati con consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, donne e uomini neo-iscritti nel periodo 2012-2021 – distribuzione per tipologia di rapporto



Sezione consulenti finanziari autonomi⁸²

Al 31 dicembre 2021 le donne iscritte alla sezione dei consulenti finanziari autonomi sono n. 39 e costituiscono il 9,1% del totale degli iscritti alla sezione. Nel 2020 erano n. 28 (pari al 9,2%).

| Consulenti finanziari autonomi | 31 dicembre 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Donne | 7 | 23 | 28 | 39 |
| Uomini | 87 | 227 | 278 | 389 |
| Totale | 94 | 250 | 306 | 428 |

81. Se si contano anche i mandati aperti nel 2021 da consulenti iscritte prima del 2021 che non avevano mai avuto un rapporto, questi arrivano complessivamente a n. 549, pari al 48,8% in più rispetto al 2020.

82. L'operatività delle sezioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria è stata avviata il 1° dicembre 2018.

Ad aprile 2022 le consulenti finanziarie autonome iscritte nella relativa sezione dell'albo sono n. 43 di cui n. 10 operanti in proprio, n. 30 operanti per conto di

società di consulenza finanziaria e n. 3 operanti sia in proprio sia per conto di società di consulenza.

I provvedimenti di iscrizione deliberati nei primi quattro mesi del 2022 sono n. 5 (ad aprile 2021 erano n. 7).

Le prove valutative

Con riferimento alle prove valutative, il numero complessivo di domande pervenute dal genere femminile pari a 2.665 (34,5% del totale) corrisponde a più del doppio rispetto a quello registrato nel 2020 (quando erano 1.243).

Nel 2021 le donne che hanno superato la prova (n. 1.356) sono pari al 33,5% del totale degli idonei (erano n. 680, pari al 29,4% nel 2020).⁸³

Con riferimento alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, si rileva che il 38,5% (n. 522) delle candidate idonee nel 2021 si sono iscritte all'albo e di queste il 44,1% (n. 230) ha un rapporto aperto con un intermediario. Le candidate risultate idonee nel 2021 che si sono iscritte all'albo nella sezione dei consulenti finanziari autonomi sono state n. 7 di cui sei risultano operare per conto di società di consulenza finanziaria e una in proprio.⁸⁴

| Genere | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | |
|---------------|--------------------------|-----|--|-----|------------------|-----|--------------------------|-------|--|-----|------------------|-----|
| | Iscritti alle prove 2020 | | CF abilitati all'offerta fuori sede 2020 | | CF autonomi 2020 | | Iscritti alle prove 2021 | | CF abilitati all'offerta fuori sede 2021 | | CF autonomi 2021 | |
| | N. | % | N. | % | N. | % | N. | % | N. | % | N. | % |
| F | 1.243 | 31% | 11.219 | 22% | 28 | 9% | 2.665 | 34,5% | 11.493 | 22% | 39 | 9% |
| M | 2.726 | 69% | 40.411 | 78% | 278 | 91% | 5.069 | 65,5% | 40.407 | 78% | 389 | 91% |
| Totali | 3.969 | | 51.630 | | 306 | | 7.734 | | 51.900 | | 428 | |

Le domande di iscrizione alla prova valutativa pervenute da gennaio ad aprile 2022 da parte di candidate consulenti sono n. 1.515, pari al 34,2% del totale, in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (erano 1.690 nel 2021, pari al 34,6% del totale).

83. Si veda anche l'Appendice della presente Relazione per i dati storici relativi alla presenza delle donne nell'albo alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

84. Estrazione dati OCF marzo 2022.

7. La composizione dell'albo: caratteristiche e distribuzione degli iscritti

7.1 I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

I numeri della sezione - sintesi al 31 dicembre 2021

- N. 51.900 i CF abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo: n. 11.493 donne (22,1%) e n. 40.407 uomini (77,9%)
- N. 33.870 i CF abilitati all'offerta fuori sede che esercitano effettivamente la professione operando per soggetti abilitati (banche, sim, sgr)
- N. 2.735 i nuovi iscritti
- N. 2.467 i cancellati
- Il 62,4% degli iscritti all'albo ha almeno 50 anni, il 24,8% ha tra 40 e 50 anni, il 9,6% ha tra 30 e 40 anni, il 3,2% ha meno di 30 anni
- Il 59,9% degli iscritti all'albo risiede nelle regioni del nord, il restante 40,1% nel centro, sud e isole

| Anno ⁸⁵ | N. CF abilitati all'offerta fuori sede | Variazione % |
|--------------------|--|--------------|
| 2017 | 55.861 | +1,4% |
| 2018 | 55.335 | -0,9% |
| 2019 | 53.299 | -3,7% |
| 2020 | 51.630 | -3,1% |
| 2021 | 51.900 | +0,5% |

Al 31 dicembre 2021 il **numero degli iscritti alla sezione** dell'albo è pari a **51.900**,⁸⁵ di cui attivi (con mandato) 33.870 (65,3%) e non attivi (senza mandato) 18.030 (34,7%) (cfr. grafico 12).


La popolazione degli iscritti è lievemente aumentata rispetto al 2020 dello 0,5%, tenuto conto delle iscrizioni (n. 2.735) e delle cancellazioni (n. 2.467) deliberate in corso d'anno.⁸⁶

I consulenti abilitati all'offerta fuori sede attivi sono aumentati dell'1,6% rispetto al 2020 (erano n. 33.339) mentre quelli non attivi sono diminuiti dell'1,4% (erano n. 18.291).

85. Il dato include circa quaranta consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede soggetti a procedimenti di cancellazione il cui iter non si è concluso il 31 dicembre.

86. Il dettaglio dei provvedimenti adottati nel corso del 2021 è descritto nel capitolo 4.

Grafico 12 - Analisi della sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dal 2017 al 2021



Nel nord Italia risiede la maggior parte degli iscritti, con una percentuale pari al 59,9%. In Lombardia si registra inoltre la più alta presenza di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, pari al 22,5% del totale della popolazione. Nel centro-sud e nelle isole risiede il restante 40,1% degli iscritti.⁸⁷



Rispetto al 2020, il numero degli iscritti è rimasto pressoché stabile al nord mentre al centro-sud e nelle isole è aumentato dell'1,3%.

| | CF abilitati all'offerta fuori sede N. | CF abilitati all'offerta fuori sede % | CF abilitati all'offerta fuori sede attivi % | CF abilitati all'offerta fuori sede non attivi % |
|---------------------|--|---------------------------------------|--|--|
| NORD | 31.104 | 59,9% | 65,3% | 34,7% |
| CENTRO, SUD E ISOLE | 20.796 | 40,1% | 65,2% | 34,8% |
| TOTALE | 51.900 | | 33.870 | 18.030 |

87. Il dato a livello italiano include i CF abilitati all'offerta fuori sede residenti all'estero e ricondotti alle regioni in cui hanno eletto domicilio di cui all'Ufficio Albo Consulenti Finanziari di competenza. Si veda l'Appendice per il dettaglio della popolazione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti per regione e provincia.

Con riferimento all'età degli iscritti, si incrementano tutte le fasce d'età ad eccezione di quella centrale tra i 40 e i 50 anni non ancora compiuti che, al contrario, diminuisce (cfr. la tabella seguente).

| Fasce di età | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Δ%* | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------|
| <30 anni | 1.049 | 911 | 933 | 1.037 | 1.642 | 58,3% | ▲ |
| 30-39 anni | 5.711 | 5.433 | 5.086 | 4.784 | 4.962 | 3,7% | ▲ |
| 40-49 anni | 18.913 | 17.689 | 15.756 | 14.056 | 12.888 | -8,3% | ▼ |
| 50-65 anni | 26.529 | 28.032 | 28.106 | 28.165 | 28.633 | 1,7% | ▲ |
| >65 anni | 3.659 | 3.270 | 3.418 | 3.588 | 3.775 | 5,2% | ▲ |
| Totale CF abilitati all'offerta fuori sede | 55.861 | 55.335 | 53.299 | 51.630 | 51.900 | 0,5% | ▲ |


* Confronto 2021-2020.

Il 62,4% dei consulenti supera i 50 anni e il 7,3% ha oltre 65 anni.

Gli *under* 40 raggiungono il 12,7% del totale della popolazione e il 3,2% è costituito da giovani sotto i 30 anni (cfr. il grafico sottostante).

Sembra rallentare per la prima volta il graduale processo d'invecchiamento della popolazione iniziato nei primi anni 2000⁸⁸ e, rispetto allo scorso anno, si conferma un'età media dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di quasi **52 anni**.⁸⁹

Grafico 13 - CF abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo al 31 dicembre 2021 distinti per fasce di età



88. Si veda l'Appendice del presente documento con riferimento ai dati storici sulla composizione della sezione dell'albo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede per fasce di età.

89. Cfr. grafico n. 22 dell'Appendice.

Dall'analisi dei dati emerge che l'età media della popolazione dei **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede attivi** è pressoché in linea con quella dell'intera sezione. La tabella che segue mostra che:

- i giovani in attività sono pari al 3,1% del totale (1,3 punti percentuali in più rispetto al 2020);
- l'80,0% dei consulenti in attività si concentra nelle fasce di età compresa tra i 40 e i 65 anni, (2,1 punti percentuali in meno rispetto al 2020);
- il 62,1% supera i 50 anni (0,5 punti percentuali in più rispetto al 2020).

| Fasce di età | % CF abilitati all'offerta fuori sede attivi 2021 |
|--------------|---|
| <30 anni | 3,1% |
| 30-39 anni | 9,9% |
| 40-49 anni | 24,9% |
| 50-65 anni | 55,1% |
| >65 anni | 7,0% |

L'età media all'interno delle prime 10 reti presenta un'oscillazione compresa tra i 45 e i 54 anni circa. Nel 2020 l'età media era tra i 48 e i 54 anni.


| Età media dei CF abilitati all'offerta fuori sede attivi al 31 dicembre 2021 nei primi 10 intermediari autorizzati* | | |
|---|--|-----------|
| Intermediario | N. CF abilitati all'offerta fuori sede | Età media |
| 1 | 4.257 | 50,1 |
| 2 | 3.580 | 52,6 |
| 3 | 2.800 | 49,5 |
| 4 | 2.318 | 53,6 |
| 5 | 2.208 | 45,3 |
| 6 | 2.158 | 54,3 |
| 7 | 1.843 | 52,7 |
| 8 | 1.234 | 53,0 |
| 9 | 1.231 | 50,0 |
| 10 | 1.170 | 52,9 |

* Estrazione senza aggregazione per gruppo societario.

Rispetto all'**esperienza lavorativa** maturata dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, si evidenzia che solo il 14,3% (n. 7.442) degli iscritti all'albo non ha mai avuto un mandato con un intermediario.

Inoltre, il 62,3% dei consulenti finanziari attivi ha sottoscritto il mandato corrente (cioè opera con la stessa azienda) da più di 5 anni. Tali risultati esprimono una posizione professionale consolidata, un importante patrimonio di relazioni, esperienza e competenze maturate da parte della maggioranza dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede attivi.

Grafico 14 - CF abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo attivi (con mandato) al 31 dicembre 2021, distinti per fasce di durata del mandato corrente



Al fine di una puntuale visione d'insieme dello scenario, giova prendere in considerazione anche la **distribuzione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede nelle reti**.

90. Estrazione dati OCF marzo 2022.

91. Rapporti aperti dagli intermediari autorizzati con i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che si sono iscritti all'albo nel 2021 ovvero prima del 2021 che non hanno mai avuto un mandato.

92. Il dato è comprensivo dei cambi di rapporto per movimenti infragruppo (i.e. fusioni, incorporazioni, ecc.). Si sottolinea che il dato è soggetto a possibili variazioni, anche retroattive, correlate alle tempistiche di comunicazione/elaborazione delle informazioni trasmesse dagli intermediari.

Nelle prime dieci reti opera il 67,3% dei consulenti in attività (in linea con l'anno precedente) e l'87,4% nelle prime 20 (1 punto percentuale in più rispetto al 2020).


Il settore è caratterizzato da una forte concentrazione, considerato che gli intermediari autorizzati e attivi (per attivi si intende con almeno un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede con rapporto aperto) sono n. 185 (n. 202 e n. 220 rispettivamente nel 2020 e 2019).

Rispetto ai mandati (rapporti) aperti dai soggetti abilitati nel 2021, questi sono stati n. 3.650⁹⁰, in aumento del 73,8% rispetto all'anno precedente (cfr. grafico 15). Il 55,4% è rappresentato da nuovi mandati⁹¹ e il restante 44,6% da cambi di rapporto (c.d. "cambi di casacca").⁹²

I nuovi mandati sono aumentati del 69,8% rispetto al 2020.

Per quanto attiene i cambi di rapporto, anche questi si sono incrementati del 79,1%.

Grafico 15 - Composizione dei rapporti aperti dagli intermediari autorizzati nel biennio 2020 - 2021




Analizzando i nuovi mandati in ragione della tipologia del rapporto (cfr. grafico 16), si rileva che nel 2021 la maggior parte è riferita a consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede agenti/mandatari (79,1%) mentre la restante parte a consulenti finanziari dipendenti (20,9%).

In precedenza, un andamento analogo si è registrato fino al 2012 per poi rilevarsi nuovamente dal 2019.

Nel grafico sottostante si osserva infatti che a partire dal 2013 e fino al 2018 risulta invertita la proporzione tra le due tipologie di rapporto riferite ai nuovi mandati, con un picco raggiunto dai consulenti finanziari dipendenti nel 2015.

Grafico 16 - Nuovi mandati con dettaglio della "tipologia di rapporto" nel periodo 2012-2021



7.2 I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria

Al 31 dicembre 2021 risultano iscritti nella **sezione dei consulenti finanziari autonomi n. 428** soggetti di cui:

- n. 226 operano in proprio
- n. 195 operano per conto di una società di consulenza finanziaria⁹³
- n. 7 operano sia per conto di una società di consulenza finanziaria sia in proprio.

Il numero degli iscritti alla sezione è aumentato rispetto al 2020 come si evince dalle tabelle che seguono.

Il 72,4% degli iscritti risiede nel nord Italia, il restante 27,6% nel centro-sud e nelle isole.⁹⁴

L'età media degli iscritti è di circa **46 anni** (era intorno ai 48 anni quella rilevata nel biennio precedente).

In media, i consulenti finanziari autonomi si confermano essere più giovani dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Rispetto al 2020, si registra un incremento di tutte le fasce di età degli iscritti e una maggiore incidenza degli *under 40*.



93. N. 5 consulenti finanziari autonomi operanti per conto di una società di consulenza finanziaria alla data di estrazione dei dati sono risultati impossibilitati ad operare in quanto temporaneamente non in possesso dei requisiti previsti.

94. Il dato a livello italiano include i consulenti finanziari autonomi che risiedono all'estero e hanno eletto domicilio in una regione italiana.

| Fasce di età | CF autonomi per fascia d'età | | | |
|---------------|------------------------------|-------|------------|-------|
| | 2020 | % | 2021 | % |
| <30 anni | 9 | 2,9% | 41 | 9,6% |
| 30-39 anni | 51 | 16,7% | 96 | 22,4% |
| 40-49 anni | 95 | 31,0% | 115 | 26,9% |
| 50-65 anni | 140 | 45,8% | 163 | 38,1% |
| >65 anni | 11 | 3,6% | 13 | 3,0% |
| Totale | 306 | | 428 | |

Al 31 dicembre 2021 risultano iscritte nella **sezione delle società di consulenza finanziaria n. 49** persone giuridiche.

Rispetto alla distribuzione sul territorio nazionale, n. 36 hanno sede legale al nord e n. 13 in centro Italia (erano n. 8 nel 2020). Al sud non risultano risiedere società di consulenza finanziaria.

Il numero di consulenti finanziari autonomi operanti per conto delle società di consulenza finanziaria iscritte all'albo varia da 1 a 33 (da 2 a 11 nel 2020).

La tabella che segue rappresenta il numero degli iscritti alle due sezioni dell'albo da cui si evince la crescita registrata nei tre anni successivi alla costituzione delle sezioni stesse.

| Consulenti finanziari autonomi | 31/12/2018* | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | Δ** |
|---|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| <i>CF autonomi operanti in proprio</i> | 42 | 136 | 170 | 226 | +56 |
| <i>CF autonomi operanti per conto di una società di consulenza finanziaria</i> | 51 | 111 | 128 | 195 | +67 |
| <i>CF autonomi operanti sia in proprio sia per conto di una società di consulenza finanziaria</i> | 1 | 3 | 8 | 7 | - 1 |
| Totale consulenti finanziari autonomi | 94 | 250 | 306 | 428 | +122 |
| Società di consulenza finanziaria | 13 | 36 | 44 | 49 | +5 |

* L'operatività delle sezioni dei CF autonomi e delle società di consulenza finanziaria è stata avviata il 1° dicembre 2018.

** Differenza anni 2021 e 2020.

8. L'architettura dei sistemi e il portale web

8.1 L'architettura dei sistemi (il nuovo SIOCF)

Anche nel 2021, in continuità con gli anni precedenti, sono stati realizzati significativi investimenti nel “nuovo” Sistema Integrato OCF (“SIOCF”)⁹⁵ attivato, per le sue funzioni principali, contestualmente all’avvio delle nuove funzioni di vigilanza e tenuta dell’albo delle nuove sezioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria a partire dal 1° dicembre 2018. Sono stati attuati potenziamenti funzionali (nuove funzioni, servizi, aggiornamenti, ecc.) contestualmente ad attività di stabilizzazione ed ottimizzazione del sistema nel suo complesso ovvero all’avvio di nuovi progetti di sviluppo software integrati.

Il SIOCF identifica l’insieme delle applicazioni, dei sistemi informatici e dei *database* necessari per l’espletamento dei processi di gestione e amministrazione connessi alla vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari.

Il SIOCF è stato realizzato secondo un approccio innovativo *multi-site* fortemente integrato e basato su micro-servizi. Il “portale OCF” assume propriamente il suo ruolo tramite l’insieme dei siti interni accessibili dagli addetti e dei siti esterni/pubblici accessibili dall’esterno.

È, infatti, attraverso le sue funzioni e i suoi servizi che gli utenti interni (operatori di OCF) e gli utenti esterni (consulenti finanziari/società di consulenza finanziaria, autorità/enti, intermediari, candidati alle prove, utenti generici, ecc.) possono eseguire le rispettive attività di gestione dei procedimenti amministrativi, acquisizione di informazioni, sottomissione di richieste (istanze), controlli e verifiche e, in generale, tutte le attività legate alle funzioni correnti di tenuta dell’albo e di vigilanza sullo stesso.

Come ogni anno, in ottica di miglioramento continuo, si è proseguito con interventi mirati (procedurali, progettuali e contrattuali) atti ad innalzare il livello di sicurezza informatica in linea con quanto richiesto dalla normativa vigente.⁹⁶

Il SIOCF stesso è stato realizzato adottando tecniche di progettazione e sviluppo tali da garantire e preservare la sicurezza e la riservatezza dei dati in tutte le fasi del processo realizzativo sino alla fase di rilascio ed utilizzo del sistema.⁹⁷

95. Il nuovo SIOCF sostituisce integralmente, estendendolo, il vecchio sistema che includeva la piattaforma informativa SAIVAP (acronimo di Sistema Automatico Integrato di Vigilanza e gestione dell’Albo dei Promotori) condivisa con la Consob come previsto dall’art. 94, comma 2 del Regolamento Intermediari n. 16190 del 29 ottobre 2007.

96. Regolamento UE 2016/679 (*General Data Protection Regulation – GDPR*).


97. Il SIOCF realizza, tra l’altro, la separazione netta (anche fisica) tra i dati anagrafici personali (identificativi di persone e società/enti) e le relative informazioni correlate (eventualmente sensibili). Ogni informazione è messa in relazione con il dato anagrafico di riferimento in modo indiretto e disaccoppiato, tramite codici di pseudonimizzazione diversi per ogni categoria di dato.

Al SIOCF si affianca il sistema documentale di OCF quale sistema fornitore dei servizi centralizzati di protocollazione informatica ed archiviazione a norma dei documenti informatici nativi, inclusi quelli generati automaticamente dal SIOCF tramite le interazioni dei consulenti finanziari (o aspiranti tali) con le funzioni a disposizione delle aree riservate del portale. I due sistemi, infatti, si integrano in modo programmatico e disaccoppiato (via *Web Services*) implementando il processo documentale amministrativo.


È obiettivo di OCF un'integrazione sempre più forte tra i due sistemi di pari passo al completamento del processo di digitalizzazione di tutti i procedimenti amministrativi di competenza, inclusa la documentazione inerente attraverso la gestione a norma dell'archivio documentale digitale.

Il nuovo sistema documentale OCF, avviato a febbraio 2021, si appoggia su una infrastruttura hardware/di rete dedicata (*cloud* privato) che si assesta su un *Virtual Data Center* ("VDC") di ultima generazione come già il SIOCF, realizzando un'architettura di sistema, a livello infrastrutturale, in parte condivisa e in alta affidabilità e nel rispetto delle misure di sicurezza derivanti dallo standard ABSC, contenute all'interno delle misure minime di sicurezza ICT emanate dall'AgID con circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017.

Nel 2021, il sistema di gestione documentale è stato esteso nelle sue funzionalità con l'avvio del servizio in *outsourcing* di conservazione a norma dei documenti informatici attraverso l'interazione automatizzata con il sistema esterno all'uopo attivato.



I soggetti che interagiscono con il sistema integrato OCF



Da un punto di vista funzionale il SIOCF ha tra i suoi primi obiettivi la digitalizzazione completa dei procedimenti amministrativi a partire dalle istanze di iscrizione all'albo; digitalizzazione che è proseguita nel corso del 2021 e che proseguirà nel 2022 con la pubblicazione di servizi online dedicati e accessibili dalle aree riservate del SIOCF (ovvero del portale OCF) sia interne (per gli addetti OCF) sia esterne (per i consulenti, le società, gli intermediari, l'Autorità). Attraverso il portale i consulenti finanziari, gli aspiranti tali e i candidati alla prova valutativa possono usufruire di una serie di servizi a disposizione nell'area riservata di competenza ed interagire in modo **semplice e diretto** e in **modalità online** con l'OCF.

Il flusso automatizzato consente la trasmissione sicura dei dati dal consulente all'OCF integrando controlli di congruenza e correttezza delle trasmissioni, la protocollazione informatica automatizzata ed archiviazione digitale dei documenti

informatici ricevuti, l'invio di *alert* automatici agli uffici competenti con eventuale apertura del corrispondente procedimento amministrativo nel sistema interno.

Tutti i servizi online dispositivi sono accessibili solo previa registrazione di 2° livello al portale – c.d. identificazione forte – e certificata utilizzando la firma digitale con identificazione certa del mittente.

In particolare, ad oggi:

- è stata estesa la funzionalità di comunicazione dell'aggiornamento professionale da parte dei consulenti finanziari autonomi anche per il tramite delle società di consulenza finanziaria per cui operano in ottemperanza delle modifiche regolamentari intercorse;
- è stato implementato un nuovo indicatore di anomalia per le comunicazioni trimestrali da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società e la relativa gestione nel sistema di elaborazione e normalizzazione delle trasmissioni;
- è stata finalizzata l'implementazione della reportistica di dettaglio sui procedimenti di vigilanza;
- è stato avviato lo sviluppo del Nuovo Sistema Pagamenti (NSP) integrato nell'architettura del SIOCF per la gestione dei pagamenti e della riscossione coattiva⁹⁸.


8.1.1 Il portale web

Il SIOCF realizza un approccio **multi-site** fortemente integrato: si compone di fatto di altrettanti siti interni ed esterni che espongono servizi adattandoli dinamicamente di volta in volta in base al profilo e allo stato del soggetto collegato.

L'architettura applicativa realizzata è basata su un approccio a micro-servizi.


98. Il nuovo sistema sarà operativo nel 2022.

Overview dell'architettura del SIOCF



In quest'ottica, il "portale OCF" assume propriamente il suo ruolo diventando l'insieme dei siti interni (accessibili dagli addetti) e dei siti esterni/pubblici accessibili dall'esterno, fortemente integrato e uniforme anche sotto il profilo visuale (www.organismocf.it).

Multi-canalità (www.organismocf.it)



Il portale web OCF è, quindi, l'unico punto di accesso alle funzioni interne/esterne dei sistemi OCF ovvero alle aree riservate. *In primis*, espone il sito istituzionale OCF accessibile a tutti pubblicando servizi di consultazione ovvero informazione e comunicazione (*i.e.* pubblicazioni delibere, ricerca consulente, elenchi iscritti, FAQ, news, campagne di comunicazione istituzionale).

L'utente esterno per accedere alle funzioni messe a disposizione deve, anzitutto, effettuare una registrazione di primo livello al portale web. Per registrazione di primo livello si intende una registrazione c.d. "debole", basata sull'attivazione di credenziali (*account* e *password*) validate online sulla base dei dati anagrafici trasmessi dall'utente stesso. Questo primo livello di registrazione abilita l'utente generico all'accesso all'area riservata per le funzioni dedicate al profilo associato (generico/aspirante) ovvero ai servizi online **non dispositivi** messi a disposizione nell'area (*i.e.* simulazione della prova valutativa, presentazione della domanda di partecipazione alla prova, accesso alla piattaforma di *eLearning* di OCF per gli utenti "candidati").

| | |
|--|--|
|  NEWS |  TROVA GLI ISCRITTI |
|  REGISTRATI |  CALENDARIO ESAMI |
|  NORMATIVA |  SCOPRI LA PROFESSIONE |
|  OCF PER LA SCUOLA |  TUTELA DEL RISPARMIO |

Ogni accesso è profilato e dinamicamente gestito dal sistema.


Dalla registrazione di primo livello, l'utente esterno può passare a quella di secondo livello (registrazione c.d. "forte", ovvero con identificazione del soggetto richiedente) attraverso la comunicazione online della propria "PEC" (trasmissione dell'auto-dichiarazione firmata digitalmente con validazione dell'associazione PEC/utente che ha fatto l'accesso).

Attivata una registrazione di secondo livello, all'accesso all'area riservata, il sistema provvede automaticamente a far evolvere il profilo associato all'utente sulla base del riconoscimento del suo stesso "stato" nell'albo (*i.e.* candidato alla prova, aspirante consulente finanziario, consulente finanziario correntemente iscritto/cancellato ad una sezione dell'albo, intermediario, Autorità). Nel 2021 le registrazioni di secondo livello sono state n. 4.971⁹⁹ su un numero di registrazioni complessivo pari a 29.379.

In base quindi al profilo utente, accedendo all'area riservata, si hanno a disposizione (esclusivamente) le funzioni online di competenza.

Analogamente a quanto accade per l'utente esterno, anche l'accesso alla propria area riservata da parte dell'operatore OCF è profilato sulla base del riconoscimento di quell'utente all'interno del sistema di autenticazione di OCF (ad esempio, addetto albo, addetto contabilità, amministratore di sistema, addetto vigilanza, ecc.).

8.1.2 La gestione delle prove valutative



Fino al 2019 le prove valutative OCF sono state somministrate in aula tramite *tablet* risultando nel panorama italiano l'unico esame di abilitazione per l'esercizio di una professione condotta su tale supporto tecnologico.¹⁰⁰

Con la diffusione nel 2020 dell'epidemia da Covid-19 e il conseguente stato di emergenza sanitaria è stata realizzata la

99. Rilevazione dati del 7 aprile 2022.

100. Tale supporto tecnologico è stato introdotto nel 2016 in sostituzione dei personal computer utilizzati negli anni precedenti. Si consultino l'Appendice del presente documento e le Relazioni Annuali degli anni precedenti per la descrizione della prova valutativa OCF condotta in aula.

prova valutativa nella nuova modalità “a distanza” al fine di consentire ai candidati di poter continuare a sostenere l’esame in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle disposizioni normative emanate ai fini del contenimento dell’epidemia.

Come regolato dal Bando di indizione delle prove valutative pubblicato sul portale OCF, l’ammissione alla prova valutativa **a distanza** da parte del candidato richiedente la partecipazione all’esame¹⁰¹ è subordinata al possesso di un terminale informatico (personal computer) dotato di dispositivo di rilevazione audio, voce e video e di una connessione internet, avente i requisiti tecnici specificati nel Bando stesso, e alla preventiva installazione ed esecuzione dell’apposito software applicativo reperibile, unitamente alle istruzioni per l’installazione, sul sito internet dell’OCF.

Oltre alla possibilità, una volta installato il software, di effettuare dei test di prova, per la verifica del valido funzionamento dello stesso, delle periferiche audio/video e della connessione alla rete internet, il candidato può sempre usufruire di assistenza tramite un servizio di *chat* online ovvero consultare tutorial, manuali e FAQ a disposizione sul portale.

A differenza, pertanto, della prova in aula, la prova a distanza è effettuata dal candidato con gli strumenti informatici in suo possesso presso un luogo prescelto dal candidato come dichiarato in fase di presentazione della domanda di partecipazione.

Nel rispetto delle date e degli orari indicati nell’avviso di convocazione, ogni candidato è tenuto a collegarsi al server inserendo le proprie credenziali ed il codice di accesso che gli è stato precedentemente comunicato.

All’avvio della tornata di esame da parte della Commissione esaminatrice, il candidato è abilitato allo svolgimento della prova erogata in modalità analoga a quella in aula: attraverso l’interfaccia software, il candidato ha la possibilità di rispondere alle 60 domande del proprio elaborato scegliendo tra le risposte proposte, confermando la risposta corretta, navigando a piacimento tra le domande stesse nel tempo consentito ed automaticamente calcolato dall’applicazione.

Gli elaborati di esame sono generati automaticamente dalla piattaforma nel rispetto delle regole di composizione definite nel Bando e dalla tassonomia e con

¹⁰¹. Il soggetto deve presentare la domanda di partecipazione attraverso l’apposito servizio online a disposizione nell’area riservata previa registrazione di primo livello al portale OCF ovvero avvenuta pubblicazione dell’avviso di convocazione all’esame consultabile nell’area riservata.

estrazioni puramente casuali dal *database* dei quesiti di OCF e tali da garantire l'univocità del singolo elaborato all'interno della stessa tornata di esame.

La prova valutativa "a distanza" dei candidati (es. schermata visualizzata)

The screenshot displays the OCF (Organismo di vigilanza e controllo dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari) exam interface. At the top, the OCF logo is on the left, and the remaining time for the exam is shown as 75 minutes and 41 seconds. A grid of 60 question numbers is visible, with question 39 highlighted in red. On the right, there is a 'Termina prova' button and a legend for responses: green for 'Certa' and yellow for 'Da rivedere'. Below the grid, the question text is displayed: 'Domanda: n. 39. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), il reato di manipolazione del mercato è:'. Four multiple-choice options (A, B, C, D) are listed below the question. At the bottom, there are navigation buttons: 'Domanda Precedente', 'Risposta Certa', 'Risposta da Rivedere', and 'Domanda Successiva'.

Come i candidati, analogamente, i componenti della Commissione esaminatrice in remoto e tramite apposito accesso controllato alla piattaforma, avviano e chiudono la tornata di esame, identificano i soggetti partecipanti, controllano lo svolgimento delle singole prove tramite le registrazioni audio e video trasmesse in tempo reale dalla piattaforma, interagiscono direttamente con il singolo candidato via *chat* online, verificano gli esiti e li validano.

L'interazione tra i Commissari è garantita tramite l'avvio contestuale di *room* virtuali per ogni tornata di esame.

La prova valutativa “a distanza” delle Commissioni esaminatrici



La piattaforma, disponibile attraverso l'erogazione di un servizio in *outsourcing*, è integrata con il SIOCF: i sistemi comunicano attraverso flussi informatici automatici alimentandosi reciprocamente.

Per il 2022, la piattaforma utilizzata per le prove a distanza nel 2020 e nel 2021 verrà sostituita da una nuova piattaforma “estesa” e rinnovata sotto il profilo sia infrastrutturale sia applicativo con l'integrazione della gestione sincronizzata di una seconda telecamera mobile (c.d. posizionale) nell'applicazione a disposizione del candidato e l'aumento della capacità della tornata di esame da 35 ad un massimo di 70 candidati oltre a *features* aggiuntive a disposizione della Commissione.

Anche sotto il profilo organizzativo, nel 2022 cambia la modalità di erogazione del presidio e del controllo da parte delle Commissioni esaminatrici: tale attività sarà svolta in loco presso le sedi di OCF di Roma e di Milano in aule appositamente predisposte ed attrezzate in sicurezza.

Alla piattaforma per l'erogazione delle prove a distanza si affiancano, poi, i sistemi applicativi proprietari OCF per la governance dell'intero processo di conduzione e controllo della prova: dalla gestione del *database* dei quesiti alla preparazione “intelligente” (mediante *tutor* virtuale informatico) dell'aspirante consulente, allo studio delle discipline d'esame su piattaforma *eLearning*, alla simulazione della prova, alla gestione *post-prova* dell'elaborato e dell'esito dopo la validazione da parte della Commissione e sua pubblicazione nell'area riservata, al presidio tecnico-operativo ai Commissari e ai candidati (anche via *chat* online) prima, dopo e durante le tornate di esame.

Nel corso del 2021 è stato rivisto e aggiornato l'archivio dei quesiti (composto complessivamente da n. 5.000 domande). Le modifiche hanno riguardato, tra l'altro, i quesiti aventi come fonte:

- il d.lgs. n. 231/2007, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 24 ottobre 2019, n. 124;
- la delibera Consob 20307 del 2018 (Regolamento Intermediari), a seguito delle modifiche apportate dalla Delibera Consob n. 21755 del 10 marzo 2021;
- il Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 (Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio), a seguito delle modifiche apportate dal Provvedimento della Banca d'Italia del 16 febbraio 2021;
- il d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), a seguito delle modifiche apportate dal d. lgs. n. 17/2021.

L'attività di aggiornamento del *database* dei quesiti e della tassonomia è affidata all'Università LUISS Guido Carli, che ha anche nominato il Comitato Scientifico responsabile del controllo didattico-scientifico.

8.1.3 La piattaforma di preparazione alla prova valutativa per gli aspiranti consulenti finanziari


Dalla prima sessione del 2014 il candidato alla prova valutativa può usufruire, oltre che di un apposito spazio individuale e personalizzato (*Workspace*) dove effettuare le proprie esercitazioni, anche di una piattaforma *eLearning* dove studiare in maniera più approfondita le materie di esame.

La piattaforma *eLearning*, sviluppata da OCF in collaborazione con le Associazioni di riferimento (ABI, ANASF e Assoreti), è utilizzabile gratuitamente dai candidati iscritti alle prove valutative con l'obiettivo di supportare non solo la preparazione per il conseguimento dell'idoneità ma anche l'avvio alla professione di consulente finanziario.

La piattaforma *eLearning* consente:

- la partecipazione ai corsi ("I miei corsi");
- la consultazione degli aggiornamenti ("News");
- la fruizione diretta di un servizio di supporto per problematiche legate al portale ("Contattaci").

La tassonomia della piattaforma *eLearning* comprende le **5 materie** oggetto della prova valutativa OCF rispetto alle quali sono presenti **58 corsi** che prevedono complessivamente **107 lezioni**.



Nello specifico le lezioni sono:

- **40** di “Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari”;
- **16** di “Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria e finanza comportamentale”;
- **29** di “Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale”;
- **15** di “Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo”;
- **7** di “Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario”.

In totale i corsi hanno una durata di circa **92 ore** (tempo stimato per l’attività di sola lettura).

Sono inoltre previsti 67 test di autoverifica e un glossario con circa 50 termini.

| Caratteristiche generali del corso <i>eLearning</i> | |
|--|------------|
| Materie | 5 |
| Corsi (Contenuti) | 58 |
| Lezioni (Sub contenuti) | 107 |
| Schermate (Argomenti) | 643 |
| | |
| Spiegazioni di termini specifici (glossario) | 52 |
| Domande di autoverifica | 67 |
| Ore di fruizione previste (ore:minuti) | 92:25 |
| Statistiche di utilizzo della piattaforma di <i>eLearning</i> (2021) | |
| | N. |
| Utenti | 3.467 |
| Tempo totale | 24.461 ore |
| Tempo medio utilizzo per candidato | 7,03 ore |

Nel 2021 n. 3.467 utenti hanno acceduto ad almeno un corso, registrando oltre 24.000 ore totali di studio con un tempo medio per candidato di 7 ore.

Le analisi statistiche indicano che il 51% dei candidati all’esame ha utilizzato la piattaforma.

La materia “Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale” risulta quella con il maggior numero di utenti che hanno completato l’intero corso e di utenti abilitati, mentre la materia “Nozioni di matematica finanziaria, analisi di scenario, strumenti finanziari, operatività bancaria e costruzione del portafoglio” risulta quella con il maggior numero di ore di studio in linea, peraltro, con il relativo ed elevato numero di quesiti (32% del *database* complessivo).

9. L'educazione finanziaria e le campagne di comunicazione istituzionale

Si conferma nel 2021 l'attenzione riservata dagli attori istituzionali del settore economico e finanziario ai temi connessi alla cultura finanziaria degli italiani al fine di individuare, in maniera sinergica e quindi più efficace, interventi mirati a ridurre la distanza che, da oltre un decennio, si riscontra tra la complessità dei prodotti offerti e la capacità degli investitori di comprenderne le caratteristiche con gli strumenti informativi disponibili.


I numerosi studi e indagini condotti in ambito rilevano il perdurare di una contenuta alfabetizzazione economica e finanziaria delle famiglie italiane, evidenziando anche come una insufficiente educazione finanziaria¹⁰² si possa tradurre in un ostacolo alla realizzazione di corretti comportamenti d'investimento e alla crescita del benessere dei singoli cittadini e della collettività.

La Survey 2021 della Consob¹⁰³ evidenzia che la cultura finanziaria degli italiani resta contenuta sebbene in costante miglioramento, soprattutto nel sotto-campione degli investitori, rispetto alle rilevazioni precedenti. In particolare, la quota di intervistati che risponde correttamente a domande su conoscenze finanziarie di base (relazione rischio-rendimento, tasso di interesse composto, inflazione, mutuo, diversificazione del rischio) si attesta in media attorno al 50%, con un'oscillazione che registra il valore minimo per il concetto di diversificazione (38%) e il massimo per la relazione rischio-rendimento (55%).

102. Secondo l'OCSE l'educazione finanziaria è: "[...] quel processo mediante il quale i consumatori/investitori migliorano le proprie cognizioni riguardo a prodotti, concetti e rischi in campo finanziario e, grazie a informazioni, istruzione e/o consigli imparziali, sviluppano le abilità e la fiducia nei propri mezzi necessarie ad acquisire maggiore consapevolezza delle opportunità e dei rischi finanziari, a fare scelte informate, a sapere dove rivolgersi per assistenza e a prendere altre iniziative efficaci per migliorare il loro benessere finanziario" (OCSE, *Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness*, 2005).



103. Rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane.

Fig. 4.1 – Conoscenze finanziarie effettive



Il grafico rappresenta le risposte alle domande sulle conoscenze finanziarie con riferimento ai seguenti concetti: relazione rischio/rendimento (Q1); tasso di interesse composto (Q2); inflazione (Q3); caratteristiche dei mutui (Q4); diversificazione del portafoglio (Q5). I dati in verde si riferiscono alla percentuale delle risposte corrette al netto delle risposte corrette potenzialmente casuali poiché fornite da intervistati che non sanno indicare oppure si rifiutano di indicare il numero di domande a cui ritengono di aver risposto correttamente (risposte corrette 'consapevoli'; per ulteriori dettagli si vedano la Fig. 4.7 e le Note metodologiche).

Le indagini condotte dalla Consob mettono in luce, inoltre, il frequente disallineamento esistente tra le conoscenze possedute rispetto a quelle percepite.¹⁰⁴




L'educazione finanziaria appare significativamente e positivamente correlata con comportamenti economico-finanziari corretti. Ne consegue che dall'indagine emerge anche la scarsa diffusione di un'attitudine a gestire risorse familiari nell'ambito di un processo strutturato di pianificazione e controllo delle scelte finanziarie.¹⁰⁵

Inoltre, la vulnerabilità finanziaria delle famiglie italiane è aumentata per effetto della crisi innescata dalla pandemia. Nel dettaglio, il 27% delle famiglie riferisce un calo (temporaneo o permanente) del proprio reddito (famiglie finanziariamente vulnerabili), mentre la metà non ha subito alcun cambiamento. La percentuale di intervistati finanziariamente fragili, in difficoltà nel far fronte a spese fisse e ricorrenti, è pari al 39% del campione, mentre il 28% degli individui riferisce di non essere in grado di gestire una spesa imprevista di 1.000 euro; in entrambi i casi il dato è in calo rispetto al 2020.

104. In particolare, secondo la *Survey 2021* della Consob, il 38% degli intervistati non è in grado di valutare *ex post* la correttezza delle risposte al questionario sulle conoscenze finanziarie (a tale sottogruppo di individui appartiene il 46% di coloro che avevano sovrastimato *ex ante* le proprie conoscenze in almeno un caso). Del restante 62%, inoltre, solo un terzo fornisce un'autovalutazione allineata alle proprie conoscenze effettive (*unbiased confidence*).

105. In particolare, dall'indagine Consob è emerso che nella gestione delle finanze personali, la maggior parte degli intervistati non ha né un piano finanziario né la consuetudine di rispettare puntualmente il proprio budget finanziario, mentre solo il 10% circa dichiara entrambe le abitudini.



In tal senso, assumono rilievo anche i risultati della seconda edizione dell'indagine del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato EduFin) del 2021¹⁰⁶ i quali – nel confermare i dati dell'ultimo rapporto Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane – evidenziano che esiste un'alta correlazione tra livello di conoscenza dichiarata e la fragilità finanziaria¹⁰⁷.

Ad analoghe conclusioni si perviene analizzando i dati della prima indagine commissionata dall'IVASS¹⁰⁸ sulle conoscenze e sui comportamenti assicurativi degli Italiani, da cui è emerso, tra l'altro, che le carenze più significative si concentrano nelle conoscenze assicurative, sia con riferimento ai concetti di base sia con riferimento ai principali prodotti.

106. Risultati dell'indagine "Rapporto Edufin 2021: la conoscenza finanziaria come anticorpo alla vulnerabilità economica", commissionata dal Comitato EduFin alla società di ricerche e analisi di mercato Doxa.

107. Si segnala, tuttavia, che, rispetto al 2020, la porzione del campione che, di fronte ad una necessità imprevista, non riuscirebbe (certamente o probabilmente) a fronteggiare una spesa di 2.000 euro si riduce dal 30,7% al 24,7%.

108. Indagine reperibile al collegamento: <https://www.ivass.it/consumatori/conoscenza-assicurativa/index.html>.

In tale scenario, OCF anche nel 2021 ha proseguito il dialogo con le istituzioni e le principali associazioni del settore nell'ambito di importanti iniziative mirate alla divulgazione dell'educazione finanziaria nelle scuole e, più in generale, nella comunità.

Di particolare rilievo è la partecipazione di OCF al sopra citato Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito dalla legge n. 15/2017 (legge di conversione del D.L. n. 237/2016, c.d. "Salva Risparmio").

L'art. 24-bis della suddetta legge ha stabilito per il triennio 2017-2019 l'adozione di un programma di "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale". Tale programma, sottoposto al vaglio della

Camera dei Deputati¹⁰⁹, ha definito un'impostazione della politica nazionale per la comunicazione e diffusione dei temi riguardanti l'educazione finanziaria e la promozione dell'educazione stessa attraverso iniziative di sensibilizzazione in materia. Allo scadere del primo triennio di attività, il Comitato ha proposto un aggiornamento triennale del Programma Operativo di attuazione della Strategia nazionale e, in tal senso, ne ha individuato le linee programmatiche¹¹⁰.

Il Comitato è composto da undici membri e ha istituito al suo interno gruppi di consultazione e ricerca, anche attraverso il supporto di esperti e *stakeholders*, per la realizzazione e il coordinamento delle iniziative di educazione finanziaria da intraprendere sul territorio.

Le principali attività in programma sono indirizzate sia alla generalità della popolazione sia a *target* ben definiti, quali, ad esempio, giovani, adulti, donne, anziani, migranti e piccoli imprenditori.

In tale ambito, riveste un ruolo centrale il portale pubblico di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale denominato "*Quello che conta*"¹¹¹, il cui obiettivo è di offrire ai cittadini una fonte informativa autorevole, semplice, rigorosa e indipendente. Il portale è inoltre uno strumento che mira a supportare il cittadino, in una prospettiva di lungo periodo, nelle scelte consapevoli in ambito finanziario, assicurativo e previdenziale oltre che nell'acquisizione di conoscenze e competenze finanziarie. Tale portale viene aggiornato periodicamente dai membri del Comitato stesso con iniziative rivolte anche a giovani studenti. Nel 2021 il portale ha supportato numerose attività di educazione finanziaria, su tutti i mezzi di comunicazione, collaborando spesso in modo diretto con gli organizzatori.

È inoltre da segnalare che nel corso del 2021 è stata lanciata la campagna di comunicazione nazionale realizzata dal Comitato EduFin, in collaborazione con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con il contributo di risorse del Ministero per lo Sviluppo Economico provenienti dal ricavato delle sanzioni adottate dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (Antitrust). La campagna "*L'ABC della finanza – Conoscere dà i suoi frutti*" ha preso il via il 4 ottobre 2021 su tv locali, radio, stampa online e sugli spazi gratuiti della RAI, proseguendo sul digitale e sulla stampa cartacea fino alla seconda settimana di novembre 2021.

109. Atto parlamentare n. 497, Camera dei Deputati, gennaio 2018.

110. Senato della Repubblica, Atto n. 574, XVIII Legislatura, Affare assegnato "*Relazione sullo stato di attuazione della strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, riferita all'anno 2019 e al primo semestre 2020* (Doc. CCXXXIII, n. 3)", <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1176698.pdf>.

111. www.quellocheconta.gov.it realizzato nel 2017.

Tra le principali iniziative va citato il “Mese dell’Educazione Finanziaria”, promosso ogni anno nel mese di ottobre dal Comitato EduFin. Dopo le prime tre edizioni, che avevano già registrato l’adesione di numerose organizzazioni, il bilancio dell’iniziativa nel 2021, malgrado il persistere dell’emergenza sanitaria da Covid-19, è stato molto incoraggiante, con oltre 700 eventi in calendario, confermando il successo dell’iniziativa. Il “Mese”, incentrato sul tema “*Prenditi cura del tuo futuro*”, si è aperto con la “*World Investor Week*”, la manifestazione internazionale dedicata alla gestione del risparmio nella prima settimana di ottobre e si è concluso con la Giornata Mondiale del Risparmio. Dal 2020, inoltre, il Mese dell’Educazione Finanziaria “ospita” anche la Settimana dell’Educazione previdenziale, con l’obiettivo di aumentare la cultura previdenziale dei cittadini, a partire dai più giovani. Il programma ha incluso attività ed eventi di informazione e sensibilizzazione sui comportamenti corretti nella gestione e programmazione delle risorse personali e familiari con la finalità di favorire il benessere economico attraverso l’utilizzo appropriato di strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali.

Allo stesso tempo, OCF ha confermato la propria offerta formativa indirizzata alle scuole primarie anche per l’anno scolastico 2021/2022 nell’ambito della Circolare del MIUR inviata agli istituti scolastici¹¹².

L’Organismo, inoltre, a partire dal 2012 svolge un’attività di comunicazione istituzionale rivolta ai cittadini, alle Istituzioni e ai professionisti stessi della consulenza finanziaria. La finalità di queste iniziative è quella di presentare OCF come fonte ufficiale per la verifica dell’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria nonché come parte integrante del sistema di presidi a tutela del risparmio in considerazione delle funzioni di vigilanza. Inoltre, l’obiettivo che l’Organismo si pone è di sensibilizzare il pubblico sul valore della consulenza finanziaria e sul ruolo sociale che i soggetti iscritti all’albo rivestono.

Nell’ambito delle attività correlate alle campagne di comunicazione poste in essere dall’Organismo, nel mese di aprile 2021 è stato lanciato il portale web “*Informarsi Conviene*”¹¹³, mirato a diffondere nozioni di base, considerazioni generali e consigli pratici per agevolare un avvicinamento ai temi trattati e la conoscenza dei servizi di investimento da parte dei risparmiatori.

Sul sito, che è costantemente aggiornato e arricchito di nuovi contenuti – oltre ad una introduzione alla consulenza finanziaria, al ruolo dei consulenti

112. Nota del MIUR n. 2349 del 20 ottobre 2021 avente ad oggetto: Educazione finanziaria. Offerta formativa per l’anno scolastico 2021/2022.

113. Si veda www.informarsiconviene.it.

finanziari e alle funzioni istituzionali dell'OCF – sono già disponibili otto sezioni specifiche realizzate in collaborazione con *Quantitative Finance Lab* (QFinLab) – Politecnico di Milano. In particolare, anche grazie all'ausilio di video animazioni, vengono affrontate tematiche quali la “*Pianificazione finanziaria*”, la “*Finanza ed Impulsività*”, la “*Diversificazione del portafoglio*”, i “*Rischi della speculazione*”, il “*Trading online*”, il “*Rapporto tra rischi e rendimenti*”, “*L'abusivismo in finanza*” e le “*Criptovalute e monete virtuali*”.

Ad integrazione di tale iniziativa, nei mesi di settembre e di dicembre 2021, l'Organismo ha diffuso un nuovo video istituzionale incentrato sul valore del ruolo svolto dalla figura del consulente finanziario in termini di tutela e protezione del risparmio, anche e soprattutto in una fase molto particolare e di forte incertezza dei mercati finanziari.


Le campagne di comunicazione lanciate nel 2021 sono state veicolate sia sui media tradizionali sia tramite canali digitali, in coerenza con i nuovi trend di consumo dei media da parte della popolazione italiana, e sono declinate su video messi a disposizione sul portale web di OCF.

In particolare, la campagna lanciata nel mese di settembre, della durata di due settimane, è andata in onda su Sky TG24 e su Radio24. Per incentivare inoltre le visite al sito www.informarsiconviene.it, è stata programmata anche una campagna di pianificazione video-web che ha raccolto circa 100.000 visualizzazioni e più di 5.000 accessi unici¹¹⁴ al sito. La campagna lanciata nel mese di dicembre, della durata di 2 settimane, è andata in onda sull'emittente La7, su Radio24 e sul web. In particolare, quest'ultima ha raccolto complessivamente più di 180.000 visualizzazioni e 2.200 visitatori unici. Infine, per tutto il 2021, il sito www.informarsiconviene.it ha beneficiato di una campagna SEM (*Search Engine Marketing*)¹¹⁵. Complessivamente, nell'arco di dodici mesi, il sito ha registrato più di 30.000 visite uniche.

114. Gli accessi unici rappresentano il numero di utenti che ha effettuato un unico accesso al sito.

115. La campagna SEM è una tipologia di campagna digitale finalizzata ad aumentare la visibilità e la rintracciabilità di un sito web attraverso l'uso dei motori di ricerca e la definizione di alcune “parole chiave”, dette - appunto - *keywords*.

Le immagini del *banner* della campagna di comunicazione istituzionale 2021





Le immagini del banner della campagna di comunicazione istituzionale lanciata nel mese di settembre e di dicembre 2021



Anche nel 2022 sono previste iniziative di comunicazione istituzionale da parte dell'Organismo, con obiettivi di educazione finanziaria, volte a diffondere le conoscenze necessarie a comprendere l'importanza della pianificazione finanziaria.

10. Il 2022: verso il ritorno ad una “rinnovata” normalità

Nel 2022 l’Organismo conferma le modalità dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali sotto il profilo organizzativo e di conduzione delle attività in base all’esperienza maturata nel trascorso biennio in termini di una sempre maggiore spinta verso l’utilizzo di soluzioni informatizzate nelle procedure, risultate molto efficienti oltre che efficaci, sia in linea con la strategia di digitalizzazione portata avanti da OCF sia nel rispetto della normativa finalizzata al contenimento e alla prevenzione dell’epidemia da Covid-19 anche al termine dell’emergenza sanitaria.

Nel corso dell’anno si prevede di completare il processo di riorganizzazione dell’Organismo – avviato nel 2019 e proseguito nel 2020 – dopo che il 24 marzo 2022 gli Organi competenti di OCF hanno approvato gli ulteriori interventi all’impianto statutario e regolamentare dell’Organismo che si sono resi necessari a seguito delle interlocuzioni intervenute nel corso del 2021 con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e la Consob al fine di integrare i presupposti autorizzativi.

Ferma restando la necessaria approvazione del MEF sentita l’Autorità di vigilanza prevista dall’art. 31, comma 4 del TUF, si ritiene che le analisi propedeutiche e i progetti di revisione conseguenti alle suddette modifiche saranno elaborati nel primo semestre 2022, comprendendo interventi adeguativi del funzionigramma, delle disposizioni, dei manuali, delle procedure, dei processi operativi e dei sistemi informativi di OCF.

Lo scenario regolatorio dell’Organismo sarà ulteriormente variato dall’adozione delle modifiche al Libro XI del Regolamento Intermediari e dalla prevista adozione del regolamento unico in materia di requisiti per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari. In data 17 febbraio 2022, è stato infatti pubblicato dalla Consob il documento di consultazione recante le modifiche al Regolamento Intermediari, rispetto al quale, e con particolare riferimento al procedimento di cancellazione per mancato pagamento del contributo dovuto, OCF ha formulato osservazioni, in considerazione degli impatti di natura operativa e finanziaria di talune modifiche prospettate in sede di consultazione dalla Commissione e ancora in corso di valutazione.

Le funzioni istituzionali di OCF


Le funzioni di vigilanza

L'Ufficio Vigilanza Albo proseguirà l'attività di vigilanza a evento e l'attività di vigilanza preventiva.

Con particolare riferimento all'attività di vigilanza preventiva, l'Ufficio Vigilanza Albo continuerà il monitoraggio periodico del set di dati raccolti, tramite la trasmissione di flussi informativi riguardanti l'operatività dei soggetti vigilati, utili all'elaborazione di appositi indicatori di anomalia. Nel 2022 l'espletamento dell'attività di raccolta sarà supportato da nuovi specifici strumenti informatici di estrazione ed organizzazione dei dati. In esito alla progressiva acquisizione ed elaborazione del set di dati ricevuti, l'Ufficio procederà alla valutazione dei risultati ottenuti dagli indicatori di anomalia che, rappresentando meri indizi di possibili comportamenti anomali posti in essere dai soggetti vigilati, verranno riscontrati mediante un attento approfondimento dell'operatività degli stessi per rilevare possibili condotte irregolari.

Inoltre, l'Ufficio consoliderà l'attuazione del modello di vigilanza programmata procedendo all'estrazione di un campione di soggetti iscritti all'albo nelle tre distinte sezioni (c.d. Campione di vigilanza), secondo individuati criteri di selezione, allo scopo di controllare l'operatività dei soggetti vigilati relativamente ad aree tematiche predeterminate in conformità alle indicazioni di principio formulate dagli organi decisori. L'Ufficio proseguirà altresì nello svolgimento delle verifiche periodiche in merito all'adesione dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), ai sensi dell'art. 32-ter del TUF, e relativamente all'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi, anche operanti per conto di società di consulenza finanziaria, in conformità al nuovo dettato dell'art. 164 del Regolamento Intermediari.

Gli uffici di vigilanza, inoltre, continueranno ad avvalersi della "Procedura per l'audizione a distanza delle parti" (adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020), rivelatasi – oltre che uno strumento funzionale per far fronte alla situazione di crisi epidemiologica nel rispetto dei diritti di difesa delle parti del procedimento – altresì uno strumento flessibile e idoneo ad essere utilizzato anche in via ordinaria.



A tal fine, con l'obiettivo di agevolare l'esercizio del diritto di difesa nell'ambito dei procedimenti innanzi all'Organismo e con il precipuo fine di rendere ordinario il ricorso a tale modalità di audizione, con delibera OCF n. 1858 del 22 febbraio 2022, il Comitato Direttivo (previa valutazione favorevole del Comitato di Vigilanza) ha approvato la modifica della suddetta procedura, al fine di consentire che l'audizione a distanza venga attivata d'ufficio e a prescindere dalla situazione di crisi epidemiologica, restando sempre ferma la facoltà per la parte di richiedere che la stessa si svolga in presenza.

La funzione di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

Nel corso del 2022 si attende l'emanazione del decreto ministeriale che riformerà i requisiti di iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari. Secondo la bozza di decreto in consultazione sarà prevista l'adozione di un unico testo normativo per la disciplina delle iscrizioni nelle tre diverse sezioni dell'albo in sostituzione dei vigenti DD.MM. nn. 472/1998, 206/2008 e 66/2012.

Le modifiche prospettate richiederanno un'intensa attività di revisione delle procedure e delle policy interne.

Analogamente le modifiche al Regolamento Intermediari in consultazione fino a marzo 2022 comporteranno dei necessari adeguamenti alle procedure interne in ragione delle modifiche prospettate.


Continuerà, altresì, l'attività istruttoria condotta sui procedimenti amministrativi di competenza, i controlli sugli iscritti e le ulteriori attività svolte anche in ragione delle modifiche organizzative in corso di adozione che comporteranno una redistribuzione delle attività in un'ottica di ulteriore efficienza nello svolgimento delle funzioni.

La prova valutativa¹¹⁶

Tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria terminato il 31 marzo 2022, in applicazione della relativa normativa allora vigente, sono stati adottati il 1° luglio 2021 e il 30 novembre 2021 i bandi di indizione delle prove valutative per l'anno 2022 che prevedono lo svolgimento nella modalità "a distanza".

Visto il completo esaurimento sin dal mese di settembre dei posti disponibili fino a dicembre 2021 in considerazione dell'elevato numero di richieste pervenute, al fine di garantire al più alto numero di aspiranti consulenti di svolgere la prova valutativa

116. Si veda il capitolo 5 per quanto riguarda i risultati della prova valutativa del 2021 e per la descrizione delle caratteristiche principali dei candidati iscritti. Si vedano anche i paragrafi 8.1.2 e 8.1.3 per la descrizione del sistema informatico di gestione della prova valutativa e degli strumenti a supporto della preparazione dei candidati messi a disposizione da OCF.



in tempi brevi, è stato previsto per il 2022 un aumento delle postazioni allocabili in ogni singola tornata e sono state aperte le prenotazioni sin dal 18 ottobre 2021, secondo il calendario definito e pubblicato per il primo semestre 2022.

Con la sola eccezione del mese di febbraio che ha previsto ancora 35 candidati per ciascuna delle due tornate giornaliere, a partire dalle prove di marzo possono essere esaminati 70 candidati per ogni tornata per un totale di circa 8.000 potenziali esaminandi fino alla fine dell'anno.

In considerazione delle domande di partecipazione in via di ricezione da parte degli aspiranti consulenti, ad integrazione del calendario già pubblicato, a maggio è stata decisa l'introduzione di una giornata di prove aggiuntiva per il mese di luglio 2022 che consentirà ad ulteriori 140 potenziali candidati di sostenere l'esame.

A differenza di quanto previsto nel 2021, i membri delle Commissioni esaminatrici a partire dal mese di marzo 2022 sono presenti presso le sedi di OCF al fine di un ulteriore supporto organico sotto il profilo tecnico da parte degli Uffici.

Inoltre, è stata implementata una nuova piattaforma informatica ulteriormente potenziata sia sotto il profilo infrastrutturale sia applicativo e funzionale con l'aggiunta dal mese di febbraio di una seconda telecamera "posizionale" attiva durante gli esami.

In disparte dalla conclusa situazione emergenziale determinata dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19 e dalle misure introdotte per il suo contenimento, si conferma quindi la valutazione positiva sulla modalità di svolgimento a distanza delle prove sperimentata nel biennio appena trascorso in termini di sicurezza, flessibilità e maggiore facilità di accesso alla prova da parte dei candidati sotto il profilo logistico e organizzativo.

I sistemi informativi e il portale web di OCF

Come negli anni precedenti, anche il 2022 prevede investimenti nei sistemi informatici di OCF nel prosieguo del percorso di digitalizzazione intrapreso sin dall'avvio dell'Organismo.

Sono attualmente in corso nuove implementazioni, in particolare, per:

- la pubblicazione del nuovo servizio per la presentazione online dell'istanza di cancellazione dall'albo a disposizione dei Consulenti nelle aree riservate del portale OCF;
- l'avvio in esercizio, nell'anno, della piattaforma di *Business Intelligence* di OCF a supporto delle analisi statistiche sui dati dell'albo;

- la progettazione di *tools*, integrati nel SIOCF, a supporto delle attività di controllo sugli iscritti svolte dagli Uffici;
- la predisposizione di una piattaforma di helpdesk di 1° livello centralizzata che include l'utilizzo di un servizio *in cloud* di *chat live*.

Proseguono le implementazioni archivistiche, già avviate nel 2021, di adeguamento del sistema documentale e del servizio di conservazione a norma (e dell'archivio documentale nel suo complesso) alle nuove Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici a partire dal collaudo attualmente in corso di una nuova versione del sistema documentale di OCF. In questo ambito, sono in corso di finalizzazione gli aggiornamenti delle evidenze documentali e delle procedure per la sottoposizione all'autorizzazione del Ministero della Cultura.

Per la prova valutativa, si è svolto con successo il primo appello di febbraio con l'impiego della nuova piattaforma (in *outsourcing*) "estesa" e potenziata per la gestione delle prove a distanza e, quindi, l'utilizzo della seconda telecamera c.d. "posizionale" durante lo svolgimento della prova del candidato. A partire dall'appello di marzo, come da piano, è stata effettuata la messa a regime della piattaforma con la configurazione di due tornate di esame giornaliere aventi capienza ampliata fino a 70 candidati ognuna.

Relativamente alla logistica interna, e in relazione alla prova a distanza, sono in corso di attivazione i nuovi servizi di connettività contrattualizzati per l'anno a partire dall'aumento di banda delle sedi di Roma e Milano e dal potenziamento in sicurezza del *firewall* per le connessioni tra le sedi e il CED esterno ospitante i sistemi "core" di OCF e l'accesso a internet. Sono state, inoltre, predisposte le aule dedicate ai presidi delle Commissioni esaminatrici e degli addetti OCF presso le sedi. Le attività delle Commissioni, infatti, a differenza degli anni precedenti, si svolgeranno a partire dall'appello di marzo in presenza e nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa finalizzata alla prevenzione dell'epidemia da Covid-19.

Come negli anni precedenti e in continuità, anche nel 2022 e, principalmente nel secondo semestre, si confermano gli investimenti in servizi specialistici in ambito *cybersecurity*.


Comunicazione istituzionale ed educazione finanziaria

OCF intende confermare il proprio impegno verso la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale finalizzata all'educazione finanziaria attraverso la partecipazione del Presidente dell'Organismo al Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria previsto dalla legge n. 15/2017 e l'offerta formativa di OCF dedicata alle scuole primarie per l'anno scolastico 2021/2022.

Nel 2022 l'Organismo ha inoltre rinnovato il proprio impegno, mirato a valorizzare la prestazione del servizio di consulenza finanziaria, attraverso la diffusione di un nuovo video istituzionale nel mese di aprile. La campagna prevede una pianificazione esclusivamente digitale della durata di tre settimane e reindirizza il pubblico ad approfondire visitando il sito www.informarsiconviene.it, che rimane il punto centrale della comunicazione.

Le immagini del banner della campagna di comunicazione istituzionale 2022





Appendice

| | |
|---|-----|
| L'assetto associativo | 104 |
| La struttura organizzativa dell'Organismo - 2021 | 105 |
| La funzione di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari | 113 |
| La prova valutativa | 114 |
| Le caratteristiche e la distribuzione degli iscritti all'albo | 118 |

L'assetto associativo

OCF è costituito dalle associazioni professionali degli iscritti alle sezioni dell'albo unico e dei soggetti abilitati dotate dei requisiti di rappresentatività stabiliti dall'art. 145 del Regolamento Intermediari n. 20307/2018.

In data 15 luglio 2021 l'associazione ASSOSCF (Associazione delle Società di Consulenza Finanziaria) ha avanzato richiesta di adesione ad OCF. Tale richiesta è stata accolta con delibera assembleare del 30 novembre 2021.

Di seguito sono elencate le associazioni professionali che al 31 dicembre 2021 partecipano all'OCF avendo mantenuto o acquisito la qualifica di associato in base a quanto previsto dalla citata norma del Regolamento Intermediari e allo Statuto dell'Organismo:

- **ANASF** (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari) e **ASSONOVA** (Associazione consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede): associazioni rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- **NAFOP** (*National Association Fee Only Planners*): associazione rappresentativa dei consulenti finanziari autonomi;
- **ABI** (Associazione Bancaria Italiana) e **ASSORETI** (Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti): associazioni rappresentative dei soggetti che devono avvalersi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- **ASCOFIND** (Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente) e **ASSOSCF** (Associazione delle Società di Consulenza Finanziaria): associazioni rappresentative delle società di consulenza finanziaria.

Nel corso dell'anno solare 2021 nessuna associazione professionale ha perso la qualità di associato all'OCF.

La struttura organizzativa dell'Organismo – 2021

L'Organigramma che segue rappresenta l'organizzazione dell'OCF al 31 dicembre 2021 con l'illustrazione di:

- organi statuari;
- organismi e funzioni di controllo non statuarie;
- uffici/funzioni;
- segreterie e staff.


Nel dettaglio, la struttura organizzativa rappresentata è aggiornata sulla base dello Statuto, del Regolamento Interno generale di Organizzazione e attività (RIO) e del funzionigramma dell'OCF vigenti alla data di redazione del presente documento¹¹⁷.


L'assetto è altresì aggiornato con evidenza dell'attività di controllo interno in conformità al RIO e alle indicazioni di cui alla comunicazione dell'Autorità di vigilanza del 30 novembre 2018 (Prot. Consob n. 497988/18), dell'Organismo di Controllo nominato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231¹¹⁸ e del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) designato conformemente all'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

117. Lo Statuto e il RIO di OCF sono stati approvati ai sensi dell'art. 31, comma 4, TUF dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), sentita la Consob, con provvedimento del 24 maggio 2018 (prot.: DT 42193). Le modifiche al RIO del 3 aprile 2020 e del 4 giugno 2020 sono state autorizzate con provvedimento del MEF del 28 maggio 2020, sentita la Consob (prot.: DT 43636 del 28 maggio 2020).

Il funzionigramma vigente di OCF è stato deliberato dal Comitato Direttivo l'8 novembre 2018.


118. Con delibera originaria del Comitato Direttivo del 19 giugno 2012, è stato adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di OCF ex d.lgs. 231/2001. L'Organismo di Vigilanza ai sensi del predetto decreto legislativo è stato denominato in OCF "Organismo di Controllo" (ultima delibera di nomina del Comitato Direttivo del 30 luglio 2020 con incarico biennale secondo il relativo statuto di funzionamento).





Legenda:

- Organi Statutari
- Organismi e funzioni di controllo non statutarie
- Uffici
- Funzioni
- - - Segreteria e Staff



Organi statutari

Assemblea: Antonio Patuelli (ABI), Luigi Conte (ANASF), Massimo Scolari (ASCOFIND) Giuliano Xausa (ASSONOVA), Paolo Molesini (ASSORETI), Cesare Armellini (NAFOP), Andrea Carboni (ASSOSCF)

Presidente: Carla Bedogni Rabitti

Vice Presidenti: Maurizio Donato, Marco Tofanelli

Comitato Direttivo:

- **Presidente:** Carla Bedogni Rabitti
- **Vice Presidenti:** Maurizio Donato, Marco Tofanelli
- Componenti designati dalle associazioni rappresentative degli iscritti all'albo nelle sezioni delle persone fisiche dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei consulenti finanziari autonomi: Cesare Armellini, Luigi Antonio Criscione, Rosario Pietro Di Pietro, Alberto Forti, Guido Pagani, Giuliano Xausa
- Componenti designati dalle associazioni rappresentative dei soggetti abilitati e delle società di consulenza finanziaria: Rossella Martino, Francesca Palisi, Massimo Stefano Rotondi¹¹⁹, Pier Luigi Sappa, Massimo Scolari, Giulio Cesare Sottanelli

Comitato Ristretto:

- **Presidente:** Carla Bedogni Rabitti
- **Vice Presidenti:** Maurizio Donato, Marco Tofanelli
- **Componenti:** Francesca Palisi, in rappresentanza delle Associazioni rappresentative dei soggetti abilitati; Cesare Armellini, in rappresentanza dell'Associazione rappresentativa dei consulenti finanziari autonomi; Massimo Scolari, in rappresentanza delle Associazioni rappresentative delle società di consulenza finanziaria; Giuliano Xausa in rappresentanza delle Associazioni rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

¹¹⁹. Nominato per cooptazione dal Comitato Direttivo del 28 gennaio 2021 a seguito delle dimissioni del Consigliere Roberto Brega decorrenti dal 31 dicembre 2020. L'assemblea di OCF ha ratificato la nomina del nuovo consigliere con delibera assembleare del 29 aprile 2021.

Comitato di Vigilanza: Massimo Caratelli, Marco Fratini, Raffaele Lener, Mario Stella Richter

Collegio Sindacale: Giuseppe Grazia fino al 1° luglio 2021, Silvio D'Amico dal 2 luglio 2021¹²⁰, Presidente; Alfonso Falà e Luigi Vestini, sindaci effettivi; Valerio Libani e Luigi Rizzi, sindaci supplenti

Direttore Generale: Alessandro Paralupi *ad interim*

Segretario Generale: Alessandro Paralupi

Organismi e funzioni di controllo non statutarie

Organismo di Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231: Daniela Rocchi

Responsabile della protezione dei dati: Luca Bolognini per ICT Legal Consulting¹²¹

Responsabile dell'attività di controllo interno: Biancamaria Raganelli

Nel corso dell'anno 2021, nell'esercizio delle proprie funzioni:

- l'Assemblea si è riunita n. 2 volte;
- il Comitato Direttivo si è riunito n. 15 volte;
- il Comitato Ristretto, delegato dal Comitato Direttivo all'assunzione dei provvedimenti incidenti sull'albo (i.e. iscrizioni, cancellazioni, annullamenti d'ufficio), si è riunito n. 17 volte;
- il Comitato di Vigilanza, preposto all'adozione dei provvedimenti di vigilanza a carico degli iscritti all'albo ai sensi degli artt. 31, comma 4, 7-*septies* e 196 del TUF, si è riunito n. 14 volte;
- il Collegio Sindacale, deputato ai controlli previsti dall'art. 20 dello Statuto, in conformità all'art. 2403 del codice civile e alla regolamentazione di OCF, si è riunito n. 11 volte;
- l'Organismo di Controllo si è riunito n. 7 volte.

I due Vice Presidenti sono competenti ad esercitare sia i compiti attribuiti al Presidente in caso di sua assenza o impedimento sia per delega del Comitato

120. Nomina del Ministero dell'Economia e delle Finanze datata 28 giugno 2021 e notificata il 2 luglio 2021.

121. Referente comunicato al Garante per la protezione dei dati personali.

Direttivo. Nominati, da ultimo, il 17 settembre 2019, i due Vice Presidenti in carica esercitano, secondo le deleghe attribuite, un ruolo di coordinamento e di sovrintendenza nello svolgimento delle attività istituzionali secondo il nuovo assetto di OCF.

Il modello di controllo di OCF si avvale del sistema di controllo esercitato dai diversi Organi statutari (Comitato Direttivo, Collegio Sindacale, Direttore Generale), dai Responsabili degli uffici e delle funzioni di OCF, nonché dalle funzioni di controllo presenti (Organismo di Controllo ex d.lgs. 231/2001, Responsabile per la Protezione dei Dati, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e Responsabile delle attività di controllo interno).

Le attività di controllo sono svolte dalle funzioni dedicate anche sulla base della pianificazione periodica di verifiche condotte sull'applicazione della regolamentazione, delle procedure e delle policy di OCF.

Uffici, Funzioni, Segreterie e Staff

Segreteria Generale di Presidenza

La Segreteria Generale di Presidenza svolge attività di segreteria tecnica e ordinaria di Presidenza e per il Segretario Generale.

Segreteria di Direzione Generale

La Segreteria di Direzione Generale supporta il Direttore Generale nello svolgimento di tutti i suoi compiti ed attribuzioni fatto salvo quanto di competenza specifica di ciascun Ufficio tecnico.


Direttore Generale

Il Direttore Generale risponde al Comitato Direttivo e svolge i compiti previsti dall'art. 12 dello Statuto oltreché le ulteriori attività e i poteri delegati.

Nell'esercizio dei propri compiti il Direttore Generale si avvale degli Uffici dell'Organismo non compresi nell'Area Vigilanza coordinandone l'attività attraverso i Responsabili.

Uffici Albo Consulenti Finanziari (Milano e Roma)

Gli Uffici Albo Consulenti Finanziari costituiscono le unità organizzative responsabili dell'istruttoria, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/90, dei procedimenti di iscrizione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria e



delle relative cancellazioni (ad eccezione dei procedimenti di cancellazione in seguito a sopravvenienza di una situazione impeditiva).

Ricevono e valutano le comunicazioni di variazione degli elementi informativi riguardanti gli iscritti. Effettuano controlli sulla permanenza dei requisiti degli iscritti.

Ricevono e valutano le domande di partecipazione alla prova valutativa e si occupano di tutti gli aspetti organizzativi della prova, supportando le Commissioni nello svolgimento delle loro funzioni.

Ufficio Contabilità e Bilancio

Funzione Amministrazione e Contabilità

L'Ufficio Contabilità e Bilancio elabora, rappresenta e controlla il quadro contabile e i flussi finanziari e di gestione che si manifestano nello svolgimento delle attività dell'Organismo, assicurando al contempo una corretta informazione sull'andamento economico e finanziario dello stesso, sia all'interno che all'esterno.

Ufficio Consulenza Legale

L'Ufficio Consulenza Legale svolge attività di consulenza legale, assicurando il supporto necessario allo svolgimento delle attività di OCF, dei suoi Organi e degli Uffici e garantendo il supporto legale a tutti gli Uffici dell'OCF nell'elaborazione, nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di interesse.


Ufficio Digitalizzazione e Sistemi Informativi

Funzione Procedimenti Albo e Gestione Documentale

Funzione Applicativi

Funzione Infrastrutture

L'Ufficio Digitalizzazione e Sistemi Informativi gestisce i sistemi e i flussi informativi e di comunicazione telematica dell'OCF, ne governa direttamente le infrastrutture hardware e di rete (interne ed esterne) curandone al contempo la manutenzione e l'innovazione tecnologica e funzionale, in un'ottica di digitalizzazione dei processi e dei procedimenti amministrativi. In questo ambito, l'Ufficio incorpora l'attività di Gestione Documentale dell'OCF, cioè di gestione dei flussi documentali digitali e dell'archivio dei documenti informatici.



L'Ufficio adempie all'implementazione delle innovazioni di processo per tutte le funzioni tramite la fornitura di servizi digitali atti a rendere più efficiente l'organizzazione del lavoro delle strutture operative dell'OCF. L'Ufficio, nel coordinare gli sviluppi dell'innovazione, condivide le iniziative, i progetti e gli standard tecnologici con gli altri Uffici.

L'Ufficio inoltre promuove nuovi trend tecnologici, monitora e pianifica i progetti IT, definisce le architetture di beni e servizi IT.

Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Direttivo ed è scelto fra persone di specifica e comprovata esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Segretario Generale risponde al Presidente e al Comitato di Vigilanza nonché assiste il Comitato Direttivo nella definizione delle politiche di vigilanza, svolgendo le funzioni ad esso delegate.

Il Segretario Generale supporta il Presidente e i componenti del Comitato di Vigilanza nello svolgimento delle loro funzioni. In particolare, il Segretario Generale:

- a) assiste il Presidente, anche in funzione e per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 3 del RIO, nei rapporti istituzionali e nel processo di attuazione dei piani strategici pluriennali ed operativi annuali per l'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- b) assiste gli altri componenti del Comitato di Vigilanza e, ove previsto dalla delibera istitutiva, i comitati, i gruppi di lavoro e le commissioni eventualmente istituiti dal Comitato di Vigilanza nello svolgimento delle relative funzioni;
- c) assicura il coordinamento dell'attività istruttoria e dell'intero operato degli uffici preposti alla funzione di vigilanza.

Uffici di Vigilanza

Ufficio Vigilanza Albo

L'Ufficio Vigilanza Albo vigila – secondo le regole stabilite dalla Consob e nei limiti consentiti dalla legge – sull'attività svolta dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria.

L'Ufficio gestisce le istruttorie di vigilanza sul rispetto delle regole di condotta da parte dei consulenti finanziari al fine dell'avvio del procedimento sanzionatorio e del procedimento cautelare.

Ufficio Sanzioni Amministrative

L'Ufficio Sanzioni Amministrative cura la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio, al termine della quale formula motivata proposta di applicazione di sanzioni ovvero di archiviazione dei procedimenti sanzionatori.

Segreteria Organizzativa di Vigilanza

La Segreteria Organizzativa di Vigilanza supporta l'Area Vigilanza nello svolgimento di tutti i suoi compiti ed attribuzioni, fatto salvo quanto di competenza specifica di ciascun Ufficio tecnico.

Staff Segretario Generale

Lo Staff Segretario Generale supporta il Segretario Generale nello svolgimento di tutti i suoi compiti ed attribuzioni fatto salvo quanto di competenza specifica di ciascun Ufficio tecnico.

Al 31 dicembre 2021, il personale di OCF è composto da 67 risorse di cui 64 lavoratori dipendenti, 2 lavoratori in distacco da pubbliche amministrazioni e 1 tirocinante.

In base al livello di inquadramento si distinguono: n. 4 dirigenti, n. 13 quadri, n. 49 aree professionali, con un'età media di quasi 42 anni. Riguardo al genere, risultano n. 39 donne (58%) e n. 28 uomini (42%). Il 72% del personale è in possesso di laurea o diploma di laurea.

La funzione di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

Sezione consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

Grafico 17 - Storico dei provvedimenti di iscrizione dal 2000 al 2021






Grafico 18 - Storico della composizione percentuale dei provvedimenti di cancellazione per anno con il dettaglio relativo a domanda, mancato pagamento dei contributi e radiazione dal 2000 al 2021¹²²



122. Le cancellazioni conseguenti la perdita dei requisiti (art. 2 del D.M. n. 472 dell'11 novembre 1998, così come modificato dal D.M. n. 140 dell'8 luglio 2010) non sono riportate per scarsa rilevanza del dato (la percentuale è costante sotto l'1%). Non sono altresì incluse le cancellazioni per decesso.

Grafico 19 - Storico delle variazioni percentuali delle iscrizioni e delle cancellazioni dal 2000 al 2021



La prova valutativa

L'art. 31, comma 5, del TUF¹²³ prevede lo svolgimento della prova valutativa per l'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità da parte di coloro che intendono accedere alla professione ed è impostato su soluzioni tecniche e di selezione informatizzate.

Il metodo usato da OCF per realizzare e gestire i test di valutazione dei candidati alla professione di consulente finanziario prevede, infatti, un modello digitale a partire dalla prenotazione all'esame fino alla somministrazione dello stesso mediante l'utilizzo di *tablet* messi a disposizione di ciascun candidato.

Nel 2020 e nel 2021 a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 le prove sono state somministrate in modalità a distanza attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici dei candidati i cui requisiti tecnici sono stati indicati nel bando di prove.

La prova consiste in un esame teorico-pratico in forma di quiz composto da 60 quesiti (40 da 2 punti e 20 da 1 punto), a risposta multipla (una corretta e tre distrattori), estratti con modalità *random* per ciascun candidato da un *database* di 5.000 quesiti. Tale archivio è basato su una tassonomia dei contenuti pubblica¹²⁴, gerarchicamente ordinata per materie, argomenti, contenuti, subcontenuti e relativi riferimenti di legge. La tassonomia definisce inoltre, per ciascun contenuto, la numerosità dei quesiti e il punteggio associato.

123. La prova valutativa è indetta dall'OCF ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.M. n. 472 dell'11 novembre 1998, dell'articolo 2, comma 2, del DM. n. 206 del 24 dicembre 2008, e dell'articolo 6, comma 1, del D.M. n. 66 del 5 aprile 2012.

124. Consultabile su www.organismocf.it - Area riservata agli Aspiranti consulenti.

L'esito della prova in aula è immediatamente noto al candidato al termine della seduta d'esame e la Commissione esaminatrice provvede a rilasciare immediatamente l'attestato con gli esiti della prova eseguiti al termine della stessa. Nei giorni successivi ogni partecipante può visionare dal proprio computer il test eseguito in occasione della prova.

Il risultato della prova a distanza, convalidato dalla Commissione esaminatrice, è portato a conoscenza del candidato mediante avviso pubblicato nell'area riservata al candidato del portale web di OCF ovvero con altro mezzo idoneo ad attestarne la ricezione.

La tabella seguente riassume la tassonomia delle materie oggetto della prova:

| Materie | Numero totale quesiti | Numero totale quesiti prova |
|--|-----------------------|-----------------------------|
| Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari | 2.000 | 24 |
| Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria; finanza comportamentale | 1.600 | 19 |
| Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario | 500 | 6 |
| Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo | 500 | 6 |
| Nozioni di diritto privato e commerciale | 400 | 5 |
| Totale quesiti | 5.000 | 60 |

Le prove dedicate agli agenti assicurativi iscritti alla lettera A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) come previsto dal Regolamento Intermediari¹²⁵ escludono i contenuti e le domande del *database* già previsti nella prova di iscrizione al RUI relativi alla materia di "Nozioni di diritto previdenziale ed assicurativo". La prova risulta così composta da 54 quesiti complessivi.

Il *database* dei quesiti è di proprietà dell'OCF, è protetto da *copyright* e viene aggiornato ogni anno.

OCF si avvale della collaborazione di un ente universitario specializzato che – anche attraverso un Comitato Scientifico costituito al suo interno e composto da professori universitari e da un consulente finanziario, esperti nelle diverse materie che compongono la tassonomia della prova – è incaricato di formulare e

¹²⁵. Articolo 150 del nuovo Regolamento Intermediari n. 20307 in vigore dal 20 febbraio 2018.

curare l'aggiornamento del *database* dei quesiti; proporre la tassonomia nonché suggerirne modifiche e integrazioni; valutare l'importanza e la difficoltà dei quesiti per l'attribuzione del relativo punteggio; coadiuvare l'Organismo nella verifica della stretta rispondenza della preparazione richiesta con le effettive esigenze della professione.

Dal 2009 (anno di inizio dell'operatività dell'Organismo) fino al 2021 sono state sostenute n. 55.081 prove valutative.

Storico dei partecipanti alle prove valutative e degli idonei dal 2000 al 2021:

| Anno | Iscritti | Partecipanti | Idonei | % Idonei |
|-------|----------|--------------|--------|----------|
| 2000 | 38.498 | 35.355 | 7.259 | 20,5% |
| 2001 | 36.894 | 33.207 | 8.965 | 27,0% |
| 2002 | 28.223 | 20.993 | 5.883 | 28,0% |
| 2003 | 14.091 | 10.193 | 2.785 | 27,3% |
| 2004 | 10.702 | 7.561 | 2.077 | 27,5% |
| 2005 | 7.545 | 5.206 | 1.642 | 31,5% |
| 2006 | 8.393 | 5.845 | 1.866 | 31,9% |
| 2007 | 12.264 | 9.344 | 3.532 | 37,8% |
| 2008 | 9.963 | 6.859 | 2.437 | 35,5% |
| 2009 | 4.052 | 3.304 | 608 | 18,4% |
| 2010 | 5.308 | 4.063 | 1.340 | 33,0% |
| 2011 | 3.586 | 2.810 | 888 | 31,6% |
| 2012 | 3.942 | 3.361 | 1.212 | 36,1% |
| 2013 | 4.696 | 4.005 | 1.689 | 42,2% |
| 2014 | 5.609 | 4.935 | 2.094 | 42,4% |
| 2015 | 6.421 | 5.535 | 2.145 | 38,8% |
| 2016 | 4.947 | 4.307 | 1.771 | 41,1% |
| 2017 | 5.621 | 4.937 | 2.171 | 44,0% |
| 2018 | 4.068 | 3.448 | 1.229 | 35,6% |
| 2019 | 4.573 | 4.033 | 1.653 | 41,0% |
| 2020* | 3.969 | 3.614 | 2.316 | 64,1% |
| 2021* | 7.734 | 6.729 | 4.046 | 60,1% |

* Prove erogate nella modalità "a distanza"

Distribuzione per genere dei candidati risultati idonei alle prove valutative nel periodo 2010-2021:

| Sessioni | Dettaglio genere | N. Idonei | % Idonei |
|----------|------------------|--------------|----------|
| | Totale | 1.340 | |
| 2010 | F | 430 | 32% |
| | M | 910 | 68% |
| | Totale | 888 | |
| 2011 | F | 255 | 29% |
| | M | 633 | 71% |
| | Totale | 1.212 | |
| 2012 | F | 406 | 34% |
| | M | 806 | 66% |
| | Totale | 1.689 | |
| 2013 | F | 669 | 40% |
| | M | 1.020 | 60% |
| | Totale | 2.094 | |
| 2014 | F | 880 | 42% |
| | M | 1.214 | 58% |
| | Totale | 2.145 | |
| 2015 | F | 864 | 40% |
| | M | 1.281 | 60% |
| | Totale | 1.771 | |
| 2016 | F | 661 | 37% |
| | M | 1.110 | 63% |
| | Totale | 2.171 | |
| 2017 | F | 873 | 40% |
| | M | 1.298 | 60% |
| | Totale | 1.229 | |
| 2018 | F | 367 | 30% |
| | M | 862 | 70% |
| | Totale | 1.653 | |
| 2019 | F | 544 | 33% |
| | M | 1.109 | 67% |
| | Totale | 2.316 | |
| 2020 | F | 680 | 29% |
| | M | 1.636 | 71% |
| | Totale | 4.046 | |
| 2021 | F | 1.356 | 34% |
| | M | 2.690 | 66% |

Le caratteristiche e la distribuzione degli iscritti all'albo

I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (CF abilitati)

Distribuzione geografica (regione, provincia) della popolazione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo nel 2021¹²⁶:

| Regione di residenza | % CF abilitati |
|----------------------|----------------|
| LOMBARDIA | 22,5% |
| BERGAMO | 2,4% |
| BRESCIA | 2,2% |
| COMO | 1,2% |
| CREMONA | 0,7% |
| LECCO | 0,8% |
| LODI | 0,5% |
| MANTOVA | 1,0% |
| MILANO | 8,7% |
| MONZA E BRIANZA | 2,0% |
| PAVIA | 1,0% |
| SONDRIO | 0,3% |
| VARESE | 1,9% |
| VENETO | 10,2% |
| BELLUNO | 0,4% |
| PADOVA | 2,4% |
| ROVIGO | 0,4% |
| TREVISO | 1,9% |
| VENEZIA | 1,4% |
| VERONA | 1,9% |
| VICENZA | 1,8% |
| PIEMONTE | 9,9% |
| ALESSANDRIA | 0,9% |
| ASTI | 0,4% |
| BIELLA | 0,6% |
| CUNEO | 1,2% |
| NOVARA | 0,8% |
| TORINO | 5,4% |
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0,4% |
| VERCELLI | 0,3% |

| Regione di residenza | % CF abilitati |
|-----------------------|----------------|
| LAZIO | 9,6% |
| FROSINONE | 0,6% |
| LATINA | 0,7% |
| RIETI | 0,1% |
| ROMA | 7,8% |
| VITERBO | 0,3% |
| EMILIA-ROMAGNA | 9,5% |
| BOLOGNA | 2,5% |
| FERRARA | 0,7% |
| FORLÌ-CESENA | 0,8% |
| MODENA | 1,5% |
| PARMA | 1,0% |
| PIACENZA | 0,6% |
| RAVENNA | 0,8% |
| REGGIO EMILIA | 1,0% |
| RIMINI | 0,6% |
| TOSCANA | 7,0% |
| AREZZO | 0,6% |
| FIRENZE | 2,0% |
| GROSSETO | 0,3% |
| LIVORNO | 0,6% |
| LUCCA | 0,7% |
| MASSA-CARRARA | 0,4% |
| PISA | 0,8% |
| PISTOIA | 0,7% |
| PRATO | 0,4% |
| SIENA | 0,7% |

126. I dati dell'albo esposti in Appendice con il dettaglio relativo alle regioni includono i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in cancellazione al 31 dicembre 2021.

| Regione di residenza | % CF abilitati |
|------------------------------|----------------|
| CAMPANIA | 6,0% |
| AVELLINO | 0,4% |
| BENEVENTO | 0,3% |
| CASERTA | 0,7% |
| NAPOLI | 3,4% |
| SALERNO | 1,2% |
| SICILIA | 4,4% |
| AGRIGENTO | 0,4% |
| CALTANISSETTA | 0,2% |
| CATANIA | 1,1% |
| ENNA | 0,1% |
| MESSINA | 0,6% |
| PALERMO | 1,2% |
| RAGUSA | 0,2% |
| SIRACUSA | 0,3% |
| TRAPANI | 0,4% |
| PUGLIA | 3,6% |
| BARI | 1,3% |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0,3% |
| BRINDISI | 0,3% |
| FOGGIA | 0,5% |
| LECCE | 0,8% |
| TARANTO | 0,5% |
| LIGURIA | 3,5% |
| GENOVA | 1,9% |
| IMPERIA | 0,4% |
| LA SPEZIA | 0,4% |
| SAVONA | 0,7% |
| MARCHE | 2,7% |
| ANCONA | 0,9% |
| ASCOLI PICENO | 0,3% |
| FERMO | 0,3% |
| MACERATA | 0,6% |
| PESARO E URBINO | 0,6% |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 2,3% |
| GORIZIA | 0,2% |
| PORDENONE | 0,5% |
| TRIESTE | 0,5% |
| UDINE | 1,1% |

| Regione di residenza | % CF abilitati |
|-------------------------------|----------------|
| UMBRIA | 1,7% |
| PERUGIA | 1,3% |
| TERNI | 0,4% |
| CALABRIA | 1,6% |
| CATANZARO | 0,3% |
| COSENZA | 0,7% |
| CROTONE | 0,1% |
| REGGIO CALABRIA | 0,5% |
| VIBO VALENTIA | 0,1% |
| ABRUZZO | 1,6% |
| CHIETI | 0,4% |
| L'AQUILA | 0,4% |
| PESCARA | 0,5% |
| TERAMO | 0,3% |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 1,6% |
| BOLZANO | 0,6% |
| TRENTO | 1,0% |
| SARDEGNA | 1,0% |
| CAGLIARI | 0,5% |
| CARBONIA-IGLESIAS | 0,0% |
| MEDIO-CAMPIDANO | 0,0% |
| NUORO | 0,1% |
| OGLIASTRA | 0,0% |
| ORISTANO | 0,1% |
| PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA | 0,0% |
| SASSARI | 0,3% |
| BASILICATA | 0,4% |
| MATERA | 0,1% |
| POTENZA | 0,3% |
| MOLISE | 0,4% |
| CAMPOBASSO | 0,3% |
| ISERNIA | 0,1% |
| VALLE D'AOSTA | 0,3% |
| AOSTA | 0,3% |
| ESTERA | 0,3% |


La tabella sottostante mostra la distribuzione percentuale per regione geografica dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede nel 2021 rispetto alla corrispondente distribuzione della popolazione italiana residente (Fonte: Istat – Dati al 1° gennaio 2021).

| Residenza CF abilitati ¹²⁷ | % CF abilitati | % Popolazione Residente | Popolazione Residente |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| LOMBARDIA | 22,5% | 16,9% | 9.981.554 |
| VENETO | 10,2% | 8,2% | 4.869.830 |
| PIEMONTE | 9,9% | 7,2% | 4.274.945 |
| LAZIO | 9,6% | 9,7% | 5.730.399 |
| EMILIA-ROMAGNA | 9,5% | 7,5% | 4.438.937 |
| TOSCANA | 7,0% | 6,2% | 3.692.865 |
| CAMPANIA | 6,0% | 9,5% | 5.624.260 |
| SICILIA | 4,4% | 8,2% | 4.833.705 |
| PUGLIA | 3,6% | 6,6% | 3.933.777 |
| LIGURIA | 3,5% | 2,6% | 1.518.495 |
| MARCHE | 2,7% | 2,5% | 1.498.236 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 2,3% | 2,0% | 1.201.510 |
| UMBRIA | 1,7% | 1,5% | 865.452 |
| CALABRIA | 1,6% | 3,1% | 1.860.601 |
| ABRUZZO | 1,6% | 2,2% | 1.281.012 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 1,6% | 1,8% | 1.077.078 |
| SARDEGNA | 1,0% | 2,7% | 1.590.044 |
| BASILICATA | 0,4% | 0,9% | 545.130 |
| MOLISE | 0,4% | 0,5% | 294.294 |
| VALLE D'AOSTA | 0,3% | 0,2% | 124.089 |
| ITALIA | 99,7% | | 59.236.213 |

127. Sono esclusi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede residenti all'estero.


Il grafico che segue mostra la relazione esistente, a livello regionale, tra la distribuzione percentuale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e quella della popolazione residente (indice di equilibrio). In particolare, si rileva come l'indice sia mediamente maggiore di 1 (i consulenti sono presenti in misura più che proporzionale rispetto alla popolazione) nelle regioni del nord e del centro e minore di 1 in quelle del sud e nelle isole.

Grafico 20 - Indice di equilibrio dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede rispetto alla popolazione residente per regione al 1° gennaio 2021



La tabella sottoesposta mostra la distribuzione percentuale per regione geografica dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede nel 2021 rispetto al corrispondente Prodotto Interno Lordo. Il PIL può essere assunto come *proxy* della ricchezza (Fonte: Istat – Dati relativi al 2020).


| Residenza CF abilitati | % CF abilitati | % PIL 2020 | PIL 2020 (Mil. euro) |
|------------------------|----------------|------------|----------------------|
| LOMBARDIA | 22,5% | 22,2% | 367.167 |
| VENETO | 10,2% | 9,2% | 152.341 |
| PIEMONTE | 9,9% | 7,6% | 126.375 |
| LAZIO | 9,6% | 11,3% | 186.307 |
| EMILIA-ROMAGNA | 9,5% | 9,0% | 149.633 |
| TOSCANA | 7,0% | 6,7% | 111.606 |
| CAMPANIA | 6,0% | 6,2% | 102.702 |
| SICILIA | 4,4% | 5,0% | 83.065 |
| PUGLIA | 3,6% | 4,3% | 70.433 |
| LIGURIA | 3,5% | 2,8% | 46.195 |
| MARCHE | 2,7% | 2,4% | 39.412 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 2,3% | 2,2% | 36.814 |
| UMBRIA | 1,7% | 1,3% | 21.340 |
| CALABRIA | 1,6% | 1,9% | 30.759 |
| ABRUZZO | 1,6% | 1,9% | 30.662 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 1,6% | 2,7% | 43.822 |
| SARDEGNA | 1,0% | 1,9% | 32.121 |
| BASILICATA | 0,4% | 0,7% | 11.480 |
| MOLISE | 0,4% | 0,4% | 6.008 |
| VALLE D'AOSTA | 0,3% | 0,3% | 4.522 |
| ESTERA/EXTRAREGIO | 0,3% | 0,0% | 812 |
| TOTALE | 100,0% | | 1.653.577 |



Il grafico che segue mostra la relazione esistente, a livello regionale, tra la distribuzione percentuale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e quella della ricchezza in Italia (Indice di equilibrio).

Considerando i dati aggregati relativi alle regioni del nord, centro, sud e isole è possibile rilevare mediamente un buon "equilibrio", tenuto conto che nel nord (dove si concentra oltre la metà del PIL complessivo italiano) l'indice è maggiore di 1, nel centro è pari a 1 e nel sud e nelle isole si avvicina all'unità (0,9).


Grafico 21 - Indice di equilibrio dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede rispetto al PIL 2020 per regione



Analisi storica di dettaglio sulla popolazione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo dal 2000 al 2021:

- per età media

Grafico 23 - Storico dell'età media dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dal 2000 al 2021



• per fasce di età


| fascia età/ anno | <30 | 30-39 | 40-49 | 50-65 | >65 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 2000 | 14,4% | 37,4% | 26,8% | 20,4% | 1,0% |
| 2001 | 14,4% | 37,8% | 26,4% | 20,3% | 1,1% |
| 2002 | 13,6% | 38,1% | 26,6% | 20,4% | 1,3% |
| 2003 | 10,9% | 37,8% | 28,1% | 21,8% | 1,5% |
| 2004 | 8,1% | 36,9% | 30,0% | 23,2% | 1,8% |
| 2005 | 6,1% | 35,1% | 32,1% | 24,6% | 2,1% |
| 2006 | 4,7% | 32,8% | 34,1% | 26,0% | 2,4% |
| 2007 | 4,5% | 30,7% | 35,3% | 26,9% | 2,7% |
| 2008 | 4,0% | 28,1% | 36,8% | 28,1% | 3,0% |
| 2009 | 3,2% | 25,4% | 38,1% | 30,1% | 3,2% |
| 2010 | 2,7% | 22,4% | 39,0% | 32,5% | 3,5% |
| 2011 | 2,3% | 19,7% | 39,4% | 34,6% | 4,0% |
| 2012 | 2,0% | 17,0% | 39,8% | 36,8% | 4,5% |
| 2013 | 1,8% | 14,8% | 40,1% | 38,5% | 4,8% |
| 2014 | 1,6% | 12,3% | 39,7% | 41,2% | 5,1% |
| 2015 | 1,7% | 11,3% | 38,0% | 43,3% | 5,6% |
| 2016 | 2,0% | 10,5% | 35,9% | 45,5% | 6,1% |
| 2017 | 1,9% | 10,2% | 33,9% | 47,5% | 6,6% |
| 2018 | 1,6% | 9,8% | 32,0% | 50,7% | 5,9% |
| 2019 | 1,8% | 9,5% | 29,6% | 52,7% | 6,4% |
| 2020 | 2,0% | 9,3% | 27,2% | 54,6% | 6,9% |
| 2021 | 3,2% | 9,6% | 24,8% | 55,2% | 7,3% |

– con dettaglio relativo al 2021 per Regione¹²⁸:

| Regione di residenza | % CF abilitati per regione | Fascia di età | % CF abilitati per fascia di età |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|
| LOMBARDIA | 22,5% | <30 anni | 2,5% |
| | | 30-39 | 10,0% |
| | | 40-49 | 24,4% |
| | | 50-65 | 55,7% |
| | | >65 anni | 7,5% |
| VENETO | 10,2% | <30 anni | 2,3% |
| | | 30-39 | 8,2% |
| | | 40-49 | 27,0% |
| | | 50-65 | 54,9% |
| | | >65 anni | 7,7% |
| PIEMONTE | 9,9% | <30 anni | 3,8% |
| | | 30-39 | 8,7% |
| | | 40-49 | 23,3% |
| | | 50-65 | 55,7% |
| | | >65 anni | 8,5% |
| EMILIA-ROMAGNA | 9,5% | <30 anni | 2,0% |
| | | 30-39 | 7,7% |
| | | 40-49 | 26,3% |
| | | 50-65 | 56,6% |
| | | >65 anni | 7,4% |
| LIGURIA | 3,5% | <30 anni | 2,9% |
| | | 30-39 | 9,9% |
| | | 40-49 | 21,3% |
| | | 50-65 | 56,3% |
| | | >65 anni | 9,7% |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 2,3% | <30 anni | 2,0% |
| | | 30-39 | 6,7% |
| | | 40-49 | 20,4% |
| | | 50-65 | 63,3% |
| | | >65 anni | 7,6% |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 1,6% | <30 anni | 1,2% |
| | | 30-39 | 8,2% |
| | | 40-49 | 25,6% |
| | | 50-65 | 60,0% |
| | | >65 anni | 5,0% |
| VALLE D'AOSTA | 0,3% | <30 anni | 5,3% |
| | | 30-39 | 8,3% |
| | | 40-49 | 21,1% |
| | | 50-65 | 54,9% |
| | | >65 anni | 10,5% |
| NORD | 59,7% | <30 anni | 2,6% |
| | | 30-39 | 8,9% |
| | | 40-49 | 24,6% |
| | | 50-65 | 56,1% |
| | | >65 anni | 7,7% |

128. I dati dell'albo esposti in Appendice con il dettaglio relativo alle regioni/ province sono al lordo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in cancellazione al 31 dicembre 2021.

| Regione di residenza | % CF abilitati per regione | Fascia di età | % CF abilitati per fascia di età |
|----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|
| LAZIO | 9,6% | <30 anni | 2,9% |
| | | 30-39 | 9,5% |
| | | 40-49 | 25,2% |
| | | 50-65 | 54,4% |
| | | >65 anni | 8,0% |
| TOSCANA | 7,0% | <30 anni | 2,6% |
| | | 30-39 | 8,2% |
| | | 40-49 | 23,8% |
| | | 50-65 | 57,4% |
| | | >65 anni | 8,0% |
| MARCHE | 2,7% | <30 anni | 1,9% |
| | | 30-39 | 10,1% |
| | | 40-49 | 24,6% |
| | | 50-65 | 54,7% |
| | | >65 anni | 8,8% |
| UMBRIA | 1,7% | <30 anni | 3,1% |
| | | 30-39 | 8,9% |
| | | 40-49 | 26,2% |
| | | 50-65 | 54,2% |
| | | >65 anni | 7,4% |
| CENTRO | 21,0% | <30 anni | 2,7% |
| | | 30-39 | 9,1% |
| | | 40-49 | 24,7% |
| | | 50-65 | 55,4% |
| | | >65 anni | 8,1% |
| CAMPANIA | 6,0% | <30 anni | 7,1% |
| | | 30-39 | 14,1% |
| | | 40-49 | 24,4% |
| | | 50-65 | 49,0% |
| | | >65 anni | 5,4% |
| SICILIA | 4,4% | <30 anni | 6,1% |
| | | 30-39 | 12,8% |
| | | 40-49 | 27,0% |
| | | 50-65 | 50,4% |
| | | >65 anni | 3,9% |
| PUGLIA | 3,6% | <30 anni | 3,3% |
| | | 30-39 | 7,7% |
| | | 40-49 | 25,2% |
| | | 50-65 | 59,4% |
| | | >65 anni | 4,4% |
| CALABRIA | 1,6% | <30 anni | 7,0% |
| | | 30-39 | 16,8% |
| | | 40-49 | 26,3% |
| | | 50-65 | 44,5% |
| | | >65 anni | 5,4% |



| Regione di residenza | % CF abilitati per regione | Fascia di età | % CF abilitati per fascia di età |
|----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|
| ABRUZZO | 1,6% | <30 anni | 3,7% |
| | | 30-39 | 9,8% |
| | | 40-49 | 27,7% |
| | | 50-65 | 53,7% |
| | | >65 anni | 5,2% |
| SARDEGNA | 1,0% | <30 anni | 3,6% |
| | | 30-39 | 8,1% |
| | | 40-49 | 23,5% |
| | | 50-65 | 57,6% |
| | | >65 anni | 7,3% |
| BASILICATA | 0,4% | <30 anni | 5,4% |
| | | 30-39 | 12,7% |
| | | 40-49 | 21,6% |
| | | 50-65 | 52,9% |
| | | >65 anni | 7,4% |
| MOLISE | 0,4% | <30 anni | 3,3% |
| | | 30-39 | 10,3% |
| | | 40-49 | 29,9% |
| | | 50-65 | 52,2% |
| | | >65 anni | 4,3% |
| SUD E ISOLE | 18,9% | <30 anni | 5,5% |
| | | 30-39 | 12,0% |
| | | 40-49 | 25,6% |
| | | 50-65 | 51,9% |
| | | >65 anni | 5,0% |
| ESTERO | 0,3% | <30 anni | 1,8% |
| | | 30-39 | 12,2% |
| | | 40-49 | 29,9% |
| | | 50-65 | 52,4% |
| | | >65 anni | 3,7% |

• per genere

| Anno | CF abilitati Donne | variazione Donne % | CF abilitati Uomini | variazione Uomini % | Totale CF abilitati | variazione CF abilitati % |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 2000 | 7.433 | | 42.423 | | 49.856 | |
| 2001 | 9.470 | 27,4% | 50.175 | 18,3% | 59.645 | 19,6% |
| 2002 | 11.038 | 16,6% | 55.711 | 11,0% | 66.749 | 11,9% |
| 2003 | 10.888 | -1,4% | 55.671 | -0,1% | 66.559 | -0,3% |
| 2004 | 10.438 | -4,1% | 54.433 | -2,2% | 64.871 | -2,5% |
| 2005 | 10.035 | -3,9% | 53.089 | -2,5% | 63.124 | -2,7% |
| 2006 | 9.609 | -4,2% | 51.293 | -3,4% | 60.902 | -3,5% |
| 2007 | 9.846 | 2,5% | 51.685 | 0,8% | 61.531 | 1,0% |
| 2008 | 9.854 | 0,1% | 51.575 | -0,2% | 61.429 | -0,2% |
| 2009 | 9.559 | -3,0% | 49.511 | -4,0% | 59.070 | -3,8% |
| 2010 | 9.120 | -4,6% | 47.296 | -4,5% | 56.416 | -4,5% |
| 2011 | 8.933 | -2,1% | 45.648 | -3,5% | 54.581 | -3,3% |
| 2012 | 8.665 | -3,0% | 43.596 | -4,5% | 52.261 | -4,3% |
| 2013 | 8.951 | 3,3% | 42.359 | -2,8% | 51.310 | -1,8% |
| 2014 | 9.980 | 11,5% | 43.046 | 1,6% | 53.026 | 3,3% |
| 2015 | 10.816 | 8,4% | 43.674 | 1,5% | 54.490 | 2,8% |
| 2016 | 11.319 | 4,7% | 43.792 | 0,3% | 55.111 | 1,1% |
| 2017 | 11.736 | 3,7% | 44.125 | 0,8% | 55.861 | 1,4% |
| 2018 | 11.822 | 0,7% | 43.513 | -1,4% | 55.335 | -0,9% |
| 2019 | 11.493 | -2,8% | 41.806 | -3,9% | 53.299 | -3,7% |
| 2020 | 11.219 | -2,4% | 40.411 | -3,3% | 51.630 | -3,1% |
| 2021 | 11.493 | 2,4% | 40.407 | 0,0% | 51.900 | 0,5% |
| Variazione dal 2000 | | 54,6% | | -4,8% | | |


– con dettaglio relativo al 2021 per Regione:

| Regione di residenza | Genere | % CF abilitati |
|-----------------------|----------|----------------|
| LOMBARDIA | F | 20,9% |
| | M | 79,1% |
| VENETO | F | 19,6% |
| | M | 80,4% |
| PIEMONTE | F | 27,5% |
| | M | 72,5% |
| EMILIA-ROMAGNA | F | 23,4% |
| | M | 76,6% |
| LIGURIA | F | 24,0% |
| | M | 76,0% |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | F | 19,1% |
| | M | 80,9% |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | F | 16,9% |
| | M | 83,1% |
| VALLE D'AOSTA | F | 33,1% |
| | M | 66,9% |
| NORD | F | 22,3% |
| | M | 77,7% |

| Regione di residenza | Genere | % CF abilitati |
|----------------------|----------|----------------|
| LAZIO | F | 21,9% |
| | M | 78,1% |
| TOSCANA | F | 22,9% |
| | M | 77,1% |
| MARCHE | F | 20,8% |
| | M | 79,2% |
| UMBRIA | F | 25,2% |
| | M | 74,8% |
| CENTRO | F | 22,4% |
| | M | 77,6% |

| Regione di residenza | Genere | % CF abilitati |
|----------------------|----------|----------------|
| CAMPANIA | F | 20,7% |
| | M | 79,3% |
| SICILIA | F | 22,7% |
| | M | 77,3% |
| PUGLIA | F | 20,7% |
| | M | 79,3% |
| CALABRIA | F | 24,3% |
| | M | 75,7% |
| ABRUZZO | F | 21,8% |
| | M | 78,2% |
| SARDEGNA | F | 21,7% |
| | M | 78,3% |
| BASILICATA | F | 19,1% |
| | M | 80,9% |
| MOLISE | F | 20,1% |
| | M | 79,9% |
| SUD E ISOLE | F | 21,6% |
| | M | 78,4% |
| ESTERO | F | 18,9% |
| | M | 81,1% |

Grafico 23 - Storico dei consulenti abilitati all'offerta fuori sede attivi e non attivi dal 2000 al 2021 (composizione percentuale)



I consulenti finanziari autonomi

Distribuzione geografica (regione, provincia) della popolazione dei consulenti finanziari autonomi iscritti all'albo nel 2021:

| Regione di residenza | % CF autonomi |
|-----------------------|---------------|
| LOMBARDIA | 24,3% |
| BERGAMO | 1,6% |
| BRESCIA | 3,0% |
| COMO | 1,4% |
| CREMONA | 0,7% |
| LECCO | 0,7% |
| LODI | 0,2% |
| MANTOVA | 2,3% |
| MILANO | 10,5% |
| MONZA E BRIANZA | 1,2% |
| PAVIA | 0,9% |
| SONDRIO | 0,9% |
| VARESE | 0,7% |
| VENETO | 18,9% |
| BELLUNO | 0,5% |
| PADOVA | 1,6% |
| ROVIGO | 0,5% |
| TREVISO | 3,7% |
| VENEZIA | 1,2% |
| VERONA | 5,8% |
| VICENZA | 5,6% |
| EMILIA-ROMAGNA | 11,4% |
| BOLOGNA | 2,6% |
| FORLÌ-CESENA | 0,2% |
| MODENA | 2,1% |
| PARMA | 1,6% |
| PIACENZA | 0,2% |
| RAVENNA | 1,2% |

| Regione di residenza | % CF autonomi |
|----------------------|---------------|
| REGGIO EMILIA | 2,1% |
| RIMINI | 1,4% |
| PIEMONTE | 11,0% |
| ALESSANDRIA | 0,5% |
| ASTI | 0,2% |
| BIELLA | 0,9% |
| CUNEO | 0,2% |
| NOVARA | 1,2% |
| TORINO | 7,7% |
| VERCELLI | 0,2% |
| LAZIO | 7,5% |
| LATINA | 0,5% |
| ROMA | 6,8% |
| VITERBO | 0,2% |
| TOSCANA | 5,1% |
| AREZZO | 0,5% |
| FIRENZE | 1,2% |
| LUCCA | 1,2% |
| MASSA CARRARA | 0,9% |
| PISA | 0,5% |
| PISTOIA | 0,2% |
| PRATO | 0,7% |
| MARCHE | 4,2% |
| ANCONA | 0,9% |
| ASCOLI PICENO | 0,5% |
| FERMO | 0,5% |
| MACERATA | 1,2% |
| PESARO URBINO | 1,2% |

| Regione di residenza | % CF autonomi |
|------------------------------|---------------|
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 2,8% |
| PORDENONE | 0,7% |
| TRIESTE | 0,9% |
| UDINE | 1,2% |
| PUGLIA | 2,3% |
| BARI | 0,5% |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0,9% |
| LECCE | 0,7% |
| TARANTO | 0,2% |
| LIGURIA | 2,1% |
| GENOVA | 1,2% |
| IMPERIA | 0,2% |
| LA SPEZIA | 0,5% |
| SAVONA | 0,2% |
| SICILIA | 1,9% |
| AGRIGENTO | 0,2% |
| CATANIA | 0,9% |
| RAGUSA | 0,2% |
| SIRACUSA | 0,2% |
| TRAPANI | 0,2% |
| CAMPANIA | 1,6% |
| CASERTA | 0,7% |
| NAPOLI | 0,9% |


| Regione di residenza | % CF autonomi |
|----------------------------|---------------|
| ABRUZZO | 0,9% |
| L'AQUILA | 0,2% |
| TERAMO | 0,7% |
| SARDEGNA | 0,9% |
| CAGLIARI | 0,2% |
| SASSARI | 0,7% |
| UMBRIA | 0,9% |
| PERUGIA | 0,5% |
| TERNI | 0,5% |
| CALABRIA | 0,7% |
| CATANZARO | 0,2% |
| COSENZA | 0,2% |
| REGGIO CALABRIA | 0,2% |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 0,7% |
| BOLZANO | 0,5% |
| TRENTO | 0,2% |
| BASILICATA | 0,5% |
| POTENZA | 0,5% |
| MOLISE | 0,5% |
| CAMPOBASSO | 0,2% |
| ISERNIA | 0,2% |
| ESTERO | 1,6% |

Distribuzione geografica (regione) della popolazione dei consulenti finanziari autonomi iscritti all'albo nel 2021

• con dettaglio per fasce di età:

| Regione di residenza | % CF autonomi per regione | Fascia di età | % CF autonomi per fascia di età |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|
| LOMBARDIA | 24,3% | <30 anni | 6,7% |
| | | 30-39 | 18,3% |
| | | 40-49 | 25,0% |
| | | 50-65 | 48,1% |
| | | >65 anni | 1,9% |
| VENETO | 18,9% | <30 anni | 13,6% |
| | | 30-39 | 14,8% |
| | | 40-49 | 25,9% |
| | | 50-65 | 42,0% |
| | | >65 anni | 3,7% |
| EMILIA-ROMAGNA | 11,4% | <30 anni | 10,2% |
| | | 30-39 | 22,4% |
| | | 40-49 | 42,9% |
| | | 50-65 | 24,5% |
| | | >65 anni | 0,0% |
| PIEMONTE | 11,0% | <30 anni | 10,6% |
| | | 30-39 | 25,5% |
| | | 40-49 | 23,4% |
| | | 50-65 | 38,3% |
| | | >65 anni | 2,1% |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 2,8% | <30 anni | 8,3% |
| | | 30-39 | 16,7% |
| | | 40-49 | 50,0% |
| | | 50-65 | 25,0% |
| | | >65 anni | 0,0% |
| LIGURIA | 2,1% | <30 anni | 0,0% |
| | | 30-39 | 22,2% |
| | | 40-49 | 33,3% |
| | | 50-65 | 44,4% |
| | | >65 anni | 0,0% |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 0,7% | <30 anni | 0,0% |
| | | 30-39 | 33,3% |
| | | 40-49 | 33,3% |
| | | 50-65 | 33,3% |
| | | >65 anni | 0,0% |
| NORD | 71,3% | <30 anni | 9,5% |
| | | 30-39 | 19,3% |
| | | 40-49 | 29,2% |
| | | 50-65 | 40,0% |
| | | >65 anni | 2,0% |
| LAZIO | 7,5% | <30 anni | 18,8% |
| | | 30-39 | 18,8% |
| | | 40-49 | 18,8% |
| | | 50-65 | 34,4% |
| | | >65 anni | 9,4% |

| Regione di residenza | % CF autonomi per regione | Fascia di età | % CF autonomi per fascia di età |
|----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|
| TOSCANA | 5,1% | <30 anni | 4,5% |
| | | 30-39 | 27,3% |
| | | 40-49 | 27,3% |
| | | 50-65 | 36,4% |
| | | >65 anni | 4,5% |
| MARCHE | 4,2% | <30 anni | 16,7% |
| | | 30-39 | 16,7% |
| | | 40-49 | 27,8% |
| | | 50-65 | 27,8% |
| | | >65 anni | 11,1% |
| UMBRIA | 0,9% | <30 anni | 0,0% |
| | | 30-39 | 50,0% |
| | | 40-49 | 50,0% |
| | | 50-65 | 0,0% |
| | | >65 anni | 0,0% |
| CENTRO | 17,8% | <30 anni | 13,2% |
| | | 30-39 | 22,4% |
| | | 40-49 | 25,0% |
| | | 50-65 | 31,6% |
| | | >65 anni | 7,9% |
| PUGLIA | 2,3% | <30 anni | 10,0% |
| | | 30-39 | 20,0% |
| | | 40-49 | 10,0% |
| | | 50-65 | 60,0% |
| | | >65 anni | 0,0% |
| SICILIA | 1,9% | <30 anni | 0,0% |
| | | 30-39 | 62,5% |
| | | 40-49 | 12,5% |
| | | 50-65 | 25,0% |
| | | >65 anni | 0,0% |
| CAMPANIA | 1,6% | <30 anni | 14,3% |
| | | 30-39 | 14,3% |
| | | 40-49 | 28,6% |
| | | 50-65 | 42,9% |
| | | >65 anni | 0,0% |
| ABRUZZO | 0,9% | <30 anni | 0,0% |
| | | 30-39 | 0,0% |
| | | 40-49 | 50,0% |
| | | 50-65 | 50,0% |
| | | >65 anni | 0,0% |
| SARDEGNA | 0,9% | <30 anni | 0,0% |
| | | 30-39 | 75,0% |
| | | 40-49 | 0,0% |
| | | 50-65 | 25,0% |
| | | >65 anni | 0,0% |




| Regione di residenza | % CF autonomi per regione | Fascia di età | % CF autonomi per fascia di età |
|----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|
| CALABRIA | 0,7% | <30 anni | 0,0% |
| | | 30-39 | 67,0% |
| | | 40-49 | 0,0% |
| | | 50-65 | 33,0% |
| | | >65 anni | 0,0% |
| BASILICATA | 0,5% | <30 anni | 0,0% |
| | | 30-39 | 0,0% |
| | | 40-49 | 50,0% |
| | | 50-65 | 50,0% |
| | | >65 anni | 0,0% |
| MOLISE | 0,5% | <30 anni | 0,0% |
| | | 30-39 | 100,0% |
| | | 40-49 | 0,0% |
| | | 50-65 | 0,0% |
| | | >65 anni | 0,0% |
| SUD E ISOLE | 9,3% | <30 anni | 5,0% |
| | | 30-39 | 37,5% |
| | | 40-49 | 17,5% |
| | | 50-65 | 40,0% |
| | | >65 anni | 0,0% |
| ESTERO | 1,6% | <30 anni | 0,0% |
| | | 30-39 | 71,4% |
| | | 40-49 | 0,0% |
| | | 50-65 | 14,3% |
| | | >65 anni | 14,3% |

- con dettaglio per genere:

| Regione di residenza | Genere | % CF autonomi |
|-----------------------|----------|---------------|
| LOMBARDIA | F | 12,5% |
| | M | 87,5% |
| VENETO | F | 13,6% |
| | M | 86,4% |
| EMILIA-ROMAGNA | F | 4,1% |
| | M | 95,9% |
| PIEMONTE | F | 10,6% |
| | M | 89,4% |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | F | 8,3% |
| | M | 91,7% |
| LIGURIA | F | 11,1% |
| | M | 88,9% |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | F | 0,0% |
| | M | 100,0% |
| NORD | F | 11,8% |
| | M | 88,2% |

| Regione di residenza | Genere | % CF autonomi |
|----------------------|----------|---------------|
| LAZIO | F | 3,1% |
| | M | 96,9% |
| MARCHE | F | 5,6% |
| | M | 94,4% |
| TOSCANA | F | 9,1% |
| | M | 90,9% |
| UMBRIA | F | 0,0% |
| | M | 100,0% |
| CENTRO | F | 5,3% |
| | M | 94,7% |


| Regione di residenza | Genere | % CF autonomi |
|----------------------|----------|---------------|
| PUGLIA | F | 0,0% |
| | M | 100,0% |
| SICILIA | F | 0,0% |
| | M | 100,0% |
| CAMPANIA | F | 0,0% |
| | M | 100,0% |
| ABRUZZO | F | 50,0% |
| | M | 50,0% |
| SARDEGNA | F | 0,0% |
| | M | 100,0% |
| CALABRIA | F | 0,0% |
| | M | 100,0% |
| BASILICATA | F | 0,0% |
| | M | 100,0% |
| MOLISE | F | 0,0% |
| | M | 100,0% |
| SUD E ISOLE | F | 5,0% |
| | M | 95,0% |
| ESTERO | F | 0,0% |
| | M | 100,0% |



Progetto e realizzazione grafica:



MERCURIO_{GP}
www.mercuriogp.eu



Copyright 2022© Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari – OCF

Via Tomacelli, 146 - 00186 Roma C.F. 97474000581

Tel. 06 45556100 Fax 06 45556113

info@organismocf.it www.organismocf.it



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei **Consulenti Finanziari**

info@organismocf.it

www.organismocf.it